

TRATTATO TEORICO | PRATICO
DI DIRITTO PENALE

Nuova serie

diretto da FRANCESCO PALAZZO, CARLO ENRICO PALIERO, MARCO PELISSERO

ILLECITI PUNITIVI IN MATERIA AGRO-ALIMENTARE

a cura di

ALBERTO GARGANI



G. GIAPPICHELLI EDITORE | TORINO

TRATTATO TEORICO | PRATICO
DI DIRITTO PENALE

diretto da FRANCESCO PALAZZO, CARLO ENRICO PALIERO, MARCO PELISSERO

Nuova serie – XIV

ILLECITI PUNITIVI IN MATERIA AGRO-ALIMENTARE

a cura di

ALBERTO GARGANI



G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO

© Copyright 2021 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100
<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-921-3856-8
ISBN/EAN 978-88-921-9523-3 (ebook - pdf)

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Indice sommario

	<i>pag.</i>
Autori	XXI

Parte Prima **Profili di carattere generale**

Capitolo I **L'evoluzione del diritto punitivo nel settore agro-alimentare** (A. Gargani)

1.	Il dualismo delle direttrici di tutela	3
1.1.	Linee di tendenza	6
2.	La tutela multilivello della salute umana in ambito agro-alimentare	7
2.1.	L'assetto antecedente gli interventi di depenalizzazione	8
2.2.	Il quadro sanzionatorio conseguente agli interventi di riforma del 1981 e del 1999	9
2.3.	La tutela della salute in ambito alimentare tra criticità di sistema e realtà punitiva	11
3.	Frodi in commercio di prodotti agro-alimentari	13
3.1.	Gli interventi di riforma volti al rafforzamento e all'estensione della tutela	14
3.2.	Criticità del sistema sanzionatorio: esigenze di razionalizzazione e di coordinamento sistematico	18
4.	Progetti di riforma (cenni)	19
	<i>Bibliografia</i>	20

Capitolo II
Gli illeciti alimentari tra diritto europeo
e ordinamento punitivo interno

(E. Mazzanti)

1.	Introduzione	25
2.	Materia alimentare e diritto dell'UE. Il diritto primario	26
3.	L'evoluzione del diritto derivato	27
	3.1. Il regolamento sulla sicurezza alimentare	29
	3.1.1. Il c.d. pacchetto igiene e la disciplina sui controlli	31
	3.2. Le fonti di tutela del diritto all'informazione sugli alimenti	33
	3.2.1. <i>Segue</i> : origine e provenienza dell'alimento	35
4.	L'influenza del diritto alimentare europeo sul diritto punitivo interno	36
	4.1. <i>Ius conditum</i>	37
	4.2. <i>Ius condendum</i>	42
	4.2.1. Il sistema europeo di lotta alle frodi alimentari	44
5.	Prospettive di riforma. Rinvio	45
	<i>Bibliografia</i>	46

Capitolo III
La privatizzazione delle fonti:
criteri di autonormazione e di autocontrollo

(V. Mongillo)

1.	Le diverse cause e anime dell'autonormazione nel diritto penale	49
2.	Tipologie di autonormazione	52
3.	“Autonormazione” e “meta-regolazione” nel settore alimentare	56
	3.1. Standardizzazione privata e autoregolazione tecnica	57
	3.2. Meta-regolamentazione sovranazionale	58
	3.2.1. Meta-regolazione nazionale. Il recepimento delle procedure europee di sicurezza alimentare tra <i>hard law</i> e <i>soft law</i>	64
	3.3. L'esperienza d'oltreoceano: l' <i>U.S. Food Safety Modernization Act 2011</i>	65
4.	Autoregolazione penal-preventiva e responsabilità delle società per i reati alimentari	66
	<i>Bibliografia</i>	69

Capitolo IV

Tecniche di tutela e principio di precauzione

(D. Castronuovo)

1. Premesse: pluralità di direttrici e livelli di tutela; difficoltà di ricostruzione sistematica	73
2. Sicurezza alimentare e modelli di prevenzione dei rischi: modelli autorizzativi, eterocontrollo, autocontrollo (rinvio)	76
3. Tecniche di tipizzazione: cenni sulle forme di rinvio normativo e sul loro significato in termini di paradigmi di tutela	77
4. Forme di anticipazione della tutela della salute, tra codice e leggi speciali: dal pericolo comune agli illeciti di rischio	78
4.1. La differenziata struttura offensiva delle fattispecie delittuose e contravvenzionali	82
5. Dalla prevenzione alla precauzione	85
5.1. Incriminazioni espressione del paradigma preventivo	89
5.2. Incriminazioni – o derive applicative – espressione del paradigma precauzionale	91
<i>Bibliografia</i>	94

Capitolo V

Soggetti attivi e posizioni di garanzia

(E. Mazzanti)

1. Il soggetto attivo dell'illecito alimentare	99
1.1. La definizione europea di “impresa alimentare” e di “operatore del settore alimentare”	100
1.2. Prospettive di riforma	102
2. Evoluzione del mercato e responsabilità del produttore. Inquadramento	103
3. Responsabilità dell'organizzazione. Rinvio	104
4. Responsabilità nell'organizzazione. La posizione di garanzia dell'operatore alimentare	105
4.1. Pluralità di garanti e riparto di competenze	107
4.2. Delega di funzioni	107
4.2.1. Prospettive di riforma	111
4.3. Principio di affidamento	112
4.3.1. <i>Segue</i> : responsabilità di filiera	114
4.3.2. Frodi intra-filiera e responsabilità del grossista	117
5. Tutela dei consumatori di alimenti e pubbliche funzioni	117
<i>Bibliografia</i>	119

pag.

Parte Seconda I delitti in materia agro-alimentare

Capitolo VI

I delitti contro la salute pubblica in materia agro-alimentare

(E. Mazzanti)

1.	Bene giuridico	123
2.	Profili strutturali	126
	2.1. Il pericolo comune. La proiezione indeterminata	128
	2.2. <i>Segue</i> : classificazione del pericolo e parametro di valutazione	129
	2.2.1. <i>Segue</i> : pericolo per la salute pubblica e superamento di valori-soglia	132
	2.3. Il rapporto con la normativa complementare	133
3.	Soggetto attivo	135
4.	Condotte	137
	4.1. La fase preparatoria/produttiva	137
	4.1.1. <i>Segue</i> : l'incerto inquadramento della contaminazione mediante sversamento di sostanze tossiche	139
	4.2. La fase distributiva	141
5.	Oggetto materiale	143
	5.1. Acque destinate all'alimentazione	143
	5.2. Sostanze destinate all'alimentazione	146
	5.3. Sostanze alimentari destinate al commercio	149
6.	Elemento soggettivo	149
	6.1. Dolo	150
	6.2. Colpa	151
	6.2.1. Forme della colpa	152
	6.2.1.1. <i>Segue</i> : colpa cosciente	154
	6.2.2. Organizzazioni complesse e colpa del soggetto apicale. Rinvio	155
7.	Consumazione e tentativo	155
8.	Trattamento sanzionatorio. Pene principali e circostanze speciali	157
	8.1. <i>Segue</i> : pene accessorie	159
	8.2. Sospensione della pena e non menzione della condanna	160
9.	Misure di sicurezza. Sanzioni amministrative. Misure di prevenzione	161
10.	Responsabilità dell'ente	162
11.	Prospettive di riforma: il d.d.l. n. 2427 recante "Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari"	163
	11.1. La nuova topografia del Titolo VI. Bene giuridico. Accertamento del pericolo	164

	<i>pag.</i>
11.2. Il nuovo assetto sanzionatorio. Inquadramento	166
11.3. Singole fattispecie e cenni di diritto intertemporale	167
11.3.1. <i>Segue</i> : confisca e pene accessorie	174
<i>Bibliografia</i>	175

Capitolo VII

I delitti di contraffazione e alterazione nel settore alimentare

(F. Cingari)

1. Contraffazione dei marchi alimentari ed evoluzione della disciplina penale	179
2. Bene giuridico tutelato dagli artt. 473 e 474 c.p.: la funzione distintiva del marchio	180
3. Soggetti attivi	182
4. La fattispecie oggettiva	182
4.1. Le condotte tipiche dell'art. 473 c.p.: contraffazione, alterazione e uso del marchio falso	182
4.2. L'oggetto materiale: i segni distintivi dei prodotti industriali	184
4.3. Il requisito della registrazione e il problema della validità del marchio	186
4.4. <i>Segue</i> : brevetti, disegni e modelli industriali	187
4.5. Le condotte tipiche dell'art. 474 c.p.: la messa in circolazione dei prodotti con marchi contraffatti o alterati	189
5. L'elemento soggettivo	189
6. Rapporto con altri reati	190
7. Confisca e circostanze	192
8. La responsabilità amministrativa dell'ente	193
<i>Bibliografia</i>	194

Capitolo VIII

Frodi in commercio e tutela del "Made in Italy"

(F. Cingari)

SEZIONE I

La frode in commercio

1. Premessa	199
2. Bene giuridico tutelato	200
2.1. Il consenso dell'acquirente	200

	<i>pag.</i>
3. I soggetti attivi	201
4. La fattispecie oggettiva	202
4.1. La condotta tipica	202
4.2. Il presupposto della condotta: la pattuizione e la dichiarazione	202
4.3. L'oggetto materiale della condotta	203
4.3.1. La diversità della cosa consegnata	203
5. L'elemento soggettivo	205
6. Il momento consumativo	205
7. Il tentativo	206
8. Circostanze	207
9. Rapporti con altri reati	208
10. La responsabilità da reato dell'ente	210
10. Prospettive di riforma	210

Sezione II

La vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

1. Premessa	211
2. Bene giuridico tutelato	211
3. Soggetti attivi	212
4. La fattispecie oggettiva	212
4.1. La condotta tipica	212
4.2. L'oggetto materiale della condotta	213
5. L'elemento soggettivo	214
6. Il momento consumativo e il tentativo	214
7. Rapporti con altri reati	215
8. La responsabilità dell'ente	215
9. Prospettive di riforma	215

Sezione III

La vendita di prodotti industriali con segni mendaci

1. Premessa	217
2. Bene giuridico tutelato	217
3. Soggetto attivo	218
4. Fattispecie oggettiva	218
4.1. La condotta tipica	218
4.2. L'oggetto materiale	219
4.2.1. L'idoneità ingannatoria del segno distintivo	220
4.2.2. I limiti di rilevanza del mendacio: la qualità, la provenienza e l'origine del prodotto	220
5. Elemento soggettivo	222
6. Consumazione e tentativo	222

	<i>pag.</i>
7. Rapporti con altri reati	223
8. La responsabilità da reato dell'ente	223
9. La speciale tutela penale delle indicazioni di origine italiana (<i>Made in Italy</i>)	224
10. Prospettive di riforma	226

Sezione IV

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

1. Premessa	228
2. Bene giuridico tutelato	228
3. Soggetti attivi	229
4. Fattispecie oggettiva	229
4.1. La condotta tipica	229
4.2. L'oggetto materiale	229
5. Elemento soggettivo	229
6. Regime di procedibilità	230
7. Rapporti con altri reati	230
8. Responsabilità degli enti	230
<i>Bibliografia</i>	230

Capitolo IX

La circostanza aggravante per frodi concernenti alimenti o bevande con denominazione o specificità protetta (art. 517-*bis* c.p.). Contraffazione di IGP o DOP agro-alimentari (artt. 517-*quater* e 517-*quinquies* c.p.)

(A. Natalini)

1. L'aggravante del fatto avente ad oggetto alimenti e bevande con denominazione o specificità protette (art. 517- <i>bis</i> comma 1 c.p.)	235
1.1. Natura giuridica e sopravvenuta "erosione" applicativa	236
2. Le pene accessorie (art. 517- <i>bis</i> comma 2 c.p.)	238
3. La contraffazione di IGP e DOP agro-alimentari (art. 517- <i>quater</i> c.p.)	239
3.1. Bene giuridico: la tutela degli interessi economici dei produttori	240
4. Presupposto e oggetto materiale del reato: le indicazioni geografiche e denominazioni di origine titolate	241
4.1. La rilevanza penale della violazione del Disciplinare di produzione	243

	<i>pag.</i>
4.2. La richiesta osservanza delle norme interne e sovranazionali	245
4.3. Marchi di origine registrati e concorso con i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p.	246
5. Fatto tipico: le fattispecie creative e commerciali	247
5.1. L'art. 517- <i>quater</i> comma 1 c.p.	248
5.2. L'art. 517- <i>quater</i> comma 2 c.p.	249
5.3. Nesso psichico	250
6. Profili sanzionatori e circostanziali. Confisca e responsabilità dell'ente	251
7. Prospettive <i>de iure condendo</i>	253
<i>Bibliografia</i>	257

Capitolo X

La responsabilità amministrativa degli enti da reato agro-alimentare

(C. Cupelli)

1. Il tema e le direttrici di tutela	261
2. L'art. 25- <i>bis</i> .1 del d.lgs. n. 231/2001 e i limiti dell'attuale disciplina	262
3. <i>Verso la riforma</i> : la Commissione Caselli e il d.d.l. A.C. 2427	264
4. L'ampliamento dei reati presupposto	265
5. La scelta di un modello organizzativo <i>ad hoc</i>	266
5.1. La fisionomia	267
5.2. Il dibattito: perplessità e prospettive	268
6. Considerazioni conclusive	270
<i>Bibliografia</i>	271

Parte Terza

Gli illeciti punitivi previsti nella legislazione complementare

Capitolo XI

Le fattispecie penali di cui alla legge n. 283/1962

(A. Madeo)

1. Profili generali relativi alla legge n. 283/1962	276
1.1. La tutela dell'igiene, della genuinità e della sicurezza alimentare nella legge n. 283/1962	276

	<i>pag.</i>
1.2. La legge n. 283/1962 tra depenalizzazione e ripenalizzazione	277
1.3. Il superamento dell'abrogazione della legge n. 283/1962	278
2. I reati della legge n. 283/1962: caratteri generali	280
2.1. Il trattamento sanzionatorio	281
2.2. I beni giuridici tutelati	281
2.3. L'incerta natura delle contravvenzioni: tra reati di pericolo presunto e di danno	283
2.4. Tecniche di formulazione delle contravvenzioni	284
2.5. L'oggetto delle condotte: sostanze alimentari, sostanze destinate all'alimentazione, alimenti	284
2.6. Il soggetto attivo	285
2.7. <i>Segue</i> : la responsabilità nelle imprese	286
2.8. La responsabilità degli enti per i reati della legge n. 283/1962	287
3. Le fattispecie dell'art. 5	288
3.1. Lett. <i>a</i>), sostanze alimentari rese non genuine	292
3.2. <i>Segue</i> : sostanze alimentari private di propri elementi nutritivi	290
3.3. <i>Segue</i> : sostanze alimentari mescolate ad altre di qualità inferiore	291
3.4. <i>Segue</i> : sostanze alimentari trattate in modo da variarne la composizione	291
3.5. Lett. <i>b</i>), sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione	293
3.6. <i>Segue</i> : prodotti alimentari scaduti e cattivo stato di conservazione	296
3.7. Lett. <i>c</i>), sostanze alimentari contenenti cariche microbiche superiori ai limiti consentiti	298
3.8. Lett. <i>d</i>), sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione, sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione	299
3.9. <i>Segue</i> : sostanze alimentari comunque nocive	301
3.10. Lett. <i>g</i>), sostanze alimentari contenenti additivi chimici non autorizzati o senza l'osservanza delle regole d'impiego	303
3.11. Lett. <i>h</i>), sostanze alimentari contenenti residui di fitofarmaci tossici per l'uomo	305
3.12. L'elemento soggettivo	306
3.13. Concorso con altri reati	307
3.14. Le pene principali	310
3.15. Le pene accessorie	310
3.16. Frode tossica o comunque dannosa: natura giuridica	311
3.17. <i>Segue</i> : il concetto di frode tossica o dannosa	312
3.18. <i>Segue</i> : l'ambito di applicazione della frode tossica o dannosa	313

	<i>pag.</i>
4. Le altre contravvenzioni della legge n. 283/1962	315
4.1. La produzione e il commercio di fitofarmaci senza autorizzazione	315
4.2. L'introduzione nel territorio dello Stato di sostanze destinate all'alimentazione non conformi ai requisiti legislativi	316
5. L'esimente dell'art. 19 per le contravvenzioni della legge n. 283/1962	318
6. La riforma dei reati di cui all'art. 5 da parte del d.d.l. A.C. n. 2427	319
6.1. Il delitto di immissione in commercio di alimenti nocivi o inidonei al consumo umano (art. 5 comma 1). L'abrogazione degli artt. 6 e 12	319
6.2. Il delitto di immissione in commercio di alimenti nocivi a causa di informazioni ingannevoli (art. 5 comma 2). Le contravvenzioni colpose. Le circostanze. Il disastro sanitario. Le pene accessorie. Il concetto di alimento	321
6.3. Cause speciali di estinzione delle contravvenzioni alimentari	322
6.4. Questioni di diritto intertemporale	323
<i>Bibliografia</i>	323

Capitolo XII

Sanzioni amministrative

(F. Diamanti)

1. Introduzione.	327
1.1. Tipologie di sanzioni amministrative e ambito di applicazione della legge n. 689/1981	328
1.2. I principi applicabili	329
1.2.1. <i>Segue</i> : il principio di specialità amministrativa e l'eccezione nel diritto "punitivo" agroalimentare. Rinvio	331
2. Le singole sanzioni amministrative in materia agroalimentare	332
2.1. Le sanzioni amministrative rimaste nella legge speciale "generale" (legge n. 283/1962). Esempi	333
2.2. Le sanzioni amministrative presenti nelle leggi speciali "specifiche". Esempi	335
2.2.1. <i>Segue</i> : il d.lgs. n. 190/2006	336
2.2.2. <i>Segue</i> : il d.lgs. n. 193/2007	338
2.2.3. <i>Segue</i> : il d.lgs. n. 231/2017	338
<i>Bibliografia</i>	340

Capitolo XIII

Rapporti tra illeciti penali e illeciti amministrativi

(F. Diamanti)

1. Introduzione. Un diritto “punitivo” interconnesso e in continua espansione	343
2. Il primato dell’illecito penale sull’illecito amministrativo	345
2.1. Gli effetti dell’eccezione al principio di specialità (art. 9 legge n. 689/1981): l’infrequente applicazione delle norme-sanzione di natura amministrativa	346
2.2. La vitalità delle norme-precetto di natura amministrativa come etero-integrazioni normative in funzione di specificazioni tecniche	347
2.3. Operazioni ermeneutiche <i>borderline</i>	348
3. “Nuove norme in materia di reati agroalimentari” (d.d.l. A.C. 2427)	349
3.1. Da reati a illeciti amministrativi (legge n. 283/1962)	350
3.2. Da illeciti amministrativi a reati (d.lgs. n. 190/2006)	352
3.3. Abrogazione dei reati alimentari della legge n. 283/1962? Percorso scampato, per ora	353
<i>Bibliografia</i>	353

Capitolo XIV

Il diritto punitivo degli organismi geneticamente modificati in prospettiva agro-alimentare

(C. Perini)

1. Il potenziale d’offesa degli OGM in prospettiva agro-alimentare	355
2. I principi ispiratori della disciplina degli OGM e i riflessi sul diritto punitivo	356
3. Il principio di precauzione	357
3.1. Precauzione, autorizzazione preventiva e diritto punitivo	358
3.2. Il <i>grado</i> dell’immissione in commercio di OGM	361
3.3. Lo <i>specifico</i> degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati	363
3.4. Precauzione e “clausola di salvaguardia”	366
4. Il principio di confinamento e i suoi corollari	367
5. Le incursioni sul terreno del diritto penale d’evento	369
<i>Bibliografia</i>	370

Parte Quarta
Profili probatorio-processuali

Capitolo XV
Indagini preliminari e prove
(A. Natalini)

1. Indagini specializzate e prova delle frodi (commerciali) agro-alimentari	375
1.1. Frodi agro-alimentari <i>versus</i> contravvenzioni igienico-sanitarie	377
2. Un <i>corpus delicti sui generis</i> : l'alimento	379
3. I connotati del crimine agro-alimentare e le ricadute investigativo-probatorie: criminalità di impresa (lecita)	382
3.1. Serialità in prospettiva <i>de iure condito</i> e <i>de iure condendo</i>	383
3.2. Invisibilità (reati a vittima muta)	386
4. La decisività della prova documentale (art. 234 c.p.p.): la ricostruzione della filiera	387
4.1. Il registro SIAN	389
4.2. Gli altri documenti acquisibili	390
5. L'acquisizione di documenti informatici all'estero (art. 234-bis c.p.p.): cooperazione di polizia giudiziaria in ambito OPSON	392
6. Gli strumenti prasseologici: il dissequestro condizionato	395
7. Prospettive <i>de iure condendo</i>	398
<i>Bibliografia</i>	400

Capitolo XVI
Qualità e origine geografica degli alimenti:
prova scientifica e processo penale
(C. Conti)

1. Le metodiche sperimentali e la <i>vexata quaestio</i> della nuova scienza	403
2. La <i>nouvelle science</i> dalla prova atipica alla motivazione rafforzata	404
2.1. Il modello di motivazione rafforzata sulla scienza delineato dalla Cassazione	405
2.2. I criteri di scientificità ed il principio di completezza della perizia	406
2.3. La Cassazione sul caso di Perugia	408

	<i>pag.</i>
2.4. La Cassazione sul caso Yara: ancora sulla motivazione rafforzata	409
2.5. Giudice e scienza: il conflitto latente in Cassazione	410
2.6. Incertezza scientifica e onere della prova	412
2.7. Recenti ulteriori allargamenti all'ingresso della nuova scienza	416
3. Il problema del campionamento	417
3.1. Gli ambigui confini della "non ripetibilità" e il rispetto della <i>best practice</i>	417
3.2. Linee di riforma	419
<i>Bibliografia</i>	421

Parte Quinta

Intersezioni con altri piani di tutela

Capitolo XVII

Reati ambientali e tutela agro-alimentare

(L. Ramacci)

1. Inquinamento e alimenti	425
2. Inquinamento, alimenti e codice penale	427
3. La disciplina specifica: rifiuti, acque, aria	428
4. Gli inquinamenti "occulti"	431
5. I delitti contro l'ambiente	433
<i>Bibliografia</i>	435

Capitolo XVIII

Infiltrazioni mafiose nel settore agro-alimentare

(G. Russo)

1. Aspetti empirico-criminologici	437
2. Profili storico-evolutivi	439
3. La portata e le conseguenze del fenomeno dell'infiltrazione mafiosa nel settore agro-alimentare	440
4. Mafia e "caporalato"	444
5. Le infiltrazioni mafiose nel settore ittico	445
6. Le infiltrazioni mafiose nel mercato dei prodotti ortofrutticoli	447
<i>Bibliografia</i>	448

Parte Sesta Prospettive di riforma

Capitolo XIX

Sicurezza alimentare e salute pubblica nei progetti di riforma

(M. Donini)

1. Le linee generali dei Progetti di riforma, dal 2009 al 2015, a quello del 6 marzo 2020, A.C. 2427 della Camera dei Deputati, in materia di sicurezza alimentare: un laboratorio per la riforma penale	451
2. La mancanza di un codice alimentare e il suo effetto legislativo	455
3. L'offensività degli illeciti secondo le dichiarazioni del Progetto	456
4. L'illecito meramente precauzionale	457
5. La descrizione dell'intervento 'basico' (delitto/contravvenzione) extracodicistico	458
6. La principale divergenza dal Progetto 2015: una nuova fattispecie (art. 5 legge n. 283/1962) che non distingue <i>oggettivamente</i> tra produzioni industriali dolose su larga scala e violazioni colpose del singolo commerciante	459
7. La "nocività" delle produzioni inosservanti quale requisito "oltre la tipicità" di un reato proprio apparente	461
8. Norme cancellate espressive del principio di offensività	462
9. Perché la <i>nocività</i> ora prevista per l'art. 5 (e <i>5-ter</i>) legge n. 283/1962 non deve sovrapporre l'offensività dell'art. 5, alla <i>pericolosità</i> dei delitti di pericolo del codice (nuovi artt. 440 e 440- <i>bis</i> c.p.)	463
10. Tre punti di forza del Progetto 2020 in chiave preventiva: art. 416 c.p. per l'art. 5 legge n. 283/1962, responsabilità degli enti, estinzione delle contravvenzioni per condotte riparatorie	467
11. <i>Segue</i> : l'opportuno <i>restyling</i> dei delitti codicistici a pericolosità concreta: inosservanze tipizzate, dolo di pericolo, evento di pericolo concreto, nesso di rischio	469
12. Scontata modestia dell'impatto <i>processuale</i> dei delitti del codice <i>vs.</i> efficacia <i>preventiva</i> di alcune innovazioni codicistiche: omesso ritiro del prodotto (art. 440- <i>ter</i>), informazioni commerciali ingannevoli o pericolose (art. 440- <i>quater</i>), disastro sanitario (art. 445- <i>bis</i>)	473
13. Dalla precauzione ai disastri ... e ritorno	475
<i>Bibliografia</i>	476

La circostanza aggravante per frodi concernenti alimenti o bevande con denominazione o specificità protetta (art. 517-*bis* c.p.). Contraffazione di IGP o DOP agro-alimentari (artt. 517-*quater* e 517-*quinqüies* c.p.)

Sommario

1. L'aggravante del fatto avente ad oggetto alimenti e bevande con denominazione o specificità protette (art. 517-*bis* comma 1 c.p.). – 1.1. Natura giuridica e sopravvenuta “erosione” applicativa. – 2. Le pene accessorie (art. 517-*bis* comma 2 c.p.). – 3. La contraffazione di IGP e DOP agro-alimentari (art. 517-*quater* c.p.). – 3.1. Bene giuridico: la tutela degli interessi economici dei produttori. – 4. Presupposto e oggetto materiale del reato: le indicazioni geografiche e denominazioni di origine titolate. – 4.1. La rilevanza penale della violazione del Disciplinare di produzione. – 4.2. La richiesta osservanza delle norme interne e sovranazionali. – 4.3. Marchi di origine registrati e concorso con i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p. – 5. Fatto tipico: le fattispecie creative e commerciali. – 5.1. L'art. 517-*quater* comma 1 c.p. – 5.2. L'art. 517-*quater* comma 2 c.p. – 5.3. Nesso psichico. – 6. Profili sanzionatori e circostanziali. Confisca e responsabilità dell'ente. – 7. Prospettive *de iure condendo*. – *Bibliografia*.

1. L'aggravante del fatto avente ad oggetto alimenti e bevande con denominazione o specificità protette (art. 517-*bis* comma 1 c.p.).

L'aggravante speciale di cui all'art. 517-*bis* comma 1 c.p. – applicabile ai fatti di frode o mendacio sanzionati dagli **artt. 515, 516 e 517 c.p.** aventi ad oggetto **alimenti e bevande con denominazione o specificità protetta** – è stata introdotta dall'art. 5 d.lgs. n. 507/1999, in attuazione della legge n. 205/1999, al dichiarato scopo di «compensare gli effetti della degradazione a mera violazione amministrativa degli illeciti, già penali, posti a protezione delle denominazioni di

origine» [*Relazione governativa al d.lgs. n. 507/1999*; DE GIOIA, GARGIULO, GRAZIANO, 54].

Secondo l'opinione dominante, il comma 1 dell'art. 517-*bis* c.p. mira a mantenere, rafforzandola, la rilevanza penale delle condotte di contraffazione della denominazione di origine o geografica (luogo di produzione o di fabbricazione) o dei particolari metodi di produzione del prodotto alimentare, anche quando tali fatti siano sussumibili in fattispecie sanzionatorie *speciali* di natura amministrativa, previste nella legislazione complementare: un esito problematico, quello del **concorso tra sanzioni penali e amministrative**, in contraddizione con l'art. 9, legge n. 689/1981, la cui deroga al **criterio di specialità** è circoscritta agli illeciti penali di cui alla legge n. 283/1962 e, ancor prima, con il principio convenzionale del "*ne bis in idem*" (GARGANI, *retro*, cap. I).

Per il vero, il legislatore delegato dell'epoca, onde evitare che i precetti posti a tutela della denominazione di origine, *amministrativamente* sanzionati, potessero essere considerati *speciali* rispetto alle incriminazioni degli artt. 515, 516 e 517 c.p., seppure aggravate dall'art. 517-*bis* c.p. – di coeva introduzione – aveva altresì ipotizzato (v. originario art. 95 d.lgs. n. 507/1999) una **deroga esplicita al principio di specialità** dell'art. 9 comma 3 legge n. 689/1981 (oltre che per gli artt. 5, 6 e 12 legge n. 283/1962, anche) in favore delle suddette fattispecie codicistiche. Ma, a fronte del parere contrario del Parlamento per eccesso di delega, questa previsione fu eliminata ed il problema del **concorso di norme eterogenee** e, in definitiva, della **concreta applicabilità della nuova aggravante**, è stato rimesso all'interprete.

Prima della depenalizzazione del 1999, il quesito del rapporto tra norme (amministrative) speciali e norme (penali) codicistiche non aveva avuto una soluzione univoca: talora era prevalso il principio di specialità (sui formaggi tipici, Cass., Sez. III, 11.11.1999, n. 14448 e Pret. Crema, 22.1.1999, in *Giust. pen.*, 1999, II, 724; in materia di vini DOC, Corte cost., ord. 30.12.1997, n. 456), altre volte era stato ritenuto il concorso materiale in ragione della diversità dei beni giuridici protetti (sugli oli Pret. Cerignola, 29.10.1992, in *Foro it.*, 1993, II, 452; sui formaggi tipici, Pret. Salerno, 29.10.1984, in *Giur. agr.*, 1985, 366; sugli sfarinati, Cass., Sez. III, 14.7.1988, n. 11640).

Dopo la depenalizzazione del 1999, argomentandosi proprio dall'introduzione dell'art. 517-*bis* c.p., si è generalmente ritenuta la **prevalenza** delle incriminazioni codicistiche, con conseguente applicazione della **sanzione penale** (Cass., Sez. III, 6.11.2013, n. 2617/2014; Cass., Sez. III, 12.2.2009, n. 20125; Cass., Sez. III, 4.12.2003, n. 4351/2004; Cass., Sez. III, 14.2.2000, n. 7318; CASTRONUOVO, 308; CORRERA, 400; FLORA, 316; *contra*, nel senso dell'esclusiva applicazione della sanzione amministrativa, v. BENELLI, 249; DE GIOIA, GARGIULO, GRAZIANO, 55; MAZZA, 114; NICOLUCCI, 57).

1.1. Natura giuridica e sopravvenuta "erosione" applicativa. – Al comma 1 l'art. 517-*bis* prevede l'aumento di pena (fino ad un terzo: art. 64 comma 1

c.p.) delle pene comminate dagli **artt. 515, 516 e 517 c.p.** nel caso in cui le frodi o il mendacio abbia ad oggetto «alimenti o bevande la cui **denominazione di origine o geografica** o le cui **specificità** siano **protette** dalle norme vigenti».

La dottrina interpreta tale locuzione in senso ampio, comprendendovi qualsiasi prodotto di denominazione protetta o con attestazione di specificità, a prescindere dalla nomenclatura utilizzata, purché la tutela sia equivalente a quella prevista per le categorie espressamente menzionate [BERNARDI, 722; (a) PACILEO, 309].

Taluni Autori propugnano la natura **autonoma** e non circostanziale della disposizione in esame: posto che alimenti e bevande non possono essere considerati «opere dell'ingegno o prodotti industriali» (art. 517 c.p.), sarebbe un'incongruenza considerare l'art. 517-*bis* comma 1 una circostanza aggravante dell'art. 517 c.p.; di qui la predicata autonomia, fatta derivare sia dai differenti presupposti delle denominazioni DOP e IGT, sia dal differente oggetto materiale della condotta [RUGGIERO, 918; (a) PESCE, 336 s.; *contra* Cass., Sez. II, 13.5.2009, n. 20125, che, in parte motiva, parla espressamente di aggravante].

L'art. 517-*bis* comma 1 si richiama al «fatto» di porre in vendita o mettere al trimento in circolazione alimenti o bevande protetti da una determinata normativa di settore e, diversamente da quanto sancito dall'art. 517 c.p., non richiede l'idoneità del mendacio ad indurre in inganno il compratore (Cass., Sez. III, 6.11.2013, n. 2617; PESCE, 337).

A distanza di dieci anni la successiva aggiunta, ad opera della **legge n. 99/2009**, del nuovo delitto di **contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine** di prodotti agro-alimentari e di **vendita o messa in circolazione** di quest'ultimi (**art. 517-*quater* commi 1 e 2**: v. *infra*, § 3) ha «eroso» sensibilmente lo **spazio applicativo** della circostanza aggravante *de qua*, avendo il legislatore della riforma per lo più «duplicato» sul piano **sostanziale** il contenuto della norma *accessoria* previgente, con conseguente dischiudersi di problematiche sovrappositive peraltro frequenti nella legislazione penale alimentare, caratterizzata da una **incontrollata stratificazione normativa** [cfr. GARGANI, *retro*, cap. I].

Valutando allora *sincronicamente* le due previsioni – quella *circostanziale* previgente e quella *sostanziale* sopravvenuta – giova anticipare (v. *infra*, § 4) come l'art. 517-*quater* c.p. abbia «ritagliato», inglobandolo al proprio interno, solo **parte dell'oggetto materiale** già tipizzato, a fini accessori, in seno all'art. 517-*bis* comma 1 («alimenti e bevande la cui **denominazione di origine o geografica** ... sono protette dalle norme vigenti»), il cui perimetro applicativo conserva uno spazio **residuale**, individuabile ormai *per differentiam*, limitatamente al rimanente segmento [(b) NATALINI, 535]. Rilevano pertanto ai (soli) fini aggravatori di cui all'art. 517-*bis* comma 1 (e quindi ad altro titolo delittuoso: artt. 515 comma 1, 516 e 517 c.p.) i prodotti agro-alimentari «le cui **specificità** sono protette dalle norme vigenti» (a diverso titolo delle DOP o IGP *tipizzate* in seno all'art. 517-*quater* c.p.), quali le **specialità tradizionali garantite** (STG), come

pure gli alimenti o le bevande del tutto **sprovviste di privativa** o quelle che costituiscono **prodotti industriali** [SANGIORGIO, MUSSO, 41; GUALTIERI, 2575].

2. Le pene accessorie (art. 517-bis comma 2 c.p.).

Il comma 2 dell'art. 517-bis c.p. negli stessi casi prospettati dal comma 1 – cioè quando le frodi o il mendacio abbiano ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità siano protette dalle norme vigenti – prevede che il giudice se il fatto è di **particolare gravità** o in caso di **recidiva specifica** possa applicare, in sede di condanna, le **pene accessorie** della **chiusura dello stabilimento o dell'esercizio** in cui l'illecito è stato posto in essere ovvero la **revoca della licenza**, dell'**autorizzazione** o di analogo provvedimento abilitante lo svolgimento dell'attività commerciale.

Secondo il legislatore delegato, la **ratio** di questa previsione accessoria – peraltro non espressamente prevista dalla legge delega ma giustificata sulla base del potere di coordinamento *ex art. 16 lett. b) legge n. 205/1999* [*contra* BENELLI, 239, che rileva l'eccesso di delega] – sarebbe quello di “recuperare” le **sanzioni accessorie amministrative** quando queste non siano applicabili per la prevalenza delle disposizioni penali [*Relazione governativa al d.lgs. n. 507/1999*].

Mentre l'aumento di pena previsto dalla comma 1 sarebbe **obbligato**, la dottrina reputa **facoltativa** l'applicazione delle pene accessorie qui contemplate [BENELLI, 239; CORRERA, 399; (a) PACILEO, 484] che, pertanto, devono essere espressamente **dichiarate** dal giudice, adeguatamente motivate in sentenza – con particolare riferimento alla valutazione del «**fatto ... di particolare gravità**», ancorato a sua volta su parametri *discrezionali* piuttosto ampi – e loro assoggettamento, in appello, al divieto di *reformatio in pejus* [BENELLI, 219].

L'ampia locuzione *particolare gravità* del «**fatto**» – e non del «**danno**» come nell'art. 133 c.p. – permette di valutare anche l'entità del danno in senso civilistico [PESCE, 338] e si pone, oggi, in direzione esegetica esattamente opposta al fatto *particolarmente tenue* rilevante agli effetti estintivi dell'art. 131-bis c.p.

A proposito della **recidiva specifica**, essa va definita ai sensi dell'**art. 99 comma 2 n. 1 c.p.** [CORRERA, 309, *contra* (a) PACILEO, 485, secondo cui rileva il diverso concetto di **reiterazione specifica** previsto dall'art. 8-bis legge n. 689/1981], quindi deve essere oggetto di previa **contestazione**, affinché possa essere applicata [PESCE, 337]. Si è discusso se debbano essere considerate della stessa indole tutte le possibili frodi aventi come oggetto il prodotto alimentare ovvero solo quelle concernenti alimenti a denominazione di origine o tipici [BERNARDI, 725].

Ulteriore **discrezionalità** affidata al giudice si concreta nella possibilità di scegliere tra revoca del provvedimento amministrativo su cui l'autore del delitto

fonda la propria imprenditorialità conseguente alla chiusura dell'azienda e la semplice sospensione temporanea del medesimo provvedimento amministrativo [EBNER, 923].

La circostanza che le pene accessorie *de quibus* si possano riverberare su un'attività facente giuridicamente capo ad un **soggetto diverso dall'autore della violazione**, ha destato dubbi di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 27 Cost. [DI GIOVINE, 28; (a) PACILEO, 489], posto che la legge n. 507/1999 non ha previsto alcuna possibilità per l'ente destinatario della pena accessoria né di partecipare al procedimento penale né di provare di non avere avuto alcuna colpa nell'illecito.

3. La contraffazione di IGP e DOP agro-alimentari (art. 517-*quater* c.p.).

Il delitto di **contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari è stato introdotto dall'art. 15 comma 1 lett. e) legge n. 99/2009**, che, nel quadro della revisione della legislazione penale sui marchi e sui segni distintivi [LOMBARDO, 619 s.; (b) PESCE, 349], ha operato l'innesto nel codice penale dell'**art. 517-*quater***, unitamente alla coeva aggiunta dell'art. 517-*ter* c.p.

L'allocazione all'interno del codice penale di questi due nuovi titoli di reato – identici quanto a soggetto attivo, qualificazione dell'elemento psicologico e determinazione della pena; del tutto simili quanto a condotte integrative ed istituti accessori [D'ANDREA, 934] – è stata salutata dalla prima dottrina come una netta inversione di tendenza rispetto alle scelte di politica criminale precedenti, caratterizzate dall'introduzione di meri illeciti *amministrativi* nella legislazione speciale, regolanti anche gli aspetti civilistici del fenomeno contraffattivo-usurpativo: la codicizzazione di tali fattispecie ed il severo trattamento sanzionatorio annesso [anche a carico dell'ente: v. CUPELLI, *infra*, cap. X] sono stati reputati indicativi del rilevante disvalore attribuito dal legislatore alle condotte incriminate [LOMBARDO, 619 s.].

D'altro canto il fenomeno della contraffazione già nel 2009, all'epoca della riforma, aveva assunto proporzioni allarmanti (GIARDA, 1057), sia su di un piano strettamente giudiziario, ma più ancora per le gravissime ripercussioni economiche che ne discendono [(a) CINGARI, 713 ss.; (b) 1064 ss.], tanto più che, fino ad allora, nel comparto agro-alimentare la repressione penale delle frodi era affidata alla sola circostanza aggravante speciale prevista dall'art. 517-*bis* comma 1 c.p. [v. *supra*, § 1].

Nel contesto dell'ampio *restyling* codicistico in materia di diritti (e delitti) industriali, peraltro non immune da perplessità sotto il profilo **politico-crimi-**

nale [in senso critico v. FLORIDIA, 461 s.], il novellatore con l'introduzione dell'art. 517-*quater* ha dunque affermato in maniera esplicita la rilevanza penale della contraffazione e dell'alterazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agro-alimentari.

3.1. Bene giuridico: la tutela degli interessi economici dei produttori. – La **procedibilità d'ufficio** e la **collocazione sistematica** del nuovo reato nel Capo II del Titolo VIII del Libro Secondo del codice penale, dedicato ai «*Delitti contro l'industria ed il commercio*» sono state spiegate in ragione della possibile incidenza sull'economia nazionale delle condotte contraffattive qui sanzionate, del pari ritenute idonee a cagionare un danno significativo anche agli acquirenti dei prodotti agro-alimentari aventi caratteristiche e qualità inferiori rispetto a quanto loro rappresentato [PESCE, 350 s.; più in generale (a) CINGARI, 720].

La prevalente dottrina ha individuato il bene giuridico protetto dall'art. 517-*quater* c.p. nella **fiducia** risposta dalla **generalità dei consumatori** nella **genuinità** e **provenienza** dei prodotti agro-alimentari qualificati, perché sottoposti ad una specifica disciplina in ordine alla loro origine geografica, svolgendo la precipua funzione di indicare la derivazione da un determinato luogo [MADEO, 15 s.; LOMBARDO, 624; CARINGELLA, DE PALMA, FARINI, TRINCI, 804]; con ciò l'interesse tutelato, al di là della collocazione sistematica della norma, è stato accostato fortemente a quello dei delitti contro la fede pubblica [MANCA, 75].

Ma l'oggettività giuridica estrapolata dalla prima giurisprudenza di legittimità, muovendo dai profili discretivi dell'art. 517-*quater* rispetto al viciniore delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, rinnega questa prospettiva "consumeristica". Facendo propria l'esegesi dei primi commentatori (BRICCHETTI, PISTORELLI, 35), la Cassazione riconosce all'art. 517-*quater* una tutela **più ampia** di quella riconducibile all'art. 517 c.p., perché non richiede l'idoneità delle indicazioni fallaci a ingannare il pubblico dei consumatori, polarizzandosi semmai la tutela verso gli **interessi economici dei produttori titolati a utilizzare le indicazioni geografiche o le denominazioni d'origine** (Cass., Sez. III, 10.10.2019, n. 49889; Cass., Sez. III, 23.3.2016, n. 28354), i quali sono danneggiati dalle condotte incriminate non solo in termini **commerciali** ma anche di **perdita di stima** e **considerazione nel mercato di riferimento**; per loro tramite, la norma tutela, poi, gli stessi prodotti titolati costituenti il **Made in Italy agro-alimentare**, il che equivale ad annettere una dimensione assiologia della fattispecie che abbraccia la **comunità dei produttori locali**, trattandosi di prodotti che costituiscono espressione della cultura tradizionale dei siti di provenienza [(b) NATALINI, 534].

Questa lettura giurisprudenziale è aderente alla sistematica, alla struttura e alla natura dell'incriminazione in disamina.

In effetti il fatto tipico dell'art. 517-*quater* c.p. non annette alcun requisito idoneidale all'oggetto materiale del reato («... atti ad indurre in inganno il com-

pratore sull'origine, provenienza e qualità ...»: art. 517 c.p.) e neppure esplicita particolari modalità esecutive dei contegni puniti, in termini di condotta-modo o condotta-risultato. Come nell'art. 474 c.p., la **realizzazione dell'inganno** nel singolo acquisto **non è elemento integrativo** della fattispecie, per la quale rilevano, puramente e semplicemente, le condotte di contraffazione o alterazione ovvero di vendita o messa in commercio di prodotti contraffatti ritenute pericolose *ex se*.

Di qui la **natura di pericolo** dell'incriminazione *de qua*, per la cui configurazione non è richiesta l'idoneità delle indicazioni fallaci ad ingannare il pubblico dei consumatori né che il singolo consumatore resti *in concreto* ingannato. Perciò il giudice – e prima ancora il P.M. – non è chiamato ad indagare, agli effetti di questo titolo delittuoso, sul *tipo* di consumatore-medio fuorviato cui è destinato *normalmente* l'alimento contraffatto (ad es. acquirente italiano o estero) ovvero sulla sua capacità *soggettiva* di percepire la contraffazione; è sufficiente che accerti la (dolosa) integrale riproduzione o imitazione abusiva della denominazione di origine o dell'indicazione geografica protette [(b) NATALINI, 534].

Se così è, la figura criminosa in esame, diversamente dal tratteggio art. 517 c.p. (sul cui oggetto giuridico v. già Cass., Sez. VI, 15.6.1989, n. 9584), non mette al riparo l'ordine economico dagli inganni dei consumatori ma **protegge direttamente i diritti di esclusiva industriale del titolare** nella prospettiva della tutela dell'economia pubblica [(d) CINGARI, 628].

Ciò non toglie, naturalmente, che le condotte qui sanzionate non provochino anche un **danno risarcibile** (artt. 185 c.p. e 74 c.p.p.) nei confronti dei consumatori, in quanto soggetti acquirenti di prodotti agro-alimentari di pregio e qualità *inferiore* rispetto a quanto in apparenza rappresentato con le contraffatte o alterate indicazioni geografiche o denominazioni di origine [D'ANDREA, 932].

4. Presupposto e oggetto materiale del reato: le indicazioni geografiche e denominazioni di origine titolate.

L'**oggetto materiale** delle condotte incriminate dall'art. 517-*quater*, commi 1 e 2, c.p. è costituito dalle **indicazioni geografiche (IP)** e dalle **denominazioni di origine (DO)** di prodotti agro-alimentari, la cui qualità è connessa in modo rilevante all'ambiente geografico nel quale sono coltivati, trasformati o elaborati.

Per «**prodotti agro-alimentari**» devono intendersi quelli dell'agricoltura destinati all'alimentazione umana: trattasi di un **sotto-insieme** della più ampia locuzione «prodotto **alimentare**» [o «*alimento*» ai sensi del reg. (CE) n. 178/2002] che, in assenza di diversa specificazione o precisazione, comprende anche il prodotto «agro-alimentare»; non è invece sostenibile l'affermazione speculare, ovvero che tutti i prodotti dell'attività agricola sono necessariamente anche prodotti alimentari [T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II-*ter*, 17.7.2013, n. 7195; ALBISINNI, 43].

Come anticipato (v. *retro*, § 1), **non rientrano** sotto l'ombrello punitivo del nuovo art. 517-*quater* c.p. – norma *speciale (per aggiunta)*, quanto ad oggetto materiale, rispetto ai vicini artt. 517 e 517-*bis* comma 1 c.p. [LOMBARDO, 625] – i prodotti agro-alimentari c.d. “**semplici**” o “**generici**” cioè del tutto sprovvisti di privativa [su cui v. (b) PACILEO, 402 ss.], i **prodotti industriali** e quei prodotti alimentari «le cui specificità sono protette dalle norme vigenti» a diverso titolo delle DOP o IGP, come le **specialità tradizionali garantite (STG)**.

Già l'astratta dimensione del fatto-reato, come descritto dalla norma incriminatrice, suppone il rigoroso ancoraggio ai corrispondenti **elementi normativi** che definiscono le DO e le IP, al di fuori del cui ambito – si ribadisce – si riassume l'operatività (residuale) dell'art. 517-*bis* comma 1 c.p. Ciò in quanto si versa in un'ipotesi di scuola in cui la norma penale *richiamante* è **incompleta** senza l'integrazione **extrapenale** perché descrive un fatto che già *in astratto* – cioè a prescindere dai riferimenti al caso concreto – non appare definibile: di qui il necessario rinvio (*mobile*) alle corrispondenti discipline extrapenali di **rango sovranazionale** per individuare esattamente l'oggetto materiale del reato.

A questo proposito va ricordato che l'Unione europea, al fine di offrire ai consumatori una corretta informazione sulla qualità dei prodotti agroalimentari acquistati, garantendo al contempo i produttori da pratiche concorrenziali scorrette, a partire dagli anni novanta del secolo scorso [reg. (CEE) n. 2081/1992] ha adottato un **sistema volontario di protezione** che consente ai produttori interessati di salvaguardare determinate denominazioni e indicazioni attraverso la loro registrazione e l'ottenimento dei relativi diritti.

A seguito dell'entrata in vigore degli strumenti di protezione europei (**DOP** – **denominazione di origine protetta**; **IGP** – **indicazione geografica protetta**), i sistemi di certificazione nazionali della qualità dei prodotti agroalimentari (**IGT** – **indicazione geografica tipica**; **DOC** – **denominazione di origine controllata**; **DOCG** – **denominazione di origine controllata e garantita**) sono stati utilizzati esclusivamente per distinguere i vini di qualità.

La disciplina eurounitaria di riferimento è dettata dal **reg. (UE) n. 1151/2012** sui regimi di qualità dei **prodotti agricoli e alimentari**, il cui art. 5 reca le seguenti definizioni, rilevanti a fini **etero-integrativi**:

– «**denominazione di origine**» è un nome che identifica un prodotto originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata (art. 5, § 1);

– «**indicazioni geografiche**» è un nome che identifica un prodotto originario di un determinato luogo, regione o paese; alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche e la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata (art. 5, § 2).

In breve: la DOP è applicata a produzioni in cui l'intero ciclo produttivo, dalla produzione della materia prima all'ottenimento del prodotto finito, è localizzato all'interno di un'area geografica ben definita e quindi non riconducibile al di fuori di essa; la IGP attiene a quei prodotti finiti che presentano una caratterizzazione geografica in termini di qualità legata anche ad una sola fase del ciclo produttivo, senza che l'intero processo produttivo debba necessariamente avvenire all'interno di un'area geografica ben definita [UBERTAZZI, 1029].

La disciplina sulla tutela della qualità dei prodotti prevista dal cit. reg. (UE) n. 1151/2012 non si applica, per esplicita previsione (art. 2):

- ai **vini** e ai **prodotti vitivinicoli**, per i quali trovano specifica applicazione le norme del **reg. (UE) n. 1308/2013** (OCM unica);
- alle **bevande spiritose**, per le quali si applica la disciplina della protezione delle **indicazioni geografiche** contenuta nel **reg. (CE) n. 110/2008**.

A fini pubblicitari, nel registro delle indicazioni geografiche dell'UE “*e Ambrosia*” (che ha sostituito il precedente *Door*), presente sul sito della Commissione europea, sono ricercabili tutti i prodotti agro-alimentari di denominazione di origine riconosciuti e tutelati dall'Unione europea: si tratta delle DOP, delle IGP e delle STG; nel medesimo registro telematico vi sono anche i vini, le bevande spiritose e i vini aromatizzati registrati quali DOP e IG.

Sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è rinvenibile l'elenco (periodicamente aggiornato) dei soli prodotti italiani DOP, IGP e STG iscritti nel suddetto registro.

4.1. La rilevanza penale della violazione del Disciplinare di produzione.

– Secondo la lettura estensiva di recente propugnata dalla giurisprudenza di legittimità – sebbene, allo stato, in un unico arresto – il delitto di cui all'art. 517-*quater* c.p. è configurabile non solo nel caso di falsificazione delle indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari, ma anche in caso di **violazione del relativo Disciplinare di produzione** con riferimento alle «materie prime utilizzate, al luogo di produzione, al metodo di ottenimento e alle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche del prodotto» agro-alimentare, costituenti il contenuto minimo indefettibile (Cass., Sez. III, 10.10.2019, n. 49889: fattispecie relativa a sequestro di mosto di uve da tavola destinato alla produzione di aceto balsamico di Modena, diverso da quello prodotto con specifici vitigni secondo le previsioni del Disciplinare di produzione).

Tale rilevante approdo rafforza il contrasto all'abuso delle denominazioni di origine espandendo l'ambito di operatività della fattispecie in disamina, ponendosi peraltro in continuità con la pregressa giurisprudenza formatasi:

- sotto l'art. **515 c.p.** (Cass., Sez. III, 6.11.2013, n. 2617/2014: fattispecie in tema di attività di affettamento del “Prosciutto di Parma e “Prosciutto San Da-

niele” avvenute con modalità diverse da quelle previste nel Disciplinare DOP; Cass., Sez. III, 17.6.2004, n. 34936: fattispecie in tema di consegna di mozzarella di “bufala campana DOP” prodotta, anche solo in parte, con latte bufalino surgelato anziché fresco; Cass., Sez. V, 5.3.1997, n. 5197: fattispecie relativa a produzione di vino superiore a quella fissata nel Disciplinare);

– sotto l’art. **516 c.p.** (Cass., Sez. III, 16.12.2005, n. 9643/2006: fattispecie relativa alla violazione delle modalità di alimentazione degli animali destinati alla produzione del latte col quale veniva preparato il formaggio “parmigiano reggiano”), incriminazioni allora applicabili anche alle tipicità protette con l’aggravante dell’art. 517-*bis* comma 1 c.p.

La soluzione è condivisibile perché si ispira – dichiaratamente – ad un’interpretazione **teleologico-sistematica** dell’incriminazione *de qua*, spingendosi a *conformare* il precetto alla **fonte europea extrapenale** di riferimento la quale, se in generale, può assolvere alla funzione *integratrice* [v. Cass., Sez. III, 28.1.2020, n. 3465], qui sembra rispondere alla “convocazione” della norma penale interna come vero e proprio strumento di **concretizzazione** [(c) NATALINI, 31 s.].

Difatti, a seconda del grado di consistenza che si voglia attribuire al “richiamo” alle fonti UE (*pro tempore* vigenti in tema di DOP e IGP) operato (implicitamente) dall’art. 517-*quater* c.p. – leggibile, in assenza di sicuri indici di distinzione, come mera **attività di concretizzazione** degli elementi normativi della fattispecie oppure come vera e propria ipotesi di **interpretazione conforme** al diritto unionale – sembra più aderente alla descrizione del fatto tipico la prima ricostruzione dogmatica, limitandosi detto rinvio a fungere da **ausilio ermeneutico** per riempire di significato l’oggetto materiale e le stesse condotte incriminate a titolo di contraffazione o alterazione [(c) NATALINI, 34].

Del resto, attraverso il richiamo operato dagli elementi normativi, l’incriminazione ben può “adattarsi” al contenuto della fonte richiamata, sicché l’intervento della disciplina extrapenale unionale – come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (ad es. Corte giust. CE 20.5.2003, C-108/02) – oltre a determinare una diversa applicazione della fattispecie, si presta a produrre «effetti estensivi dell’incriminazione, senza violare il principio di **legalità**» [MAZZINI, 373].

Ciò premesso, il Disciplinare di produzione – che muove da un procedimento “**multilivello**” e “compos(i)to, caratterizzato da fasi che si svolgono sia a livello nazionale che comunitario, prendendovi parte sia soggetti nazionali che europei [DELLA CANANEA, 307 s.] – include tra i contenuti minimi indefettibili, il luogo di produzione, il metodo di ottenimento del prodotto, la descrizione dello stesso.

Pertanto, è proprio alla stregua del Disciplinare – da intendere come un **codice di autodisciplina** [(a) MASINI, 287], alle cui previsioni i produttori debbono conformarsi affinché i loro prodotti possano fregiarsi della DOP o IGP ed essere commercializzati con tali “qualificazioni” [LUCIFERO, 386] – che il giudi-

ce penale può cogliere, in concreto, il significato e la portata lesiva delle condotte contestate, senza dare rilievo alla distinzione tra materia prima (o sottopartita) utilizzata per la produzione di una DOP o IGP e prodotto finito, che si presenta alquanto artificiosa e priva di un valido addentellato normativo [così Cass., Sez. III, 10.10.2019, n. 49889]. Il che, peraltro, è corrisponde proprio alla *ratio puniendi* di questo titolo delittuoso: infatti se, in generale, con riguardo ad un prodotto industriale, la costanza qualitativa è rinvenibile anche nel caso di provenienza da una diversa struttura produttiva, in quanto conservi quelle particolari caratteristiche derivanti dal *know-how* tecnologico, diversamente le **qualità** (organolettiche, nutrizionali, sensoriali) che individuano un certo prodotto agricolo o alimentare possono mantenersi invariate soltanto quando il processo produttivo non modifichi la **localizzazione geografica della fonte di approvvigionamento della materia prima** e, comunque, non sia realizzata una fase **essenziale** della trasformazione al di fuori dello stesso territorio [(a) MASINI, 297].

In ogni caso al di fuori delle prescrizioni del Disciplinare di produzione, l'ombrello punitivo assicurato dall'art. 517-*quater* c.p. si deve "chiudere", rischiandosi altrimenti la criminalizzazione di infrazioni prive della minima offensività [cfr. Corte cost., ord. 30.12.1997, n. 456] e già presidiate, *dal basso*, a livello amministrativo-sanzionatorio contro ogni forma di attacco (fonetico, concettuale, visivo) al prodotto agroalimentare [(b) NATALINI, 557 ss.].

4.2. La richiesta osservanza delle norme interne e sovranazionali. – Requisito indispensabile a questo titolo di reato è che le indicazioni geografiche o le denominazioni di origine siano *titolate*, cioè **protette da privativa** esistente *prima* del fatto concreto, posto che la punibilità è espressamente subordinata, al comma 4 dell'art. 517-*quater* c.p., all'**osservanza delle «norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia»** ratificate e rese esecutive in Italia [Cass., Sez. III, 23.3.2016, n. 28354].

Ora, al di là della disputa dottrinarica sulla **natura giuridica** di questa previsione – integrante, per taluni, un **presupposto** della condotta, che necessariamente le precede [LOMBARDO, 622], per altri, una **condizione obiettiva di punibilità** [D'ANDREA, 934] – in ogni caso si tratta di una **pre-condizione** (esplicita) di fattispecie [di cui il reo deve avere consapevolezza: v. *infra*, § 5.3] gravida di conseguenze, non solo in punto di disciplina sostanziale ma anche processuale.

In prospettiva dibattimentale, questa clausola impone il raggiungimento della prova (non solo del fatto-reato ma prima ancora) del rispetto dei requisiti di **esistenza e validità** del titolo di privativa, incombenza sul P.M.

Ai fini di una corretta imputazione *ex art. 517-*quater* c.p.*, previa consultazione del registro telematico delle indicazioni geografiche dell'UE dove sono ricercabili tutti i prodotti agro-alimentari di denominazione di origine tutelati ai sensi del reg. (UE) n. 1151/2012 (v. *retro*, § 4), il magistrato inquirente deve fornire la prova documentale *ex art. 234 c.p.p.* dell'**avvenuta registrazione** del

titolo; inoltre deve acquisire il correlato **Disciplinare di produzione** ed esperire ogni altra forma di approfondimento necessaria presso i Consorzi di tutela interessati (v. NATALINI, *infra*, cap. IX).

In definitiva, per effetto della disposizione in esame la rilevanza penale è circoscritta alle sole DOP e IGP *registrate* [Cass., Sez. III, 10.10.2019, n. 49889], il cui *iter* si incentra principalmente sul Disciplinare di produzione; di contro, sono escluse dall'orbita dell'incriminazione *de qua* quelle denominazioni ormai prive di tutela specifica perché, ai sensi dell'art. 6 reg. (UE) n. 1151/2012, divenute *generiche* e quindi **non più registrabili**, dandosi luogo in questo caso ad un fenomeno – simile a quello della *volgarizzazione* del marchio in ambito industriale [irrilevante però ai fini della frode in commercio: Cass., Sez. III, 12.5.1997, n. 4375; Cass., Sez. III, 4.2.2003, n. 5147] – che si verifica quando il nome di un prodotto agricolo o alimentare, pur collegato col nome del luogo o della regione in cui il prodotto stesso è stato inizialmente ottenuto e commercializzato, è divenuto nel linguaggio corrente il nome **comune** di un prodotto agricolo o alimentare. Di conseguenza, laddove la contraffazione o l'alterazione abbia ad oggetto una denominazione *generica* di alimento, quantunque *evocativa* di altra origine protetta (ad es. la denominazione «balsamico»), non è ravvisabile il reato in esame [e neppure i reati di cui agli artt. 515 e 517 c.p.: così Cass., Sez. III, 1.6.2012, n. 21279].

In breve, la disposizione dell'art. 517-*quater*, comma 4, c.p., oltre a porre precisi oneri processuali, delimita l'esatto ambito di operatività della norma incriminatrice, escludendola nelle ipotesi di uso ingannevole di indicazioni geografiche o denominazioni di origine non (più) riconosciute nell'ordinamento interno e internazionale, rispetto alle quali residua la tutela extrapenale offerta dagli artt. 29 e 30 d.lgs. n. 30/2005 [LOMBARDO, 624], a meno di non poter contestare, residualmente, il reato previsto dall'art. 517 c.p. nei soli casi di messa in vendita o altrimenti in circolazione [GUALTIERI, 2575; *contra* MADEO, 17].

4.3. Marchi di origine registrati e concorso con i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p. – Per la sussistenza del reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari non è richiesto che sia tutelata anche l'**origine dei prodotti** stessi ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 30/2005 (codice della proprietà industriale), attraverso la registrazione di un **marchio collettivo** [su cui v. QUATTRINI, 126; MASI, 71], la cui contraffazione potrà, dunque, integrare i reati di cui agli artt. 473 o 474 c.p., attesa la diversità dei beni giuridici tutelati e la mancata previsione nell'art. 517-*quater* c.p. di clausole di riserva [Cass., Sez. III, 23.3.2016, n. 28354; BRICCHETTI, PISTORELLI, 36].

In punto di possibile **concorso formale** tra il reato in disamina e quelli di cui agli artt. 473 e 474 c.p., occorre aver chiaro un aspetto tecnico: le tipicità DOP e IGP, pur essendo protette ai sensi degli artt. 29 e 30 d.lgs. n. 30/2005 come veri e propri diritti di esclusiva industriale, non possono essere *brevettate* o *regi-*

strate come **marchi** perché non rappresentano specificamente un segno distintivo legato ad una certa azienda produttrice, ma si limitano ad indicare una particolare caratteristica qualitativa del prodotto legata alla sua **origine geografica** e/o a **determinati procedimenti**. Pertanto, la loro *appropriabilità* si risolve nei limiti dell'indicazione descrittiva, essendo indubbio che il nome di una località possa essere usato da tutti coloro che svolgono attività economica all'interno della circoscrizione compendiata da quel nome [(a) MASINI, 250; (a) GERMANÒ, 338; (b) 662].

Nondimeno molte denominazioni protette sono spesso “accompagnate” dai relativi **marchi di origine** del prodotto, per evidenti ragioni industriali. Infatti, la prassi delle relazioni commerciali evidenzia l'esigenza degli operatori (alimentari nella specie) di raggiungere risultati diversificati e complementari anche con l'utilizzazione congiunta di vari segni distintivi [(a) MASINI, 236]: un produttore di vino piuttosto che di alimenti certamente si giova dell'utilizzazione plurima e contestuale di una denominazione di origine, di un marchio collettivo o di un marchio individuale, traendo vantaggi in termini di garanzia pubblica di origine e qualità, di garanzia di appartenenza ad una collettività di operatori dotati di un certo standard, di distinzione nel mercato anche a titolo personale [MASI, 91].

Orbene, se questi marchi che (eventualmente) accompagnano i prodotti a DOP o IGP sono registrati è senz'altro ipotizzabile il **concorso** con i **reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi** (art. 473 c.p.) o di **introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** (art. 474 c.p.) [Cass., Sez. III, 23.3.2018, n. 28354; (b) NATALINI, 543].

Esemplificando: se un commerciante vende una confezione di prosciutto anonimo sulla quale è riportata la dicitura «*Prosciutto di Parma*», risponde del reato di cui all'art. 517-*quater* c.p. [nonché di frode in commercio: v. Cass., Sez. III, 12.2.2009, n. 20125]. Se invece vende una coscia di prosciutto anonimo col noto marchio a fuoco del «*Prosciutto di Parma*» contraffatto, risponde sia del reato di cui all'art. 517-*quater* comma 2 c.p. che di quello di cui all'art. 474 c.p. (nonché, anche in questo caso, di frode in commercio).

5. Fatto tipico: le fattispecie creative e commerciali.

Quanto al fatto tipico, l'art. 517-*quater* c.p. contempla, nei primi due commi, **distinte fattispecie**, ciascuna delle quali, a loro volta, è articolata in note verbali *alternative*.

L'indicazione normativa riportata nell'ultimo capoverso, testualmente declinata al plurale («*delitti*») nel richiamo ai due precedenti commi, è *indiziante* verso la **natura autonoma** di ciascun reato, non a caso diversi anche quanto a nesso psichico (v. *infra*, § 6): quello di **contraffazione e alterazione di IGP e**

DOP (art. 517-*quater* comma 1 c.p.) e quello di **vendita e messa in circolazione** dei medesimi prodotti (art. 517-*quater* comma 2 c.p.).

In entrambi i casi trattasi di reato **comune**: l'utilizzo del termine «*chiunque*» denota la chiara volontà politico-criminale di precludere ogni possibile vuoto di tutela prescindendo da particolari posizioni soggettive o qualifiche rivestite dal reo. Ciononostante, l'ipotesi più plausibile nella realtà vede, in concreto, nelle figure del **produttore** (comma 1) e del **commerciante** (comma 2) i soggetti attivi preferenziali [D'ANDREA, 930; (b) PESCE, 351]; tra i primi si possono includere i soggetti aderenti ai vari Consorzi di tutela, laddove non rispettino le norme previste dai rispettivi Disciplinari di produzione [CORTASSA, 28 s.].

Concorsualmente, sussistendone i presupposti, può ipotizzarsi una **corresponsabilità** (tendenzialmente *omissiva*) ex **art. 110 c.p.** in capo ai soggetti appartenenti agli organismi privati autorizzati preposti all'attività di controllo e vigilanza sulle denominazioni protette ai sensi dell'art. 53 legge n. 128/1998, a fronte di illeciti commessi (materialmente) dai consorziati.

5.1. L'art. 517-*quater* comma 1 c.p. – La rubrica (“*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*”) si riferisce solo alla prima incriminazione, che al comma 1 punisce due distinte condotte direttamente lesive del bene giuridico protetto e riferite alla fase *creativa* dei prodotti [D'ANDREA, 932]: la **contraffazione** e l'**alterazione** delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di prodotti agro-alimentari titolati.

Secondo la dottrina è (solo) con questo titolo delittuoso che il legislatore del 2009 ha colmato il vuoto di tutela a protezione della provenienza e della qualità dei prodotti agro-alimentari: infatti poiché – come già detto – le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tecnicamente non sono né marchi né altri segni distintivi, la loro contraffazione non poteva essere sanzionata ai sensi dell'art. 473 c.p., a meno di non incorrere in un'ipotesi, vietata, di analogia *in malam partem* [MADEO, 17; FIANDACA, MUSCO, 685].

Dunque, l'art. 517-*quater* comma 1 c.p., nel coniare una nuova ipotesi di reato, ha dato più incisiva attuazione alle previsioni degli artt. 29 e 30 d.lgs. n. 30/2005, il primo dei quali protegge le **indicazioni geografiche e le denominazioni di origine**, il secondo sancisce il **divieto di uso ingannevole o falso di tali indicazioni geografiche**, la cui inosservanza – fino al 2009 – era sanzionata solo in via *amministrativa* ai sensi dell'art. 127 comma 2 d.lgs. n. 30/2005 [MADEO, 18].

Passando all'analisi delle singole condotte punite dal comma 1, secondo la (scarsa) giurisprudenza *in subiecta materia* [Cass., Sez. III, 10.10.2019, n. 49889], che tuttavia riprende quella (copiosissima) in tema di tutela penale dei marchi [ad es. Cass., Sez. V, 8.5.2018, n. 33900; Cass., Sez. V, 21.10.2014, n. 17108] – la **contraffazione** consiste nell'abusiva **riproduzione integrale** delle DOP o IGP in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa determinando una **confondibilità totale** del prodotto rispetto a quello genuino.

L'**alterazione** – nota modale meno pervasiva, tratta da altre fattispecie codicistiche (ad es. artt. 473 comma 2, 476 comma 1, 477 comma 1 c.p.) ed ampiamente invalsa in sede applicativa – consiste invece nella **modificazione** del segno, compresa l'**imitazione fraudolenta**, cioè la riproduzione anche solo **parziale** ma idonea a ingenerare confusione (con il marchio d'origine o con il segno distintivo, nella specie) con le indicazioni geografiche o delle denominazioni di origine attraverso l'eliminazione o l'aggiunta di elementi costitutivi marginali.

In entrambi i casi si richiede la *creazione di una "controfigura"* del segno autentico, esigendosi quindi una somiglianza di grado assai elevato, che va dall'**identità** (*usurpazione*) alla **creazione** di un segno *imitante* quello originale nel complesso dei suoi elementi essenziali, sebbene presenti anche caratteri autonomi [Cass., Sez. III, 10.10.2019, n. 49889; AIPPI, 2; VACCARI, GUALTIERI, CATIZZONE, 15].

Ai fini della sussistenza di queste condotte, non è necessario che le IG e DO siano *idonee* a indurre in *errore* il consumatore in ordine alla reale provenienza geografica del prodotto recante il segno contraffatto o alterato, non essendo richiesta neppure una effettiva *potenzialità* in tal senso. Viene in rilievo solamente la qualità oggettiva del risultato dell'azione illecita: l'astratta attitudine del segno contraffatto *ex ante* ad essere confuso con il prodotto originale (così, rispetto alla contraffazione dei marchi, AIPPI, 3).

5.2. L'art. 517-quater comma 2 c.p. – Quanto alla fattispecie criminosa del comma 2, ivi sono tipizzate diverse condotte afferenti la **successiva fase di commercializzazione** del prodotto agro-alimentare contraffatto o alterato:

– l'*introduzione nel territorio dello Stato*, che si sostanzia nell'importazione (come negli artt. 453 comma 1 n. 3 c.p., 459 comma 1, 474 comma 1 c.p.);

– la *detenzione per la vendita* (prodromica rispetto alle altre condotte ma qui già costituente reato), da intendersi a titolo **oneroso** desumibile dalle modalità concrete;

– la *messa in vendita con offerta diretta ai consumatori*, che esclude la rilevanza della mera giacenza in magazzino [MANCA, 46];

– la *messa comunque in circolazione*, comprensiva residualmente di tutte le ipotesi di immissione sul mercato con modalità diverse dal commercio ed anche a titolo gratuito (come nell'art. 474 comma 2 c.p.).

Trattandosi di note verbali *alternative*, la cui eventuale contestuale realizzazione non dà vita ad una pluralità di reati, bensì ad un'unica violazione della norma incriminatrice.

In dottrina si è sottolineato che le condotte qui sanzionate, a differenza di quelle del comma 1, erano in larga parte già punibili in base al più generico reato di vendita di prodotti con segni mendaci (art. 517 c.p.) oppure, limitatamente al caso in cui la denominazione o l'indicazione falsa fosse italiana, in

base a quello di false o fallaci indicazioni di provenienza od origine di cui all'art. 4 comma 49 legge n. 350/2003. Pertanto, la sopravvenuta scelta di incriminarle autonomamente a questo titolo di reato rifletterebbe la volontà del legislatore del 2009 di reprimere più severamente ogni forma di commercializzazione di beni di consumo contraffatti, quali gli alimenti provenienti dall'attività agricola: in questo caso, infatti, oltre alla fiducia dei consumatori, sarebbe essere messo a rischio l'ulteriore bene della salute [MADEO, 17 s.; FIANDACA, MUSCO, 685].

Le condotte del comma 2 hanno ad oggetto «i medesimi prodotti [agroalimentari] con denominazioni **contraffatte**».

La formulazione legislativa è **infelice** perché fa riferimento soltanto ai prodotti *contraffatti* e non anche a quelli *alterati*, con ciò dando luogo ad un'**asimmetria** rispetto alle corrispondenti condotte del comma 1. Volontaria o involontaria che sia stata l'omissione, potrebbero porsi problemi di costituzionalità per **irragionevolezza della fattispecie**, ex art. 3 Cost. [(b) PESCE, 351; D'ANDREA, 932], poiché il rispetto del lessico normativo e dei principi di tassatività e frammentarietà imporrebbero di ritenere non punibili le condotte del comma 2 laddove le indicazioni o le denominazioni siano solo **alterate**.

Un "soccorso" interpretativo potrebbe trarsi dalla definizione unionale di «*merci contraffatte*» individuate, ai sensi dell'art. 2 punto 5 lett. *b*) reg. (CE) n. 608/2013 in quelle «oggetto di un atto che viola un'indicazione geografica nello Stato membro in cui si trovano e su cui sia stato apposto un nome o un termine protetto rispetto a tale indicazione geografica o che sono descritte da tale nome o termine». Data l'ampiezza della nozione, potrebbe ricomprendersi per questa via ermeneutica "eurounitariamente" orientata il riferimento omissivo ai prodotti alterati; diversamente opinando, dovrebbe concludersi per una ridotta sfera di operatività della fattispecie *in parte qua*.

Certamente ambigua e foriera di successive speculazioni esegetiche è, infine, l'assenza di un'espressa clausola di esclusione della responsabilità in caso di **concorso** tra le condotte considerate al primo ed al comma 2. Secondo taluni, dovrebbe ritenersi che i fatti del primo assorbano fenomenicamente quelli del comma 2 [MANCA, 49; LOMBARDO, 625].

5.3. Nesso psichico. – In punto di elemento psicologico, mentre le condotte del comma 1 sono punite a titolo di **dolo generico**, consistente nella *consapevolezza* e *volontarietà* della contraffazione o alterazione delle DOP o IGP agro-alimentari, quelle del comma 2 esigono il **dolo specifico**, costituito dal *fine di trarne profitto*: fine che non corrisponde, semplicisticamente, alla formula «*a scopo di lucro*» perché potrebbe essere rappresentato anche da un vantaggio non economico (ad es. *captatio benevolentiae*).

Il richiesto dolo specifico potrebbe essere escluso nel caso in cui il distributore dell'alimento contraffatto agisca al di fuori del circuito commerciale e lon-

tano da ogni corrispettivo economico (ad es. distribuzione a popolazioni indigenti a scopo di beneficenza) [(b) PESCE, 352].

La diversa configurazione del nesso psichico nei due commi – oltre a confermare la natura autonoma dei due reati – è coerente con la **diversità ontologica** delle fattispecie di reato tipizzate, **scalarmente**, nei due commi: data la “distanza” delle condotte *diffusive* del comma 2 rispetto all’episodio-base del comma 1, il legislatore del 2009 ha inserito, in funzione di *ulteriore offesa*, il dolo specifico di profitto, in modo da “compensare” questa lontananza autoriale dal fatto contraffattivo con un’**ulteriorità finalistica direzionata psichicamente** su un obiettivo di profitto non richiesto oggettivamente [(b) NATALINI, 548].

Da notare che nell’ipotesi del comma 2 si presuppone sempre la **consapevolezza** da parte del reo della **precedente contraffazione o alterazione** ad opera di *altro* soggetto, nonché la **coscienza** della provenienza della merce da un **precedente episodio delittuoso** di contraffazione avvenuto in altro ambito territoriale.

In entrambe le fattispecie è richiesta la consapevolezza (o conoscibilità) in capo all’agente che i segni identificativi dei prodotti agro-alimentari sono stati (precedentemente) **registrati** nelle forme di legge o comunque ricevono tutela dalle leggi nazionali o internazionali [CARINGELLA *et al.*, 806].

6. Profili sanzionatori e circostanziali. Confisca e responsabilità dell’ente.

La comminatoria edittale è unica per entrambe le fattispecie ed è fissata solo nei limiti massimi: è prevista la **reclusione** (da quindici giorni: art. 23, comma 1, c.p.) **fino a due anni e la multa** (da 50 euro: art. 24 comma 1 c.p.) **fino a euro 20.000**.

I livelli sanzionatori consentono l’applicabilità degli istituti “deflattivi” della messa alla prova (art. 168-*bis* c.p.) e della particolare tenuità del fatto (art. 131-*bis* c.p.).

Quanto al **regime circostanziale**, il legislatore del 2009 è sembrato essersi reso conto della contiguità del fenomeno contraffattivo con la realtà di criminalità organizzata introducendo all’**art. 517-*quinquies* c.p.** una inedita **circostanza attenuante speciale (e ad effetto speciale)** riguardante condotte del reo *post delictum* di collaborazione con l’Autorità giudiziaria e di polizia.

L’art. 517-*quinquies* c.p. prevede la **diminuzione** delle pene previste dagli artt. 517-*ter* e 517-*quater* c.p. **dalla metà a due terzi** a favore dei “dissociati” che si adoperano per aiutare concretamente l’Autorità giudiziaria o di polizia nell’azione di contrasto degli stessi delitti di cui agli artt. 517-*ter* e 517-*quater* c.p., nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione e la cattura dei concorrenti, ovvero per la individuazione degli

strumenti occorrenti per la commissione dei delitti in questione o dei profitti conseguiti.

A tutt'oggi non si conosce pratica applicazione di questa previsione.

Passando alle **circostanze aggravanti speciali**, l'erroneo richiamo contenuto nel comma 3 dell'art. 517-*quater* all'«*art. 474-ter comma 2*» – in luogo del **comma 1** – impedisce *a rigore* l'applicazione della **circostanza (speciale e ad effetto speciale)** dell'aver commesso il fatto «in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi ed attività organizzate». Si tratta di un evidente **scordinamento legislativo** conseguente alle modifiche intervenute nel corso dell'iter parlamentare [D'ANDREA, 929] – peraltro sfuggito alla gran parte della dottrina e della manualistica – poiché il comma testualmente richiamato riguarda le diverse (ed incompatibili) condotte integranti il delitto di contraffazione di marchi punito dall'art. 474 comma 2 c.p. Trattandosi all'evidenza di rifiuto, potrebbe “traslarsi” in via interpretativa l'improprio richiamo sul comma 1 dell'art. 473-*ter* c.p. in nome del principio di **conservazione del dato giuridico**, posto che – diversamente argomentando – il tipizzato rinvio sarebbe impraticabile per **incompatibilità strutturale**. Questa sembrerebbe l'unica possibilità – a meno di non esigere un intervento legislativo correttivo – per rendere applicabile l'aggravante in esame, assai utile per fronteggiare efficacemente i “trafficienti” di alimenti allorché, pur agendo in modo **organizzato o sistematico**, non facciano parte di un'associazione per delinquere o di cui non si riesca a provare l'appartenenza ad un sodalizio criminoso. Infatti questa originale circostanza ritaglia, tra il fenomeno associativo (art. 416 c.p.) e quello concorsuale (art. 110 c.p.), un distinto ed autonomo ambito applicativo al cospetto di fatti contraffattivi commessi nel contesto di vendite **reiterate** o di messa in circolazione di prodotti in rete distributive all'uopo costituite in maniera **sistematica ed organizzata** [INFANTE, 253]: fatti che meritano, evidentemente, una più intensa risposta repressiva perché già a livello criminologico appaiono di diverso spessore rispetto alla sommatoria dei singoli episodi. Tuttavia, trattandosi di interpretazione *contra litteram legis* dagli **effetti in malam partem**, deve ritenersi preclusa all'interprete penale.

In forza dei richiami contenuti nel comma 3, è applicabile altresì la **confisca obbligatoria** che, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 240 c.p., consente l'ablazione non soltanto del prezzo, ma anche delle **cose** che servirono o furono destinate a commettere i delitti e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, a chiunque appartenenti (art. 474-*bis* comma 1 c.p.) [cfr. Cass., Sez. III, 10.1.2012, n. 7673].

Seguendo una linea di tendenza ormai diffusa nella recente legislazione per il contrasto alle moderne forme di criminalità anche organizzata, è autorizzata, in caso di condanna (anche) per questo delitto, la **confisca per equivalente** di beni di cui il reo abbia la disponibilità di valore corrispondente al profitto del reato (art. 474-*bis* comma 2 c.p.).

Inoltre, ai sensi dell'art. 240-*bis* c.p. la confisca di valori di sospetta prove-

nienza, di cui il reo non sia in grado di giustificare la provenienza e che siano sproporzionati al reddito dichiarato o alla propria attività, è estesa anche all'associazione per delinquere finalizzata alla commissione del delitto di cui all'art. 517-*quater* c.p.

Sul paradigma dei reati di criminalità organizzata è altresì prevista la **destinabilità dei beni mobili registrati** sequestrati nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria per la repressione, tra l'altro, dell'art. 517-*quater* c.p., alle forze di polizia che ne facciano richiesta, per finalità di polizia, di giustizia, di tutela ambientale o di protezione civile.

Sulla stessa moderna linea di contrasto mirato alle moderne forme di contraffazione in contesto d'impresa si colloca l'importante previsione della **responsabilità "amministrativa" degli enti** in relazione alla commissione dei **delitti contro l'industria e il commercio**, tra cui il reato in disamina [art. 25-*bis*.1 comma 1 lett. *a*) d.lgs. n. 231/2001], con applicazione della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (v. CUPELLI, *infra*, cap. X).

L'estensione della responsabilità *de societate* al titolo delittuoso in esame denota la **volontà politico-criminale** di contrastare, scoprire e reprimere con particolare rigore le contraffazioni e le violazioni di diritti di proprietà industriali commesse in forma associata o in contesto societario [LOMBARDO, 620], ambito criminologico d'elezione, trattandosi di **forme di criminalità economica** in relazione alle quali la responsabilizzazione penal-amministrativa dei soggetti collettivi appare senz'altro più efficace e stigmatizzante, nel senso che il moderno "armamentario" del "Sistema 231" funge da formidabile succedaneo – *rectius*: da "**amplificatore**" – dei vetusti e deboli strumenti (peraltro meramente repressivi) tuttora previsti a carico delle persone fisiche [(a) NATALINI, 50].

7. Prospettive *de iure condendo*.

In prospettiva *de iure condendo*, l'art. 12 comma 1 d.d.l. **A.C. 2427** – d'iniziativa governativa, allo stato in fase di discussione parlamentare alla Camera dei deputati – nel contesto del riordino organico della disciplina penale in materia di frodi agro-alimentare, propone l'abrogazione dell'art. 517-*bis* c.p.; contestualmente all'art. 2 propone l'inserimento in seno all'inedito **art. 518-*octies* c.p.** di quattro nuove **ipotesi aggravatrici speciali** applicabili ai novelli reati di **frode nel commercio di alimenti** (art. 517-*sexies*) e di **commercio di alimenti con segni mendaci** (art. 517-*septies*):

1. se le condotte attengono alla denominazione di origine o all'indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti:

«La prima riguarda le condotte che attengono a prodotti o ingredienti che

hanno denominazione di origine o indicazione geografica protetta. La previsione di un'apposita aggravante con questo contenuto risponde allo scopo di distinguere questo concetto da quello, di minore portata, della mera provenienza, per valorizzare il fatto che in questi casi si è in presenza di prodotti che costituiscono un'espressione della cultura tradizionale dei luoghi di provenienza» [*Relazione al d.d.l. A.C. 2427*];

2. se i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza:

«La seconda aggravante riguarda le modalità di realizzazione delle frodi, che sono spesso commesse mediante condotte falsificatorie di “copertura” cartolare, cioè mediante la redazione (o l'utilizzo) di falsi documenti di trasporto da esibire in caso di eventuale controllo agli organi di polizia ovvero di false dichiarazioni all'organismo di vigilanza (quali, ad esempio, le dichiarazioni destinate a confluire nel Sistema informativo agricolo nazionale). In tal modo si sanzionano condotte di falso materiale o ideologico che, altrimenti, non avrebbero rilievo penale, senza però intervenire direttamente sulle disposizioni di settore e, quindi, senza introdurre alcun aggravio burocratico o variazione delle modalità dei controlli per chi opera regolarmente. La *ratio* dell'aggravante è rappresentata dalla maggiore insidiosità della condotta così realizzata che, evidentemente, denota una particolare scaltrezza criminale nell'attività di falsificazione» [*Relazione al d.d.l. A.C. 2427*];

3. se l'alimento è falsamente presentato come biologico:

«Con la terza circostanza aggravante si prevede l'aggravamento della sanzione nel caso di frodi realizzate simulando la produzione “biologica” senza il rispetto delle disposizioni specifiche di settore. Si tiene, infatti, conto dell'esistenza di specifici obblighi, metodologie e controlli da rispettare per poter presentare l'alimento come “prodotto biologico” e dell'importanza assunta sul mercato da tale tipo di produzioni, non a caso interessate da recenti e frequenti condotte delinquenziali. La norma è pertanto volta a perseguire le frodi che simulano una produzione biologica, oggetto dei regolamenti (UE) n. 848/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30.5.2018, e 889/2008 della Commissione, del 5.9.2008, senza il rispetto delle disposizioni specifiche di settore, il cui controllo è affidato a organismi privati di certificazione accreditati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» [*Relazione al d.d.l. A.C. 2427*];

4. se i fatti sono di particolare gravità in ragione del grado di nocività o della quantità dell'alimento:

«La quarta e ultima fattispecie aggravante ha ad oggetto i fatti connotati da particolare gravità, che si è inteso raccordare alla presenza di specifici elementi individuati nel grado di nocività del prodotto o nella sua quantità. Si è ritenuto, a questo riguardo, di modificare l'originaria, contestata proposta della citata Commissione, che faceva riferimento a «*condotte commesse nell'ambito e nelle forme del commercio all'ingrosso e della grande distribuzione*», in quanto tale in-

dicazione avrebbe potuto introdurre disparità irragionevoli pur in presenza di condotte con il medesimo grado di lesività per il bene giuridico tutelato, dipendendo la sanzione solo dalle dimensioni dell'operatore. Con la formulazione individuata, invece, vengono indicati al giudice come elementi sintomatici della gravità del fatto aspetti attinenti alla concreta dimensione del fenomeno accertato, per grado di nocività o per quantità del prodotto» [*Relazione al d.d.l. A.C. 2427*].

Il concorso di due o più circostanze, tra quelle sopra elencate, comporta un aumento di pena da un terzo alla metà.

Il proposto regime circostanziale recepisce in parte l'elaborato della Commissione Caselli, che pure aveva suggerito un nuovo catalogo di circostanze abbinato ai reati di frode in commerci odi alimenti – composto da tre **circostanze aggravanti speciali** – allo scopo di eliminare ogni **duplicazione e/o stratificazione normativa rispetto al vigente art. 517-*quater*** c.p. e, al contempo, di tener conto delle nuove **esigenze politico-criminali** [QUARANTA, 427].

Nel Capo III dedicato alle **pene accessorie comuni** ai Capi precedenti, il d.d.l. contempla l'innesto del nuovo **art. 518-*bis*** in materia di **sanzioni interdittive o sospensive** e del nuovo **art. 518-*ter*** in materia di confisca obbligatoria o per equivalente.

In particolare, il **comma 1 del venturo art. 518-*bis*** prevede le pene accessorie dell'**interdizione dalla professione** (art. 30 c.p.) e del **divieto di ottenere provvedimenti di carattere autorizzatorio, concessorio o abilitativo** o di **accedere a contributi o finanziamenti di fonte pubblica**, per lo svolgimento di attività imprenditoriali. Attingendo alle omologhe sanzioni accessorie previste dal vigente art. 13 legge n. 9/2013 (in funzione di contrasto delle frodi nel settore degli oli di oliva), l'obiettivo qui perseguito è quello di contrastare attività illecite celate sotto l'apparenza di un'impresa legale (v. NATALINI, *infra*, cap. XV, § 3). Dette pene accessorie sono previste in relazione alle condanne per i delitti di: agropirateria (nuovo art. 517-*quater*.1); associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso (artt. 416 e 416-*bis* c.p.) finalizzate a commettere delitti contro il patrimonio agroalimentare (nuovo Capo II-*bis*); contraffazione di alimenti a denominazione protetta (nuovo art. 517-*quater*: v. *infra*), purché ricorra, in concreto, una delle circostanze aggravanti di cui al nuovo art. 518-*octies* [v. *supra*].

Il **comma 2 del proposto art. 518-*bis*** prevede, in relazione alle condanne per i suddetti delitti (con eccezione della contraffazione di alimenti a denominazione protetta) la **possibilità** per il giudice di disporre:

– la **chiusura temporanea** da uno a dodici mesi dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso, se è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica;

– la **chiusura definitiva** dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consenta lo svolgimento

dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso, qualora ravvisi entrambe le condizioni indicate (particolare gravità e recidiva specifica).

Viene qui trasfuso l'analogo contenuto accessorio del comma 2 dell'**art. 517-bis c.p.** [v. *supra*, § 2], oggetto di coeva **abrogazione** da parte della riforma in discussione.

Lo stesso art. 2 del d.d.l. intende poi modificare, a partire dall'intestazione, l'**art. 517-quater c.p.** onde renderlo più adeguato alle esigenze di repressione dei fenomeni di «**contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agro-alimentari**» (nuova *rubrica legis*), puniti più severamente con la **reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro**. Secondo i propositi del riformatore, la riscrittura si incentrerebbe sulla **protezione del segno** che contraddistingue la denominazione o l'indicazione geografica in ragione del fatto che l'interesse protetto attiene ai segni identificativi di prodotti che sono tutelati in quanto espressione di valori rilevanti come la comunità dei produttori locali, trattandosi di alimenti che costituiscono un'espressione della cultura tradizionale dei luoghi di provenienza.

Immutato il comma 1 (a parte la nuova comminatoria edittale e la rubrica), il proposto comma 2 incrimina: «chiunque, al fine di trarne profitto, **introduce nel territorio dello Stato, in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, somministra, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione** alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate». La riformulazione intende **anticipare e ampliare** il fronte di tutela penale incriminando anche le **condotte prodromiche** all'immissione nel mercato.

Esattamente come suggerito nel 2015 dalla Commissione Caselli si lascia, poi, volutamente al di fuori del novero delle condotte incriminate le ipotesi di mera **evocazione** e di **usurpazione**, talora accostate alla contraffazione, ma in realtà connotanti semmai azioni riconducibile nell'ambito delle condotte di frode (che il d.d.l. propone di sussumere sotto i nuovi artt. 517-*sexies* e 517-*septies*). «A tal proposito, la Commissione ritiene che la "evocazione" non sia una condotta che possa essere definita con certezza, senza ulteriori specificazioni, e neppure una condotta il cui risultato sia quello di creare un alimento che, nell'intenzione del produttore/commerciante, debba essere effettivamente confuso con quello regolare. Si tratta di un'espressione che compare (insieme a quella di "usurpazione") più volte nella normativa extra-penale sulla tutela della provenienza di cui al reg. (UE) del 21.11.2012, n. 1151 ([...] sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari). In ottemperanza a queste previsioni, il d.lgs. 19.11.2004, n. 297 [...] distingue, imponendo sanzioni amministrative di diversa entità, tra il caso in cui la denominazione protetta sia "usurpata, imitata od evocata" ed il caso di false indicazioni sulla denominazione protetta dell'alimento (per questa ultima ipotesi la sanzione amministrativa è più grave).

L'usurpazione (condotta che va intesa quale produzione di bene conforme ma in difetto di autorizzazione) è, invece, una condotta rilevante per la tutela dei marchi, per il carattere privato dell'interesse del titolare, ma non nel caso della denominazione protetta, in cui la "esclusiva" non è a favore del privato; inoltre, tutelando la denominazione protetta anche direttamente il consumatore, l'usurpazione in sé non è tale da provocare inganno, né danno.

Si ritiene [...] che le condotte di alterazione e contraffazione, come inserite nelle originali previsioni degli articoli – tra gli altri – 473 e 517 c.p., attengano alla effettiva confusione tra il prodotto/marchio "vero" e quello "falso", mentre le altre condotte (imitative-evocative) riguardano una forma di concorrenza parasitaria, ovvero una condotta radicalmente diversa da quella consistente nel creare una situazione di confusione tra prodotti e determinare così l'errore del consumatore. Per tale ragione, essa è esclusa dall'ambito del nuovo art. 517-*quater* c.p.». [*Linee guida Commissione Caselli*, in (b) MASINI, 116].

Abrogato il comma 3 dell'art. 517-*quater*, il successivo viene mantenuto continuandosi a subordinare la punibilità del fatto all'osservanza «delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari».

Complessivamente l'intervento riformatore – che prevede anche l'abrogazione dell'art. 517-*ter* c.p. e, in ottica di maggior coerenza sistematica, la ricollocazione dei suoi contenuti normativi nell'ambito della tutela della pubblica fede (artt. 473 e 474 c.p.) – mira a razionalizzare la protezione di quelle forme peculiari di privativa che contraddistinguono il settore alimentare e sono strettamente correlate alla protezione della qualità dei prodotti attraverso la loro riconducibilità a un'**area geografica** e/o a una **filiera** espressione di una tradizione produttiva ritenuta meritevole di protezione dall'ordinamento nazionale e comunitario [MENARDO, 18].

Come già a legislazione vigente, ai fini del perfezionamento del riformulato reato, sarebbe sufficiente la contraffazione in sé, non essendo necessaria la dimostrazione dell'idoneità delle condotte a trarre in errore il consumatore, il che confermerebbe che l'interesse protetto non è (o non è solo) quello proprio del privato, quanto la tutela del mercato nel suo complesso [MENARDO, 18].

Bibliografia.

ALBISINNI, *Prodotti alimentari o agroalimentari? Il T.A.R. del Lazio, giudice del mercato e law maker, smentisce il MIPAAF e l'AGCM* (nota a T.A.R. Lazio-Roma, Sez. II-ter, 17.7.2013, n. 7195), in *Riv. dir. alim.*, 2013, 3, 43; AIPPI (gruppo di studio Diritto Penale IP), *Annotazioni in materia di diritto penale industriale: il concetto di contraffazione nel diritto penale vivente*, in www.sistemapenale.it, 21.2.2020; D'ANDREA,

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (a cura di), *Trattato di diritto penale. Parte speciale. V, I delitti contro la fede e l'economia pubblica*, Torino, 2010, 934; BENELLI, *La riforma della disciplina sanzionatoria in materia agro-alimentare*, in *Riv. dir. trim. dir. pen. ec.*, 2000, 227; BERNARDI, *Riforma del sistema sanzionatorio in materia di alimenti*, in *Leg. pen.*, 2001, 710; BRICCHETTI, PISTORELLI, *Commento alla legge 23 luglio 2009, n. 99*, in *Guida dir.*, 2009, 37, 18; CASTRONUOVO, *Depenalizzazione e modelli di riforma penale: il "paradigma" del sistema di illeciti in materia di alimenti*, in *Ind. pen.*, 2001, 295; CICCARELLI, *I segni figurativi suscettibili di evocare una DOP alla luce della nozione di "consumatore medio"*, in *www.giustiziacivile.com*, 22.1.2020; (a) CINGARI, *Il controllo penale della contraffazione: strumenti esistenti e prospettive di riforma*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2007, 713; (b) CINGARI, *Il contrasto alla contraffazione: evoluzione e limiti dell'intervento penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 1064; (c) CINGARI, *Verso il rafforzamento della tutela penale dei marchi e dei segni distintivi?*, in *Leg. pen.*, 2009, 617; (d) CINGARI, *Commento agli artt. 15, 16 e 17 della legge 23 luglio 2009, ivi*, 621; CONSULICH, *La pena e il confine. La repressione delle abusive indicazioni di provenienza geografica tra diritto penale e libero mercato*, in AIDA – *Annali italiani del diritto d'autore della cultura e dello spettacolo*, 2016, 128; CORRERA, *La difesa del consumatore dalle frodi in commercio*, Milano, 2002, 398; CORTASSA, *Il rispetto del disciplinare da parte del rivenditore*, in *Riv. dir. alim.*, 2016, 28; DELLA CANANEA, *I procedimenti amministrativi composti dell'Unione europea*, in BIGNAMI, CASSESE (a cura di), *Il procedimento amministrativo nel diritto europeo*, Milano, 2004, 307; DE GIOIA, GARGIULO, GRAZIANO, *La depenalizzazione dei reati minori nel decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999 n. 205*, Padova, 2000, 54; DI GIOVINE, *Il contenuto della legge 25 giugno 1999, n. 205*, in LATTANZI, LUPO (a cura di), *Depenalizzazione e nuova disciplina dell'illecito amministrativo*, 2001; (a) DONINI, *Il Progetto 2015 della Commissione Caselli. Sicurezza alimentare e salute pubblica nelle linee di politica criminale della riforma dei reati agroalimentari*, in *Dir. agroalim.*, 2016, 207; (b) DONINI, *La riforma dei reati alimentari: dalla precauzione ai disastri. Per una modellistica pentapartita degli illeciti in materia di salute e sicurezza alimentare*, in BISCOTTI, LAMARQUE (a cura di), *Cibo e acqua. Sfide per il diritto contemporaneo. Verso e oltre Expo*, Torino, 2015, 21; (c) DONINI, *Reati di pericolo e salute pubblica. Gli illeciti di prevenzione alimentare al crocevia della riforma penale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2013, 44 (e in FOFFANI, DOVAL PAIS, CASTRONUOVO (a cura di), *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione, repressione*, Milano, 2014, 615); EBNER, *Sub art. 517-bis*, in LATTANZI, LUPO (diretto da), *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, X (artt. 453-555), Milano, 2011, 922; FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale, I*, Bologna, 2012, 685; FLORA, *Commento (al d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 205)*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, 314; FLORIDIA, *Le nuove norme in tema di proprietà industriale*, in *Dir. ind.*, 2009, 463; FRIGNANI, *Le nuove norme in tema di proprietà industriale*, in *Dir. ind.*, 2011, 10; (a) GERMANÒ, *Il marchio geografico nel settore agricolo*, in *Dir. agr.*, 1994, 338; (b) GERMANÒ, *Situazioni giuridiche protette con riguardo alla localizzazione geografica della produzione: il marchio geografico ed il marchio regionale di qualità*, in *Dir. giur. agr. e amb.*, 1996, 662; GIARDA, *Ridisegnato il perimetro della tutela penale dei diritti di proprietà industriale*, in *Corr. mer.*, 2009, 1057; GUALTIERI, *Sub artt. 517-517-quinquies*, in DOLCINI, MARINUCCI (diretto da), *Codice penale commentato*, II, Milano, 2015, 2566; INFANTE, *La confisca, le circostanze*

speciali e la pena accessoria per i delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p. (artt. 474 bis, 474 ter, 474 quater e 475), in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (a cura di), *Trattato di diritto penale. Parte speciale. I Delitti contro la fede e l'economia pubblica*, cit., 253; LOMBARDO, *Usurpazione di titoli di proprietà industriale e contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*, in *Dig. disc. pen.*, Agg., Torino, 2013, 619; LUCIFERO, *La comunicazione simbolica nel mercato alimentare: marchi e segni del territorio*, in COSTATO, GERMANÒ, ROOK BASILE (a cura di), *Trattato di diritto agrario*, Torino, 2011, 386; MADEO, *Lotta alla contraffazione: modifiche agli artt. 473 e 474 c.p. e nuovi delitti*, in *Dir. pen. proc.*, 2009; MANCA, *La tutela penale della proprietà industriale e della struttura produttiva italiana*, Padova, 2009; MASI, *Il marchio collettivo*, in MARASÀ, MASI, OLIVIERI, SPADA, SPOLIDORO, STELLA RICHTER (a cura di), *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, 91; MARENGLI, *Brevi note a margine della riforma del diritto penale industriale*, in *Dir. ind.*, 2009, 463; (a) MASINI, *Corso diritto alimentare*, Milano, 2015, 250; (b) MASINI, *Apunti sulla riforma dei reati in materia agroalimentare*, Bari, 2015; MAZZA, *Vendita di formaggi con denominazione di origine protetta e frode nell'esercizio del commercio*, in *Dir. giur. agr.*, 2010, 113; MENARDO, *Prospettive di riforma dei reati agroalimentari, rischio penale d'impresa e responsabilità degli enti. Brevi osservazioni al D.D.L. S n. 283 della XVIII Legislatura (progetto della Commissione Caselli)*, in *Giur. pen. web*, 2020, 4; (a) NATALINI, *231 e industria agroalimentare. Diritto penale del cibo e responsabilità delle persone giuridiche*, Pisa, 2017; (b) NATALINI, *Primo collaudo in Cassazione del delitto di contraffazione di DOP e IGP agroalimentari: una norma-simbolo rimasta in stand-by*, in *Dir. agroalim.*, 2016, 525; (c) NATALINI, *Contraffazione di DOP o IGP agroalimentari, tra processo e sostanza: «doppiabilità» del sequestro e rilevanza penale (anche) della violazione del disciplinare*, in *Dir. agroalim.*, 2020, 455; (d) NATALINI, *Irripetibilità dei rilievi fotografici allegati ai verbali di p.g.: quali ricadute sulla prova dei reati alimentari?* in *Dir. agroalim.*, 2019, 343; NICOLUCCI, *La tutela penalistica dell'olio di oliva: un concorso apparente di norme*, in *Dir. giur. agr.*, 2003, 575; (a) PACILEO, *Il diritto degli alimenti*, Padova, 2003; (b) PACILEO, *L'origine dei prodotti agroalimentari generici e la sua tutela sanzionatoria*, in *Dir. agroalim.*, 2017, 402; (a) PESCE, *L'aggravante del fatto avente ad oggetto alimenti o bevande*, in G. FORNASARI (a cura di), *Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio*, VIII, Napoli, 2015, 336; (b) PESCE, *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale*, in FORNASARI (a cura di), *Trattato di diritto penale. Parte speciale. Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio*, cit., 340; PRETE, *La tutela dei prodotti nazionali di qualità tra DOP, IGP e cc.dd. marchi di qualità*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, 158; QUARANTA, *I reati agroalimentari, fra valide proposte di riforma e insidie politiche*, in *Amb. & svil.*, 2016, 425 (prima parte) e 511 (seconda parte); RONCAGLIA, *La nuova tutela penale dei titoli di proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2010, 195; RUGGIERO, *Circostanza aggravante (art. 517 bis)*, in CADOPPI, CANESTRARI, MANNA, PAPA (a cura di), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, V, Torino, 2010, 918; SANGIORGIO, MUSSO, *La tutela penal-industriale dopo la riforma del 2009*, in *Corr. mer. (Le rassegne)*, 2011, 2, 41; TRAPÉ, *I segni del territorio: profili giuridici delle indicazioni di origine dei prodotti agroalimentari tra competitività, interessi dei consumatori e sviluppo rurale*, Milano, 2012; (a) TUMMINELLO, *Verso un diritto penale geneticamente modificato? A proposito di un recente progetto di riforma dei reati agroalimentari*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2016, 239; (b) TUMMINELLO, *Sicurezza alimentare e diritto penale: vecchi e*

nuovi paradigmi tra prevenzione e precauzione, in *Dir. pen. contemp.-Riv. trim.*, 2013, 272; (c) TUMMINELLO, *Brevi note su modelli di eterointegrazione penale e normativa U.E. in materia agroalimentare: tecniche di rinvio e 'linguaggi' europei*, in AA.VV., *Diritto penale degli alimenti*, cit., 133; VACCARI, GUALTIERI, CATIZZONE, *La protezione delle indicazioni geografiche: la nozione di evocazione*, in *Riv. dir. alim.*, 2017, 15.

TRATTATO TEORICO | PRATICO
DI DIRITTO PENALE

Nuova serie

diretto da FRANCESCO PALAZZO, CARLO ENRICO PALIERO, MARCO PELISSERO

ILLECITI PUNITIVI IN MATERIA AGRO-ALIMENTARE

a cura di

ALBERTO GARGANI



G. GIAPPICHELLI EDITORE | TORINO

 amiaLibreria

TRATTATO TEORICO | PRATICO
DI DIRITTO PENALE

diretto da FRANCESCO PALAZZO, CARLO ENRICO PALIERO, MARCO PELISSERO

Nuova serie – XIV

ILLECITI PUNITIVI IN MATERIA AGRO-ALIMENTARE

a cura di

ALBERTO GARGANI



G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO

© Copyright 2021 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100
<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-921-3856-8
ISBN/EAN 978-88-921-9523-3 (ebook - pdf)

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Indice sommario

	<i>pag.</i>
Autori	XXI

Parte Prima **Profili di carattere generale**

Capitolo I **L'evoluzione del diritto punitivo nel settore agro-alimentare**

(A. Gargani)

1.	Il dualismo delle direttrici di tutela	3
1.1.	Linee di tendenza	6
2.	La tutela multilivello della salute umana in ambito agro-alimentare	7
2.1.	L'assetto antecedente gli interventi di depenalizzazione	8
2.2.	Il quadro sanzionatorio conseguente agli interventi di riforma del 1981 e del 1999	9
2.3.	La tutela della salute in ambito alimentare tra criticità di sistema e realtà punitiva	11
3.	Frodi in commercio di prodotti agro-alimentari	13
3.1.	Gli interventi di riforma volti al rafforzamento e all'estensione della tutela	14
3.2.	Criticità del sistema sanzionatorio: esigenze di razionalizzazione e di coordinamento sistematico	18
4.	Progetti di riforma (cenni)	19
	<i>Bibliografia</i>	20

Capitolo II
Gli illeciti alimentari tra diritto europeo
e ordinamento punitivo interno

(E. Mazzanti)

1.	Introduzione	25
2.	Materia alimentare e diritto dell'UE. Il diritto primario	26
3.	L'evoluzione del diritto derivato	27
	3.1. Il regolamento sulla sicurezza alimentare	29
	3.1.1. Il c.d. pacchetto igiene e la disciplina sui controlli	31
	3.2. Le fonti di tutela del diritto all'informazione sugli alimenti	33
	3.2.1. <i>Segue</i> : origine e provenienza dell'alimento	35
4.	L'influenza del diritto alimentare europeo sul diritto punitivo interno	36
	4.1. <i>Ius conditum</i>	37
	4.2. <i>Ius condendum</i>	42
	4.2.1. Il sistema europeo di lotta alle frodi alimentari	44
5.	Prospettive di riforma. Rinvio	45
	<i>Bibliografia</i>	46

Capitolo III
La privatizzazione delle fonti:
criteri di autonormazione e di autocontrollo

(V. Mongillo)

1.	Le diverse cause e anime dell'autonormazione nel diritto penale	49
2.	Tipologie di autonormazione	52
3.	“Autonormazione” e “meta-regolazione” nel settore alimentare	56
	3.1. Standardizzazione privata e autoregolazione tecnica	57
	3.2. Meta-regolamentazione sovranazionale	58
	3.2.1. Meta-regolazione nazionale. Il recepimento delle procedure europee di sicurezza alimentare tra <i>hard law</i> e <i>soft law</i>	64
	3.3. L'esperienza d'oltreoceano: l' <i>U.S. Food Safety Modernization Act 2011</i>	65
4.	Autoregolazione penal-preventiva e responsabilità delle società per i reati alimentari	66
	<i>Bibliografia</i>	69

Capitolo IV

Tecniche di tutela e principio di precauzione

(D. Castronuovo)

1. Premesse: pluralità di direttrici e livelli di tutela; difficoltà di ricostruzione sistematica	73
2. Sicurezza alimentare e modelli di prevenzione dei rischi: modelli autorizzativi, eterocontrollo, autocontrollo (rinvio)	76
3. Tecniche di tipizzazione: cenni sulle forme di rinvio normativo e sul loro significato in termini di paradigmi di tutela	77
4. Forme di anticipazione della tutela della salute, tra codice e leggi speciali: dal pericolo comune agli illeciti di rischio	78
4.1. La differenziata struttura offensiva delle fattispecie delittuose e contravvenzionali	82
5. Dalla prevenzione alla precauzione	85
5.1. Incriminazioni espressione del paradigma preventivo	89
5.2. Incriminazioni – o derive applicative – espressione del paradigma precauzionale	91
<i>Bibliografia</i>	94

Capitolo V

Soggetti attivi e posizioni di garanzia

(E. Mazzanti)

1. Il soggetto attivo dell'illecito alimentare	99
1.1. La definizione europea di “impresa alimentare” e di “operatore del settore alimentare”	100
1.2. Prospettive di riforma	102
2. Evoluzione del mercato e responsabilità del produttore. Inquadramento	103
3. Responsabilità dell'organizzazione. Rinvio	104
4. Responsabilità nell'organizzazione. La posizione di garanzia dell'operatore alimentare	105
4.1. Pluralità di garanti e riparto di competenze	107
4.2. Delega di funzioni	107
4.2.1. Prospettive di riforma	111
4.3. Principio di affidamento	112
4.3.1. <i>Segue</i> : responsabilità di filiera	114
4.3.2. Frodi intra-filiera e responsabilità del grossista	117
5. Tutela dei consumatori di alimenti e pubbliche funzioni	117
<i>Bibliografia</i>	119

pag.

Parte Seconda I delitti in materia agro-alimentare

Capitolo VI

I delitti contro la salute pubblica in materia agro-alimentare

(E. Mazzanti)

1.	Bene giuridico	123
2.	Profili strutturali	126
	2.1. Il pericolo comune. La proiezione indeterminata	128
	2.2. <i>Segue</i> : classificazione del pericolo e parametro di valutazione	129
	2.2.1. <i>Segue</i> : pericolo per la salute pubblica e superamento di valori-soglia	132
	2.3. Il rapporto con la normativa complementare	133
3.	Soggetto attivo	135
4.	Condotte	137
	4.1. La fase preparatoria/produttiva	137
	4.1.1. <i>Segue</i> : l'incerto inquadramento della contaminazione mediante sversamento di sostanze tossiche	139
	4.2. La fase distributiva	141
5.	Oggetto materiale	143
	5.1. Acque destinate all'alimentazione	143
	5.2. Sostanze destinate all'alimentazione	146
	5.3. Sostanze alimentari destinate al commercio	149
6.	Elemento soggettivo	149
	6.1. Dolo	150
	6.2. Colpa	151
	6.2.1. Forme della colpa	152
	6.2.1.1. <i>Segue</i> : colpa cosciente	154
	6.2.2. Organizzazioni complesse e colpa del soggetto apicale. Rinvio	155
7.	Consumazione e tentativo	155
8.	Trattamento sanzionatorio. Pene principali e circostanze speciali	157
	8.1. <i>Segue</i> : pene accessorie	159
	8.2. Sospensione della pena e non menzione della condanna	160
9.	Misure di sicurezza. Sanzioni amministrative. Misure di prevenzione	161
10.	Responsabilità dell'ente	162
11.	Prospettive di riforma: il d.d.l. n. 2427 recante "Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari"	163
	11.1. La nuova topografia del Titolo VI. Bene giuridico. Accertamento del pericolo	164

	<i>pag.</i>
11.2. Il nuovo assetto sanzionatorio. Inquadramento	166
11.3. Singole fattispecie e cenni di diritto intertemporale	167
11.3.1. <i>Segue</i> : confisca e pene accessorie	174
<i>Bibliografia</i>	175

Capitolo VII

I delitti di contraffazione e alterazione nel settore alimentare

(F. Cingari)

1. Contraffazione dei marchi alimentari ed evoluzione della disciplina penale	179
2. Bene giuridico tutelato dagli artt. 473 e 474 c.p.: la funzione distintiva del marchio	180
3. Soggetti attivi	182
4. La fattispecie oggettiva	182
4.1. Le condotte tipiche dell'art. 473 c.p.: contraffazione, alterazione e uso del marchio falso	182
4.2. L'oggetto materiale: i segni distintivi dei prodotti industriali	184
4.3. Il requisito della registrazione e il problema della validità del marchio	186
4.4. <i>Segue</i> : brevetti, disegni e modelli industriali	187
4.5. Le condotte tipiche dell'art. 474 c.p.: la messa in circolazione dei prodotti con marchi contraffatti o alterati	189
5. L'elemento soggettivo	189
6. Rapporto con altri reati	190
7. Confisca e circostanze	192
8. La responsabilità amministrativa dell'ente	193
<i>Bibliografia</i>	194

Capitolo VIII

Frodi in commercio e tutela del "Made in Italy"

(F. Cingari)

SEZIONE I

La frode in commercio

1. Premessa	199
2. Bene giuridico tutelato	200
2.1. Il consenso dell'acquirente	200

	<i>pag.</i>
3. I soggetti attivi	201
4. La fattispecie oggettiva	202
4.1. La condotta tipica	202
4.2. Il presupposto della condotta: la pattuizione e la dichiarazione	202
4.3. L'oggetto materiale della condotta	203
4.3.1. La diversità della cosa consegnata	203
5. L'elemento soggettivo	205
6. Il momento consumativo	205
7. Il tentativo	206
8. Circostanze	207
9. Rapporti con altri reati	208
10. La responsabilità da reato dell'ente	210
10. Prospettive di riforma	210

Sezione II

La vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

1. Premessa	211
2. Bene giuridico tutelato	211
3. Soggetti attivi	212
4. La fattispecie oggettiva	212
4.1. La condotta tipica	212
4.2. L'oggetto materiale della condotta	213
5. L'elemento soggettivo	214
6. Il momento consumativo e il tentativo	214
7. Rapporti con altri reati	215
8. La responsabilità dell'ente	215
9. Prospettive di riforma	215

Sezione III

La vendita di prodotti industriali con segni mendaci

1. Premessa	217
2. Bene giuridico tutelato	217
3. Soggetto attivo	218
4. Fattispecie oggettiva	218
4.1. La condotta tipica	218
4.2. L'oggetto materiale	219
4.2.1. L'idoneità ingannatoria del segno distintivo	220
4.2.2. I limiti di rilevanza del mendacio: la qualità, la provenienza e l'origine del prodotto	220
5. Elemento soggettivo	222
6. Consumazione e tentativo	222

	<i>pag.</i>
7. Rapporti con altri reati	223
8. La responsabilità da reato dell'ente	223
9. La speciale tutela penale delle indicazioni di origine italiana (<i>Made in Italy</i>)	224
10. Prospettive di riforma	226

Sezione IV

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

1. Premessa	228
2. Bene giuridico tutelato	228
3. Soggetti attivi	229
4. Fattispecie oggettiva	229
4.1. La condotta tipica	229
4.2. L'oggetto materiale	229
5. Elemento soggettivo	229
6. Regime di procedibilità	230
7. Rapporti con altri reati	230
8. Responsabilità degli enti	230
<i>Bibliografia</i>	230

Capitolo IX

La circostanza aggravante per frodi concernenti alimenti o bevande con denominazione o specificità protetta (art. 517-*bis* c.p.). Contraffazione di IGP o DOP agro-alimentari (artt. 517-*quater* e 517-*quinquies* c.p.)

(A. Natalini)

1. L'aggravante del fatto avente ad oggetto alimenti e bevande con denominazione o specificità protette (art. 517- <i>bis</i> comma 1 c.p.)	235
1.1. Natura giuridica e sopravvenuta "erosione" applicativa	236
2. Le pene accessorie (art. 517- <i>bis</i> comma 2 c.p.)	238
3. La contraffazione di IGP e DOP agro-alimentari (art. 517- <i>quater</i> c.p.)	239
3.1. Bene giuridico: la tutela degli interessi economici dei produttori	240
4. Presupposto e oggetto materiale del reato: le indicazioni geografiche e denominazioni di origine titolate	241
4.1. La rilevanza penale della violazione del Disciplinare di produzione	243

	<i>pag.</i>
4.2. La richiesta osservanza delle norme interne e sovranazionali	245
4.3. Marchi di origine registrati e concorso con i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p.	246
5. Fatto tipico: le fattispecie creative e commerciali	247
5.1. L'art. 517- <i>quater</i> comma 1 c.p.	248
5.2. L'art. 517- <i>quater</i> comma 2 c.p.	249
5.3. Nesso psichico	250
6. Profili sanzionatori e circostanziali. Confisca e responsabilità dell'ente	251
7. Prospettive <i>de iure condendo</i>	253
<i>Bibliografia</i>	257

Capitolo X

La responsabilità amministrativa degli enti da reato agro-alimentare

(C. Cupelli)

1. Il tema e le direttrici di tutela	261
2. L'art. 25- <i>bis</i> .1 del d.lgs. n. 231/2001 e i limiti dell'attuale disciplina	262
3. <i>Verso la riforma</i> : la Commissione Caselli e il d.d.l. A.C. 2427	264
4. L'ampliamento dei reati presupposto	265
5. La scelta di un modello organizzativo <i>ad hoc</i>	266
5.1. La fisionomia	267
5.2. Il dibattito: perplessità e prospettive	268
6. Considerazioni conclusive	270
<i>Bibliografia</i>	271

Parte Terza

Gli illeciti punitivi previsti nella legislazione complementare

Capitolo XI

Le fattispecie penali di cui alla legge n. 283/1962

(A. Madeo)

1. Profili generali relativi alla legge n. 283/1962	276
1.1. La tutela dell'igiene, della genuinità e della sicurezza alimentare nella legge n. 283/1962	276

	<i>pag.</i>
1.2. La legge n. 283/1962 tra depenalizzazione e ripenalizzazione	277
1.3. Il superamento dell'abrogazione della legge n. 283/1962	278
2. I reati della legge n. 283/1962: caratteri generali	280
2.1. Il trattamento sanzionatorio	281
2.2. I beni giuridici tutelati	281
2.3. L'incerta natura delle contravvenzioni: tra reati di pericolo presunto e di danno	283
2.4. Tecniche di formulazione delle contravvenzioni	284
2.5. L'oggetto delle condotte: sostanze alimentari, sostanze destinate all'alimentazione, alimenti	284
2.6. Il soggetto attivo	285
2.7. <i>Segue</i> : la responsabilità nelle imprese	286
2.8. La responsabilità degli enti per i reati della legge n. 283/1962	287
3. Le fattispecie dell'art. 5	288
3.1. Lett. <i>a</i>), sostanze alimentari rese non genuine	292
3.2. <i>Segue</i> : sostanze alimentari private di propri elementi nutritivi	290
3.3. <i>Segue</i> : sostanze alimentari mescolate ad altre di qualità inferiore	291
3.4. <i>Segue</i> : sostanze alimentari trattate in modo da variarne la composizione	291
3.5. Lett. <i>b</i>), sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione	293
3.6. <i>Segue</i> : prodotti alimentari scaduti e cattivo stato di conservazione	296
3.7. Lett. <i>c</i>), sostanze alimentari contenenti cariche microbiche superiori ai limiti consentiti	298
3.8. Lett. <i>d</i>), sostanze alimentari insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione, sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione	299
3.9. <i>Segue</i> : sostanze alimentari comunque nocive	301
3.10. Lett. <i>g</i>), sostanze alimentari contenenti additivi chimici non autorizzati o senza l'osservanza delle regole d'impiego	303
3.11. Lett. <i>b</i>), sostanze alimentari contenenti residui di fitofarmaci tossici per l'uomo	305
3.12. L'elemento soggettivo	306
3.13. Concorso con altri reati	307
3.14. Le pene principali	310
3.15. Le pene accessorie	310
3.16. Frode tossica o comunque dannosa: natura giuridica	311
3.17. <i>Segue</i> : il concetto di frode tossica o dannosa	312
3.18. <i>Segue</i> : l'ambito di applicazione della frode tossica o dannosa	313

	<i>pag.</i>
4. Le altre contravvenzioni della legge n. 283/1962	315
4.1. La produzione e il commercio di fitofarmaci senza autorizzazione	315
4.2. L'introduzione nel territorio dello Stato di sostanze destinate all'alimentazione non conformi ai requisiti legislativi	316
5. L'esimente dell'art. 19 per le contravvenzioni della legge n. 283/1962	318
6. La riforma dei reati di cui all'art. 5 da parte del d.d.l. A.C. n. 2427	319
6.1. Il delitto di immissione in commercio di alimenti nocivi o inidonei al consumo umano (art. 5 comma 1). L'abrogazione degli artt. 6 e 12	319
6.2. Il delitto di immissione in commercio di alimenti nocivi a causa di informazioni ingannevoli (art. 5 comma 2). Le contravvenzioni colpose. Le circostanze. Il disastro sanitario. Le pene accessorie. Il concetto di alimento	321
6.3. Cause speciali di estinzione delle contravvenzioni alimentari	322
6.4. Questioni di diritto intertemporale	323
<i>Bibliografia</i>	323

Capitolo XII

Sanzioni amministrative

(F. Diamanti)

1. Introduzione.	327
1.1. Tipologie di sanzioni amministrative e ambito di applicazione della legge n. 689/1981	328
1.2. I principi applicabili	329
1.2.1. <i>Segue</i> : il principio di specialità amministrativa e l'eccezione nel diritto "punitivo" agroalimentare. Rinvio	331
2. Le singole sanzioni amministrative in materia agroalimentare	332
2.1. Le sanzioni amministrative rimaste nella legge speciale "generale" (legge n. 283/1962). Esempi	333
2.2. Le sanzioni amministrative presenti nelle leggi speciali "specifiche". Esempi	335
2.2.1. <i>Segue</i> : il d.lgs. n. 190/2006	336
2.2.2. <i>Segue</i> : il d.lgs. n. 193/2007	338
2.2.3. <i>Segue</i> : il d.lgs. n. 231/2017	338
<i>Bibliografia</i>	340

Capitolo XIII

Rapporti tra illeciti penali e illeciti amministrativi

(F. Diamanti)

1. Introduzione. Un diritto “punitivo” interconnesso e in continua espansione	343
2. Il primato dell’illecito penale sull’illecito amministrativo	345
2.1. Gli effetti dell’eccezione al principio di specialità (art. 9 legge n. 689/1981): l’infrequente applicazione delle norme-sanzione di natura amministrativa	346
2.2. La vitalità delle norme-precetto di natura amministrativa come etero-integrazioni normative in funzione di specificazioni tecniche	347
2.3. Operazioni ermeneutiche <i>borderline</i>	348
3. “Nuove norme in materia di reati agroalimentari” (d.d.l. A.C. 2427)	349
3.1. Da reati a illeciti amministrativi (legge n. 283/1962)	350
3.2. Da illeciti amministrativi a reati (d.lgs. n. 190/2006)	352
3.3. Abrogazione dei reati alimentari della legge n. 283/1962? Percorso scampato, per ora	353
<i>Bibliografia</i>	353

Capitolo XIV

Il diritto punitivo degli organismi geneticamente modificati in prospettiva agro-alimentare

(C. Perini)

1. Il potenziale d’offesa degli OGM in prospettiva agro-alimentare	355
2. I principi ispiratori della disciplina degli OGM e i riflessi sul diritto punitivo	356
3. Il principio di precauzione	357
3.1. Precauzione, autorizzazione preventiva e diritto punitivo	358
3.2. Il <i>grado</i> dell’immissione in commercio di OGM	361
3.3. Lo <i>specifico</i> degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati	363
3.4. Precauzione e “clausola di salvaguardia”	366
4. Il principio di confinamento e i suoi corollari	367
5. Le incursioni sul terreno del diritto penale d’evento	369
<i>Bibliografia</i>	370

Parte Quarta
Profili probatorio-processuali

Capitolo XV
Indagini preliminari e prove
(A. Natalini)

1. Indagini specializzate e prova delle frodi (commerciali) agro-alimentari	375
1.1. Frodi agro-alimentari <i>versus</i> contravvenzioni igienico-sanitarie	377
2. Un <i>corpus delicti sui generis</i> : l'alimento	379
3. I connotati del crimine agro-alimentare e le ricadute investigativo-probatorie: criminalità di impresa (lecita)	382
3.1. Serialità in prospettiva <i>de iure condito</i> e <i>de iure condendo</i>	383
3.2. Invisibilità (reati a vittima muta)	386
4. La decisività della prova documentale (art. 234 c.p.p.): la ricostruzione della filiera	387
4.1. Il registro SIAN	389
4.2. Gli altri documenti acquisibili	390
5. L'acquisizione di documenti informatici all'estero (art. 234-bis c.p.p.): cooperazione di polizia giudiziaria in ambito OPSON	392
6. Gli strumenti prasseologici: il dissequestro condizionato	395
7. Prospettive <i>de iure condendo</i>	398
<i>Bibliografia</i>	400

Capitolo XVI
Qualità e origine geografica degli alimenti:
prova scientifica e processo penale
(C. Conti)

1. Le metodiche sperimentali e la <i>vexata quaestio</i> della nuova scienza	403
2. La <i>nouvelle science</i> dalla prova atipica alla motivazione rafforzata	404
2.1. Il modello di motivazione rafforzata sulla scienza delineato dalla Cassazione	405
2.2. I criteri di scientificità ed il principio di completezza della perizia	406
2.3. La Cassazione sul caso di Perugia	408

	<i>pag.</i>
2.4. La Cassazione sul caso Yara: ancora sulla motivazione rafforzata	409
2.5. Giudice e scienza: il conflitto latente in Cassazione	410
2.6. Incertezza scientifica e onere della prova	412
2.7. Recenti ulteriori allargamenti all'ingresso della nuova scienza	416
3. Il problema del campionamento	417
3.1. Gli ambigui confini della "non ripetibilità" e il rispetto della <i>best practice</i>	417
3.2. Linee di riforma	419
<i>Bibliografia</i>	421

Parte Quinta

Intersezioni con altri piani di tutela

Capitolo XVII

Reati ambientali e tutela agro-alimentare

(L. Ramacci)

1. Inquinamento e alimenti	425
2. Inquinamento, alimenti e codice penale	427
3. La disciplina specifica: rifiuti, acque, aria	428
4. Gli inquinamenti "occulti"	431
5. I delitti contro l'ambiente	433
<i>Bibliografia</i>	435

Capitolo XVIII

Infiltrazioni mafiose nel settore agro-alimentare

(G. Russo)

1. Aspetti empirico-criminologici	437
2. Profili storico-evolutivi	439
3. La portata e le conseguenze del fenomeno dell'infiltrazione mafiosa nel settore agro-alimentare	440
4. Mafia e "caporalato"	444
5. Le infiltrazioni mafiose nel settore ittico	445
6. Le infiltrazioni mafiose nel mercato dei prodotti ortofrutticoli	447
<i>Bibliografia</i>	448

Parte Sesta Prospettive di riforma

Capitolo XIX

Sicurezza alimentare e salute pubblica nei progetti di riforma

(M. Donini)

1. Le linee generali dei Progetti di riforma, dal 2009 al 2015, a quello del 6 marzo 2020, A.C. 2427 della Camera dei Deputati, in materia di sicurezza alimentare: un laboratorio per la riforma penale	451
2. La mancanza di un codice alimentare e il suo effetto legislativo	455
3. L'offensività degli illeciti secondo le dichiarazioni del Progetto	456
4. L'illecito meramente precauzionale	457
5. La descrizione dell'intervento 'basico' (delitto/contravvenzione) extracodicistico	458
6. La principale divergenza dal Progetto 2015: una nuova fattispecie (art. 5 legge n. 283/1962) che non distingue <i>oggettivamente</i> tra produzioni industriali dolose su larga scala e violazioni colpose del singolo commerciante	459
7. La "nocività" delle produzioni inosservanti quale requisito "oltre la tipicità" di un reato proprio apparente	461
8. Norme cancellate espressive del principio di offensività	462
9. Perché la <i>nocività</i> ora prevista per l'art. 5 (e <i>5-ter</i>) legge n. 283/1962 non deve sovrapporre l'offensività dell'art. 5, alla <i>pericolosità</i> dei delitti di pericolo del codice (nuovi artt. 440 e 440- <i>bis</i> c.p.)	463
10. Tre punti di forza del Progetto 2020 in chiave preventiva: art. 416 c.p. per l'art. 5 legge n. 283/1962, responsabilità degli enti, estinzione delle contravvenzioni per condotte riparatorie	467
11. <i>Segue</i> : l'opportuno <i>restyling</i> dei delitti codicistici a pericolosità concreta: inosservanze tipizzate, dolo di pericolo, evento di pericolo concreto, nesso di rischio	469
12. Scontata modestia dell'impatto <i>processuale</i> dei delitti del codice <i>vs.</i> efficacia <i>preventiva</i> di alcune innovazioni codicistiche: omesso ritiro del prodotto (art. 440- <i>ter</i>), informazioni commerciali ingannevoli o pericolose (art. 440- <i>quater</i>), disastro sanitario (art. 445- <i>bis</i>)	473
13. Dalla precauzione ai disastri ... e ritorno	475
<i>Bibliografia</i>	476

Capitolo XV Indagini preliminari e prove

Sommario

1. Indagini specializzate e prova delle frodi (commerciali) agro-alimentari. – 1.1. Frodi agro-alimentari *versus* contravvenzioni igienico-sanitarie. – 2. Un *corpus delicti sui generis*: l'alimento. – 3. I connotati del crimine agro-alimentare e le ricadute investigativo-probatorie: criminalità di impresa (lecita). – 3.1. Serialità in prospettiva *de iure condito* e *de iure condendo*. – 3.2. Invisibilità (reati a vittima muta). – 4. La decisività della prova documentale (art. 234 c.p.p.): la ricostruzione della filiera. – 4.1. Il registro SIAN. – 4.2. Gli altri documenti acquisibili. – 5. L'acquisizione di documenti informatici all'estero (art. 234-bis c.p.p.): cooperazione di polizia giudiziaria in ambito OPSON. – 6. Gli strumenti prasseologici: il dissequestro condizionato. – 7. Prospettive *de iure condendo*. – *Bibliografia*.

1. Indagini specializzate e prova delle frodi (commerciali) agro-alimentari.

Premesso che il contrasto penale alle frodi alimentari si svolge solitamente lungo il «doppio binario» **economico e sanitario** [v. già PEDRAZZI, 73], il tema delle indagini e della prova processuale *in subiecta materia* assume tratti specializzanti – tali da imporre un'autonoma disamina – solo con riguardo alla *materia criminis* delle **frodi commerciali** propriamente dette: quelle, cioè, in cui l'*aliud pro alio*, l'abuso o la falsificazione delle indicazioni d'origine ovvero la contraffazione del prodotto DOP agro-alimentare non implichi (anche) la compromissione della sicurezza per il consumatore e, quindi, non comporti la contestazione dei (più gravi) reati contro la salute pubblica (artt. 439 e ss. c.p.).

Invero, entro il variegato *genus* degli illeciti alimentari [per richiami, MINO, 285], solo l'ambito frodatario *commerciale* (e non *sanitario*) impone una riflessione **autonoma**, oltretutto in punto di (maggior) tutela sostanziale, in punto di **tecniche d'indagine**, laddove, invece, nelle contravvenzioni igienico-sanitarie

[cfr. MADEO, *retro*, cap. XI] piuttosto che nei delitti contro la pubblica incolumità aventi ad oggetto alimenti [cfr. MAZZANTI, *retro*, cap. VI], l'accertamento della presenza di sostanze pericolose o dannose per il consumatore è per lo più «abdicabile» al sapere tecnico del perito o, più semplicemente, ai laboratori d'analisi; in entrambi i casi, per lo meno dal punto di vista del magistrato (inquirente prima, giudicante poi), le problematiche si concentrano – e si esauriscono – sul tema, pur complesso, della **prova scientifica** [cfr. CONTI, *infra*, cap. XVI].

Diversamente, solo le frodi *commerciali* agro-alimentari assumono, dall'antichità [fino al codice Zanardelli, (a) MASINI, 313 ss.] sino alla post-modernità, tratti di marcata specificità già a livello **empirico-criminologico** tali da condizionare – e complicare – il *thema probandum*.

Ma v'è anche un'altra ragione – prettamente statistica – che induce a concentrare questa disamina investigativo-processuale sulle sole frodi *commerciali lato sensu* intese perpetrate lungo la filiera alimentare: la casistica giudiziaria degli ultimi decenni dimostra come, dopo l'ormai risalente caso del vino al metanolo, i «pirati» del cibo [per una rassegna “fiabesca”, v. CASELLI, MASINI, *passim*], pur ingannando l'acquirente sulla sua *origine, provenienza o qualità* merceologica, si guardano bene dal porre in vendita alimenti pericolosi o dannosi per il consumo umano, essendo ben consapevoli di un rischio penale comunque assai elevato, anche *de iure condito*, in tema di **frodi sanitarie**. Ché anzi, a ben vedere, è stata proprio questa tranquillizzante «innocuità» sanitaria delle **frodi alimentari a matrice esclusivamente economica** che ha determinato, storicamente e per troppo tempo, una **perniciosa** (e pressoché generalizzata) **sottovalutazione giudiziaria**, talché il sotteso fenomeno delinquenziale – di pari passo con la globalizzazione dell'industria del *food* e col progressivo ampliamento dei mercati e delle reti di distribuzione – si è potuto vieppiù consolidare, annidandosi insidiosamente nelle pieghe dell'imprenditoria legale; ha sfruttato le debolezze e l'obsolescenza della vigente legislazione penale di settore, sempre più inadeguata rispetto alla dimensione transnazionale della filiera, alle moderne tecniche di sofisticazione, alla complessità e lunghezza degli scambi e della catena produttiva, alle sue diverse fasi e segmentazioni frodatrici, spesso **delocalizzate** in ambiti geografici *distinti e distanti* [(a) TUMMINELLO, 267; (a) CORBETTA, 1063].

In questo contesto, avuto riguardo agli elementi costitutivi delle vigenti incriminazioni codicistiche declinabili *in concreto* (artt. 515 comma 1 c.p.) o già *in astratto* (artt. 516, 517-*bis* e 517-*quater* c.p.) al comparto agro-alimentare (cfr. CINGARI, *retro*, cap. VIII; NATALINI, *retro*, cap. IX), meritano di essere focalizzati in questa sede i peculiari percorsi dell'**indagine specializzata** a fini di prova delle *figurae criminis* di riferimento *de iure condito*, anche in ragione della **centralità politico-criminale** che ha assunto questo fenomeno frodatario rispetto alle contraffazioni del vicinioro comparto industriale (artt. 473, 474, 517 e 517-*ter* c.p.). Invero, negli alimenti o bevande «[...] la “frode” tocca le loro caratte-

ristiche di qualità o comunque essenziali per la scelta di acquisto (per tutte: la provenienza geografica); lo stesso marchio registrato, nel settore alimentare, continua a svolgere principalmente il tradizionale ruolo di garanzia della qualità dell'alimento; analoghe considerazioni valgono per la denominazione protetta. Le condotte criminali non possono, quindi, prescindere dall'ingenerare confusione tra gli "alimenti" piuttosto che tra i (soli) segni esterni apposti sugli stessi. Al contrario, nel caso dei prodotti non alimentari, i fenomeni criminali attengono – per quanto si è detto – alla contraffazione del marchio, che ha visto incrementare la sua funzione suggestiva, quale attestazione della provenienza da un dato imprenditore piuttosto che dalle caratteristiche del prodotto» [*Linee guida Commissione Caselli*, in (b) MASINI, 96].

In breve: al pari dei reati economico-finanziari, ambientali o urbanistici, anche i delitti di frode agro-alimentare (qui d'ora in poi ampiamente intesi: artt. 515 comma 1, 516, 517, 517-*bis* e 517-*quater* c.p.) suppongono un **sapere tecnico** e **specialistico**: una polizia giudiziaria esperta, un P.M. specializzato ed un giudice professionalmente attrezzato. Invero la complessità tecnologica del prodotto alimentare, in uno con l'evoluzione delle metodiche sofisticatorie – sempre più raffinate e spesso disvelabili dai controlli ufficiali – connotano profondamente le investigazioni penali, marcandole in senso fortemente tecnico tanto da approdare verso i collosi "lidi" della prova scientifica (cfr. CONTI, *infra*, cap. XVI), la quale nondimeno – e diversamente dalle indagini per frodi sanitarie – qui non *esaurisce* il tema della prova penale, potendo semmai – a determinate condizioni – solo *integrarlo*.

1.1. Frodi agro-alimentari versus contravvenzioni igienico-sanitarie. –

Come dimostrano anche *fenomenicamente* le più importanti inchieste giudiziarie degli ultimi lustri, quale che sia il comparto merceologico investigato (oleario, vitivinicolo, lattiero-caseario) o la tipologia di prodotti (ad es., bio), le fattispecie codicistiche di frode (latamente intese, come declinabili al settore) agro-alimentare hanno ben poco a che vedere, anzitutto, con i **reati alimentari** previsti dalla legge n. 283/1962.

Certamente ci sono ipotesi di concorso formale tra quest'ultime contravvenzioni igienico-sanitarie e le tratizie figure codicistiche contro l'industria ed il commercio che qui vengono in rilievo a fini d'indagine e prova, ma si tratta di casi marginali e comunque poco significativi in termini d'analisi perché i due gruppi di illeciti, oltre a distinguersi per **natura giuridica** (contravvenzioni *vs.* delitti), con ogni conseguenza in punto di disciplina (sostanziale e processuale), sono diversi **ontologicamente, criminologicamente e strutturalmente**.

Quale che siano singoli titoli delittuosi contestati (artt. 515 comma 1, 516, 517 e 517-*quater* c.p.), sono del tutto peculiari i **tipi criminosi** di riferimento e, con essi, la "cifra" criminale espressa dai suoi autori: mentre, infatti, l'armamentario penal-sanzionatorio della legge del 1962 – "ripristinato", senza soluzione

di continuità, dal d.l. n. 42/2021 – punisce mere trascuratezze igienico-sanitarie (per lo più *colpose* ed aventi natura *formale*), lesive della salute pubblica [cfr. MADEO, *retro*, cap. XI], nelle fattispecie codicistiche contro l'industria ed il commercio sono sanzionati comportamenti frodatori (**dolosi** e fenomenicamente **seriali**) a matrice **economica**, offensivi della lealtà commerciale (e, sullo sfondo, del consumatore), *sub specie* della:

– **alterazione**: consistente nella modifica, spesso dovuta ad un'inadeguata conservazione, della composizione dell'alimento, tale da intaccare le sue caratteristiche nutrizionali (ad es. caffè a cui viene aggiunto un additivo al fine di renderlo più aromatico);

– **adulterazione**: variazione, non dichiarata, dei componenti di un prodotto alimentare (ad es. mozzarella di bufala immessa sul mercato come «pura bufala» quando, invece, contenga una percentuale di latte vaccino);

– **contraffazione**: azione fraudolenta finalizzata a far apparire un alimento dotato di caratteristiche diverse da quelle reali (ad es. commercializzazione del sidro come moscato d'uva);

– **sofisticazione**: operazione fraudolenta che si attua sostituendo alcuni ingredienti del prodotto alimentare con altri di minor pregio (ad es. burro sostituito con margarina od olio di oliva dichiarato extravergine miscelato con l'olio deodorato).

Posto questo *distinguo* categoriale, l'indagine specialistica – coordinata dal P.M. specializzato – deve allora concentrarsi sui tratti del tutto peculiari che, diversamente dalle contravvenzioni (e alle frodi) igienico-sanitarie, caratterizzano le frodi (commerciali) agro-alimentari, la cui prova dibattimentale spesso esige il **ricorso congiunto a più fonti di prova convergenti** (investigative, documentali, scientifiche, logico-deduttive, captative), senza poter fare affidamento sulla sola prova scientifica.

Comparando i due comparti investigati, le indagini aventi ad oggetto le più ricorrenti contravvenzioni alimentari (si pensi alle fattispecie di insudiciamento degli alimenti o di cattiva conservazione), quelle visibili “ad occhio nudo”, possono persino esaurirsi nell'espletamento del solo atto ispettivo “a sorpresa”, destinato a confluire direttamente nel fascicolo del dibattimento insieme al verbale di sequestro corredato dei rilievi fotografici, a loro volta pienamente utilizzabili a fini di prova, anche esclusiva, come **atto irripetibile** (Cass., Sez. III, 6.11.2018, n. 2576/2019).

Diversamente nella gran parte dei fascicoli per frode agro-alimentari, poiché gli effetti del reato non sono percepibili *de visu* – e, quindi, non sono “immortali” in fotografie (o videoriprese) comodamente allegabili al verbale di sequestro [cfr. (f) NATALINI, 343] – occorre procedere ad un approfondimento *intrinseco* del prodotto alimentare ma le **analisi di laboratorio** mirate, precedute dal **prelevamento** di campioni rappresentativi, potrà avvenire, a fini *confermativi* della tesi d'accusa, solo nella **fase auspicabilmente avanzata delle indagini**

preliminari, quando ormai è chiara per l'organo investigante la *metodica frodatoria e la sua allocazione*; diversamente approfondimenti scientifici “al buio”, troppo “precoci” ovvero effettuati “a valle” della filiera potrebbero essere controproducenti, in tesi d'accusa, o comunque del tutto inutili.

Peraltro – ma questa è un'avvertenza generale, valida per qualunque comparto – la fase di prelievo e di formazione della matrice campionaria condiziona tutta l'analisi successiva, sicché va osservata ogni precauzione per scongiurare modifiche che possano influire sul contenuto degli analiti ricercati e compromettere così la validità delle determinazioni o la rappresentatività dei campioni prelevati.

Nei casi più complessi è opportuno che il P.M. predisponga **protocolli operativi ad hoc** calibrati sulla normativa di settore, da allegare al decreto di ispezione, in modo da vincolare la p.g. delegata alla sua stretta osservanza e da rendere edotta la difesa – ed, in prospettiva, il giudice del dibattimento [essendo atto *irripetibile* producibile *ex art. 431 lett. c) c.p.p.*] – delle modalità di campionamento della strumentazione e dei criteri utilizzati, delle procedure di reperazione, di conservazione e trasporto dei campioni ai laboratori incaricati, dei tempi di consegna e delle tecnologie per la loro conservazione in sicurezza. Ciò perché il campionamento [oggi disciplinato dal d.lgs. n. 27/2021, di recepimento del reg. (UE) n. 625/2017], rappresenta, nel complessivo processo di controllo analitico, un momento di elevata criticità: esso condiziona i risultati di tutte le operazioni successive, incide in misura notevole sull'attendibilità totale del risultato dell'analisi e, in fase dibattimentale (o di riesame in caso di sequestro), è sovente fonte di contestazione dei risultati qualora non sia (data prova che è) stato correttamente eseguito oppure quando i reperti campionati non siano stati correttamente identificati, sigillati, spediti e/o conservati.

2. Un corpus delicti sui generis: l'alimento.

Attese le esclusive prerogative qualificatorie del P.M., in sede di iscrizione della *notitia criminis* e di (futuribile) esercizio dell'azione penale, in ordine al titolo di reato sotto cui sussumere il fatto investigato, grava sul *dominus* delle indagini preliminari l'oculata selezione ed articolazione, sin dalle fasi embrionali del procedimento penale, degli appropriati mezzi di ricerca della prova che, *in subiecta materia*, debbono vertere esattamente, a seconda della contestazione ipotizzata:

– sulla **diversità** per origine, qualità o provenienza geografica dell'alimento o bevanda o – più spesso – della materia prima (o “sotto-partita”) utilizzata nell'assemblaggio del prodotto *trasformato, assemblato* o *miscelato* (art. 515 comma 1 c.p.);

- sulla **non genuinità** dell'alimento o bevanda o di una sua componente essenziale (art. 516 c.p.);
- sulla **contraffazione** o **alterazione** della DOP o IGP agroalimentare (art. 517-*quater* c.p.), anche in termini di violazione del relativo Disciplinare di produzione [Cass., Sez. III, 10.12.2019, n. 49889: v. NATALINI, *retro*, cap. IX].

Naturalmente, le indagini preliminari relative alle frodi agro-alimentari – al pari di quanto accade per qualunque altro reato – si snodano attraverso i consueti strumenti del codice di rito: perquisizioni (anche informatiche), ispezioni (di luoghi, di cose ed informatiche), sequestri (probatori e preventivi, questi ultimi a sua volta impeditivi od a fini di confisca), sommarie informazioni, accertamenti tecnici (ripetibili o irripetibili), consulenze tecniche e/o perizie (in incidente probatorio), intercettazioni (telefoniche, telematiche ed ambientali). Tuttavia, va rimarcata la **complessità empirica, tecnologica, normativa e processual-probatoria** della materia alimentare [e, con essa, delle frodi alimentari post-moderne: GARGANI, *retro*, cap. I], tale da incidere sui generali istituti codicistici “piegandoli” a scelte *adattative* ed imponendo tempistiche e/o modalità di coordinamento mutevoli a seconda dei processi produttivi e dei comparti merceologici di volta in volta investigati.

L'elemento che connota – e condiziona – l'indagine specializzata in questo campo non è tanto la condotta illecita bensì il suo *oggetto materiale*: l'**alimento**, da intendersi in senso **eurounitario** come «qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito da esseri umani», ivi comprese «le bevande [...] e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento» [art. 3 reg. (UE) n. 178/2002].

Trattasi di bene essenziale di consumo governato da fonti “multilivello” extrapenalistiche sovranazionali e private (cfr. BERNARDI, 43), suscettibile peraltro di continua evoluzione: si pensi agli alimenti *funzionali* (che possono essere cibi interi, alimenti arricchiti, fortificati o migliorati), agli alimenti *nutraceutici* o, più in generale, al *novel food* (in argomento, CANFORA, 29 ss.).

L'alimento o la bevanda di cui il P.M. sospetti la frode, la non genuinità, la falsificazione o la contraffazione, come tale *corpo* e *prova* del reato investigato, si distingue, oltre che per **complessità** tecnologica, per **deperibilità** e **vulnerabilità dimostrativa** rispetto a qualunque altro prodotto (industriale) contraffatto. Pertanto il magistrato indagante si deve fare “garante” di questo *corpus delicti sui generis*, instabile nel tempo ed assai scomodo da “maneggiare” processualmente.

Basti un esempio tratto dal limitrofo comparto della “pirateria” industriale: a fini di prova della contraffazione o dell'usurpazione penalmente rilevante *ex* artt. 473 o 474 c.p., è sufficiente l'espletamento di perizie merceologiche su campioni rappresentativi della merce in giudiziale sequestro (occhiali, borse,

scarpe, ecc.) che – in fase di indagine – sono per lo più “vicariate” da succinte relazioni degli uffici antifrode dei licenziatari dei marchi (che rivestono la qualifica di parti offese); in fase dibattimentale, spesso può essere esaustivo il solo esame *de visu* del corpo del reato, magari comparato col corrispondente prodotto originale. Viceversa, nel caso dell’alimento frodato o della DOP o IGP contraffatta – *res* deperibile per antonomasia – non sono possibili queste procedure semplificate in fase d’indagine mentre l’esame “visivo” a dibattimento è addirittura impossibile *naturaliter*.

Del resto la frode (commerciale) alimentare – salvo i casi più grossolani (riguardanti, per lo più, il diverso fenomeno del cd. *italian sounding*, perpetrato all’estero) – è **reato invisibile** (v. *infra*, § 3.2), come tale non percepibile ad occhio nudo né tantomeno “all’assaggio”: come anticipato *supra*, essa richiede accurati accertamenti tecnici di laboratorio per essere accertata, da approntare tempestivamente con modalità di campionamento che tengano conto dello specifico comparto merceologico investigato e della specifica metodica frodatoria utilizzata; per scoprire le tecniche di sofisticazione più insidiose, per come si sono progressivamente perfezionate negli anni, bisogna talora ricorrere a **metodiche sperimentali** perché la diversità per origine o provenienza (*pro quota*) dell’alimento non è quasi mai rivelabile – e, quindi, processualmente accertabile – a livello organolettico con analisi ufficiali. Si pensi, ad es., alle **frodi olearie**. In effetti le frodi e le contraffazioni più frequenti contro questo importantissimo alimento riguardano l’aggiustamento o la creazione di oli altrimenti non conformi ai relativi parametri commerciali ma che in tal modo lo diventano, oppure l’artificio di miscelare tra loro materie prime scadenti e non commercializzabili che poi rendono il prodotto finito corrispondente ai requisiti compositivi, chimici e di qualità, perfettamente in linea con quelli previsti dalla normativa ed in tal modo compatibili con i risultati analitici che al contrario avrebbero dovuto dimostrarne l’illiceità. I reati commessi che in tale settore si sviluppano fanno uso di metodi scientifici e tecnologici che servono appositamente per far apparire lecito un prodotto altrimenti non commerciabile [così *Relazione sulla contraffazione nel settore dell’olio d’oliva*, Relatore On. Mongiello, CAMERA DEI DEPUTATI, XVII Legislatura, *Commissione parlamentare d’inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo*, in *Bollettino delle Giunte e Commissioni*, 17.9.2015, p. 230].

In definitiva, la prova dei fatti di “pirateria” agro-alimentare è assai più **complessa** e **difficoltosa** rispetto a quella degli altri settori contraffattivo-usurpativo industriali, potendosi qui mutuare solo in parte l’esperienza operativa invalsa in materia penal-ambientale – che pure ha una certa comunanza investigativo-processuale e una certa assonanza assiologica coi reati agro-alimentari – con riferimento alle problematiche della *ripetibilità* od *irripetibilità* degli accertamenti tecnici (artt. 359 *vs.* 360 c.p.p.) oppure alla *vexata questio* sui prelievi e le analisi di campioni svolti *ante* (e quindi *extra processum* nell’ambito di attività ispettivo-amministrative (artt. 220 *vs.* 223 disp. att. c.p.p.).

3. I connotati del crimine agro-alimentare e le ricadute investigativo-probatorie: criminalità d'impresa (lecita).

La casistica investigativo-giudiziaria degli ultimi anni – vieppiù significativa per numerosità e complessità delle indagini, sviluppatasi pressoché su tutti i comparti e filiere produttive alimentari – ha fatto emergere la grandezza empirica dei fatti di contraffazione alimentare e di falso *Made in Italy* alimentare.

L'approfondita analisi quantitativa compiuta periodicamente nei sempre più corposi *Rapporti Agromafie* a fini di misurazione degli indici statistici di reità in questo settore merceologico impone ormai di denominare questo fenomeno in termini di **“crimine” agro-alimentare**.

Sotto tale categoria criminologica si possono individuare i tratti «somatici» che accomunano fenomenicamente le incriminazioni di frode agroalimentare (qui ampiamente intese, contestabili a legislazione vigente), che sono per lo più illeciti:

- a) di **criminalità economica** comune;
- b) **reiterati** (o **ad offensività seriale**);
- c) **invisibili** (od a **vittima muta**) [come la corruzione, su cui cfr. DAVIGO, MANNOZZI, 32].

Questi tre connotati condizionano le tecniche di indagine e le strategie processuali del P.M. specializzato in vista della proficua raccolta degli elementi di prova della frode o della contraffazione agro-alimentare.

Quanto in particolare al primo tratto – **reati di criminalità economica comune** – premessa la fondamentale distinzione tra *impresa penalmente illecita* e *illecito penale dell'impresa* (su cui v. SGUBBI, 23), le frodi agro-alimentari rientrano in quest'ultima categoria: sono reati che avvengono tendenzialmente in contesti imprenditoriali di base *leciti*.

In disparte l'allarmante – e diverso – fenomeno di criminalità organizzata nel settore agricolo-pastorale [c.d. *agromafie*: v. CAMARCA, 33; RIZZO, 187] ovvero nei mercati e nella distribuzione alimentare (v. RUSSO, *infra*, cap. XVIII) – perseguibili penalmente ai sensi degli artt. 416-*bis*, 513-*bis*, 603-*bis*, 629, 648-*ter* c.p. (salvo altri), perpetrato in **contesti totalmente illeciti**, viceversa le “comuni” frodi commerciali agro-alimentari sono perpetrate in ambiti aziendali **non vocati totalmente all'illecito**: si tratta di imprese individuali o costituite in forma societaria i cui apicali sfruttano i minori costi derivanti dall'impiego di materie prime irregolari (non edibili come tali) o di più bassa qualità merceologica oppure di diversa origine o provenienza rispetto a quella dichiarata, onde lucrare più alti margini di profitto ovvero, a parità di guadagno, onde mantenersi concorrenziali sul mercato senza rinunciare (in etichetta) al *blend* italiano.

In questo senso a livello internazionale da tempo si parla di **EMA** (*Economically Motivated Adulteration*): «[t]he fraudulent, intentional substitution or addi-

*tion of a substance in a product for the purpose of increasing the apparent value of the product or reducing the cost of its production, id est for economic gain» [J. SPINK-D.C. MOYER, *Understanding and combating food fraud. Food Technol.*, 2013, 67 (1), 30-35].*

3.1. Serialità in prospettiva de iure condito e de iure condendo. – Quanto al secondo connotato empirico-criminologico – **reati reiterati** (o ad **offensività seriale**: PETRINI, 133) – le frodi e le sofisticazioni nel settore agro-alimentare registrano le stesse spinte *iterative* dei fatti di corruzione [latamente intesa, su cui v. DAVIGO, 27], giacché il movente economico (di maggior profitto o di risparmio dei costi di produzione) tende a riproporsi.

Mentre, infatti, l'operatore alimentare onesto può incappare, occasionalmente, nella commissione di contravvenzioni igienico-sanitarie per mera leggerezza (fatto **colposo** tendenzialmente *isolato*), il frodatore o contraffattore di alimenti è mosso da chiari intenti economici che lo indurranno ad attuare il comportamento criminoso non già su un singolo lotto o per una sola stagione produttiva. L'“agro-pirata” punterà a reiterare l'illecito tutte le volte che ne avrà occasione con ragionevole certezza di impunità (fatto **doloso** tendenzialmente *seriale*); una volta messa a punto la metodica sofisticatoria (perfettibile nel tempo, di pari passo con l'evolversi della tecnologia alimentare e l'*eludibilità* dei controlli ufficiali), ha tutto l'interesse commerciale a replicarla su larga scala, attuandola *ciclicamente* a seconda delle esigenze o dell'andamento delle stagioni agronomiche o del fabbisogno contingente.

Ecco che le frodi alimentari *lato sensu* intese – *in the books* scolpite come fatti criminosi “corti” e *istantanei* – divengono *in action* **reati reiterati** che si “allungano” su tutta la filiera: l'abuso delle denominazioni di origine, come più in generale i reati in tema di contraffazione, sono molto frequentemente condotte che si connotano con **caratteri di serialità** e sono commessi **sistematicamente** nell'ambito della **politica d'impresa** (CONSULICH, 151 s.).

D'altro canto, il rischio penale *de iure condito* – salva la possibilità, nei casi più gravi, di contestare la fattispecie **associativa** – è bassissimo: la bilancia costi/benefici, per chi voglia misurare l'efficacia deterrente delle norme vigenti in materia, è vertiginosamente a vantaggio del secondo piatto, con il risultato di un indiretto, perverso effetto *criminogeno*. È in questa prospettiva che va letta, *de iure condendo*, la proposta – avanzata nel 2015 dalla Commissione Caselli sulla scia di alcuni significativi precedenti legislativi (artt. 260 d.lgs. n. 152/2006; 14 legge n. 9/2013; 474-ter c.p.) e ora rifluita nel **d.d.l. A.C. 2427**, allo stato in discussione alla Camera dei deputati – di introdurre un'inedita fattispecie d'illecito denominata “**Agropirateria**”, funzionale ad incriminare efficacemente le condotte **stabili e metodiche** di frode in contesti **imprenditoriali organizzati** nel campo alimentare [QUARANTA, 428], contestabile al di fuori delle ipotesi di

cui agli artt. 416 e 416-*bis* c.p. In tal modo si è ritenuto «di soddisfare l'esigenza **politico-criminale** di fronteggiare le ipotesi in cui i traffici di alimenti contraffatti o alterati siano posti in essere da soggetti che, pur agendo in modo organizzato e sistematico, non siano riconducibili ad un'associazione per delinquere o di cui non si riesca a provare l'appartenenza ad un **determinato e stabile sodalizio criminoso** o, comunque, quest'ultimo non sia di agevole dimostrazione probatoria» [*Linee guida Commissione Caselli*, in (b) MASINI, 115].

In estrema sintesi, e sulla scorta delle criticità applicative emerse a valle dell'introduzione della circostanza aggravante di cui all'art. 474-*ter* c.p., il nuovo reato di agropirateria mira ad evitare le **incertezze e fragilità sottese al giudizio di bilanciamento** delle circostanze di cui all'art. 69 c.p. al quale sarebbe esposta l'opzione circostanziale: nonostante il "duplice vantaggio" (potenziamento degli strumenti di indagine e possibile ricorso alle misure di natura cautelare), infatti, l'alea del giudizio di bilanciamento espone al concreto e ricorrente rischio di «di neutralizzazione dell'aggravamento sanzionatorio in caso di riconoscimento di attenuanti anche soltanto equivalenti alla contestata aggravante» [*Linee guida*, cit., *ibidem*, 116].

Il proposto reato abituale:

– ha per **oggetto** i casi in cui, con lo scopo di trarre profitto e al di fuori delle ipotesi contemplate dagli artt. 416 e 416-*bis* c.p., uno qualunque dei fatti di frode nel commercio di alimenti (nuovo art. 517-*sexies*) o di commercio di alimenti con segni mendati (nuovo 517-*septies* c.p.) sia commesso in modo **sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate** [v. art. 260, d.lgs. n. 152/2006; 474-*ter* c.p.];

– ha come **obiettivo** quello di approntare un più efficace strumento di prevenzione e di repressione nei confronti di frodi di «carattere seriale e organizzato, destinate, come tali, a rivelarsi tra le più allarmanti sul piano sociale e dannose sul piano empirico-criminologico» [*Linee guida*, cit., *ibidem*, 117];

– reca una **clausola di riserva** («fuori dei casi di cui all'art. 416 e 416-*bis*»), in modo «da evitare i rischi di **bis in idem sostanziale** e chiarire il vuoto di tutela che l'inedita incriminazione mira a colmare». Alla luce di tale clausola la sistematicità della commissione di delitti di frode in commercio di prodotti alimentari e l'allestimento di mezzi e attività organizzate «dovrebbero essere interpretate nel senso di postulare un **accordo** tra i partecipi circa la commissione di più delitti e un'**organizzazione** dell'attività al di sotto di quella che dottrina e giurisprudenza ritengono rilevante per determinare il passaggio dal mero concorso di persone nel reato ad una associazione per delinquere» (*Linee guida*, *ibidem*, 117). Si tratta, pertanto, «di situazioni in cui l'accordo è circoscritto alla commissione di più reati determinati (frode in commercio *et similia*) in cui l'organizzazione e l'allestimento dei mezzi non presenta quelle caratteristiche di **stabilità e permanenza** proprie di una struttura capace di perpetuarsi nel tempo, ma strettamente connessa alla realizzazione delle attività preparatorie ed

esecutive dei singoli delitti contraffattivo-usurpativi». Non solo, ma poiché l'associazione per delinquere è **plurisoggettiva**, la fattispecie di agropirateria «in ipotesi (anche se dovrebbe essere evenienza assai rara) è commissibile anche nella forma **monosoggettiva** (purché organizzata con mezzi) [*Linee guida*, cit., *ibidem*, 118];

– è configurato a **dolo specifico** (di ulteriore offesa), espresso con la classica formula «*al fine di trarne profitto*», di talché «il profitto non è l'evento del reato, ma (solo) il movente che ispira il reo ad agire», senza tuttavia prevedersi «il connotato della patrimonialità del profitto – per cui, in difetto di nota specifica – rientrano teleologicamente nel novero dei fatti punibili tutti gli interessi (di natura patrimoniale o non patrimoniale), come i **meri risparmi di costi di produzione**» [*Linee guida*, cit., *ibidem*];

– sul piano sanzionatorio prevede **limiti edittali differenti** – a seconda che ad essere commessi in modo sistematico e organizzato siano i fatti di cui agli artt. 517-*sexies* e 517-*septies* c.p. oppure quelli, più gravi, di cui al (riscritto) art. 517-*quater* c.p. – e l'applicazione dell'**interdizione temporanea** dagli uffici delle persone giuridiche e delle imprese, oltre al **divieto di porre in essere qualsiasi condotta**, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona, fisica o giuridica, finalizzata alla promozione degli alimenti compravenduti;

– è attenuabile da una **circostanza** ad effetto speciale (diminuzione dalla metà a due terzi), il cui contenuto ricalca il vigente art. 517-*quinquies* c.p., contestualmente abrogato;

– prevede la confisca per sproporzione.

«L'introduzione della fattispecie criminosa si giustifica in ragione della ricorrenza del fenomeno che presuppone accordi, anche occasionali, tra produttori e distributori e la ripetizione abituale delle condotte. L'obiettivo è quello di approntare un più efficace strumento di prevenzione e repressione nei confronti di frodi di carattere **seriale, abituale e organizzato**. Le sanzioni penali sono di natura ed entità differente, a seconda della gravità delle condotte tenute attraverso l'**allestimento di mezzi più o meno organizzati** e delle finalità di **profilo sistematico** [*Relazione tecnica* al d.d.l. A.C. 2427, p. 3, enfasi aggiunta].

Orbene, tanto il contesto imprenditoriale di ideazione del fatto frodatario, quanto la constatata serialità dell'offesa, si riverberano inevitabilmente nelle indagini specializzate che, muovendo dal caso di specie accertato all'attualità nelle filiere alimentari coinvolte, impongono – nei casi più significativi – accertamenti **a livello storico** sulle altre partite di prodotto o sull'intero ciclo produttivo o trasformativo, mediante verifiche «a tappeto» sul **passato** dell'attività d'impresa al fine di appurare se il singolo episodio criminoso accertato all'attualità non sia la punta di una consolidata prassi frodataria **reiterata** nel tempo.

A tal fine, sono consigliate indagini ed acquisizioni *retrospettive*, non solo su eventuali pendenze penali pregresse per reati della stessa indole, ma anche su

eventuali **illeciti amministrativi pecuniari** elevati, negli anni precedenti, dai vari organismi di controllo, con particolare riferimento alle violazioni in materia di **tracciabilità obbligatoria** di cui al reg. (CE) n. 178/2002 e di **etichettatura** (su cui v. COSTATO, ALBISINNI, 704). Queste ultime fattispecie, infatti, pur avendo *ex se* rilievo meramente amministrativo, costituiscono **illeciti-spia** spesso sintomatici proprio delle condotte di frode operate sulla (diversa) origine o (più bassa) qualità dei prodotti alimentari mediante falsificazione della filiera, tant'è che già l'originario «*Schema di disegno di legge*» elaborato nel 2015 dalla Commissione Caselli (v. art. 44) ed ora l'art. 8 del d.d.l. **A.C. 2427**, rubricato «*Modifiche dell'articolo 2 del d.lgs. n. 190/2006*», propone l'elevazione della violazione in tema di **tracciabilità obbligatoria** di cui al d.lgs. n. 190/2006 da illecito amministrativo a rango di **contravvenzione**.

«Si rappresenta che la disposizione [art. 2, d.lgs. n. 190/2006, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni al reg. (CE) n. 178/2002, *NdA*] risponde all'esigenza di attuare in ambito nazionale il c.d. "principio di precauzione", sancito già a livello europeo e che viene realizzato attraverso la disciplina della tracciabilità dei flussi alimentari, dalla loro origine e produzione, alle varie fasi del processo di commercializzazione e vendita: si cerca in tal modo di prevenire o l'accesso al mercato di alimenti vietati in quanto non sicuri, ma non ancora scientificamente verificati come nocivi per la salute ovvero di impedire la loro adulterazione e la loro circolazione.

In particolare, nei casi di condotte impeditive nei confronti degli organi di controllo, è prevista l'applicazione di apposite sanzioni penali in luogo delle più tenui sanzioni amministrative attualmente vigenti. La condotta in esame, in virtù della presente disposizione, riceve una più efficace repressione, per il tramite dell'inasprimento sanzionatorio: da comportamenti puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di un valore medio di 1.500 euro, si passa all'ammenda per un importo medio di 3.000 euro.

Tali sanzioni, oltre a fungere da deterrente, sono di entità maggiore e più pregnante e si prescrivono in un termine più ampio rispetto al corrispondente illecito amministrativo» [*Relazione tecnica* al d.d.l. A.C. 2427, p. 7].

Tali verifiche consentono di ricostruire compiutamente il profilo di **rischiosità soggettiva** dell'imprenditore alimentare ovvero la sua tendenza e capacità a delinquere specifica (apprezzabile peraltro a fini cautelari e preventivi *ex artt.* 274 comma 1 lett. *c*) e 321 comma 1 c.p.p. nonché a fini di dosimetria della pena agli effetti dell'art. 133 comma 2 n. 2, c.p.); inoltre, nei casi più gravi, costituiscono indici su cui eventualmente fondare la contestazione del reato **associativo** (art. 416 c.p.) rilevante anche a carico del soggetto collettivo (art. 24-*ter* comma 2 d.lgs. n. 231/2001).

3.2. Invisibilità (reati a vittima muta). – Infine, quanto all'ultima caratteristica *vittimologia* delle frodi agro-alimentari, essi costituiscono reati **invisibili** ed

a **vittima silente** perché, di norma, non sono percepibili *sensorialmente* dal consumatore che le subisce.

Salvo rare ipotesi di frodi grossolane percepibili “all’assaggio” o *de visu* per quanto riguarda i falsi dichiarativi palesati in etichetta, quasi mai l’acquirente di prodotti alimentari può rendersi conto della diversità qualitativa o geografica del prodotto consumato (o dell’ingrediente qualificante) – in quanto *innocuo* dal punto di vista sanitario (trattandosi, per l’appunto di frodi *commerciali* e non sanitarie) – per cui non è nella condizione *conoscitiva* di denunciare il fatto-reato all’Autorità giudiziaria.

Diversamente dalle contraffazioni industriali – di norma visibili anche ad occhio nudo e per questo, ove finalizzate alla vendita, non solo *percepite* ma persino *condivise* dall’acquirente – le frodi sui prodotti agro-alimentari non sono immediatamente percepibili da soggetti diversi da coloro che le compiono (o che le tollerano).

In definitiva, come la corruzione sono crimini a **vittima muta** perché danneggiano (direttamente la lealtà commerciale, indirettamente anche) il consumatore ma mai non in modo consapevole.

Quest’ultimo connotato condiziona anzitutto la **genesi** dell’indagine oltre che la futuribile **prova dibattimentale**: i procedimenti per frode o contraffazione alimentare, difatti, non nascono quasi mai da esposti o denunce-querelle di privati (consapevolmente) offesi dal fatto-reato bensì officiosamente, per effetto di sequestri (probatori o preventivi) operati d’iniziativa della polizia giudiziaria (spesso “a valle” della filiera del falso *Made in Italy*) oppure all’esito di verifiche amministrative degli organismi di controllo, poi “incanalate” in ambito penale; altre volte nascono per caso, nell’ambito di approfondimenti collaterali condotti nel contesto di verifiche fiscali di carattere amministrativo (accessi domiciliari iscritti a mod. 45) o di accertamenti investigativi per reati penal-tributari (ad es. artt. 2 o 8 d.lgs. n. 74/2000).

4. La decisività della prova documentale (art. 234 c.p.p.): la ricostruzione della filiera.

Data la suesposta indisponibilità di prove dichiarative è il **documento** la “**prova-regina**” nei processi per frode agro-alimentare, “orfani” come appena detto di testi oculari o di vittime *consapevoli* disposte a denunciare il fatto-reato ed a confermarlo a dibattimento.

Anche al fine di supplire a questa fisiologica carenza di fonti dichiarative, incombe sul magistrato inquirente la fisiologica necessità di sfruttare tutto il perimetro applicativo dell’**art. 234 c.p.p.**, che – come noto – consente l’acquisizione non solo di scritti propriamente detti, ma anche di altri documenti che rappresentano fatti [persone] o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la

fonografia o qualsiasi altro mezzo (anche digitale, attraverso *smartphone*, *tablet*, *iPad*), sempre che siano rispettate due condizioni:

1. che il documento risulti materialmente formato fuori, anche se non necessariamente prima, del procedimento;
2. che lo stesso oggetto della documentazione extra-processuale appartenga al contesto del fatto oggetto di conoscenza giudiziaria e non al contesto del procedimento (Cass., Sez. V, 26.9.2011, n. 40887; Cass., Sez. V, 13.4.1999, n. 6887).

Prima tappa delle investigazioni in materia è perciò la ricostruzione – mediante distinte acquisizioni **documentali** – della **filiera**:

- **fiscale** (fatture, anche elettroniche, bolle di consegna, DDT);
- **commerciale-aziendale** (contratti di acquisto, di importazione delle materie prime, lettere o mail di spedizione, resi, programmi gestionali degli arrivi/partenze, scontrini di pesata dei prodotti, ecc.);
- **doganale** (documenti di importazione e di esportazione, lettera di vettura internazionale per il trasporto su strada c.d. “CMR”, anche elettronico);
- **dell'alimento** (intrinsecamente e/o estrinsecamente) contraffatto o di cui si sospetti la frode *pro quota*.

A tal fine la p.g. specializzata deve attestare – con appositi verbali acquisitivi – tutti i passaggi che le partite oggetto di indagine hanno percorso, a cominciare dall'importatore, passando per il trasportatore, il grossista, soffermandosi sul **trasformatore** – ove si alloca normalmente il fenomeno contraffattivo – fino a giungere al dettagliante, anche se radicato all'estero o rivedenditore elettronico sul *web*, in modo da attestare *ex actis* la genesi, l'allocazione e l'estensione della ipotizzata frode o falsificazione dichiarativa dell'alimento (o di un suo ingrediente).

A fronte di intermediazioni commerciali sempre più «lunghe» e spesso delocalizzate, contrassegnate dall'offerta – anche via *internet* – di beni alimentari con caratteristiche seriali, di genere, risultanti dall'impiego di complesse tecnologie, occorre sin dai primi embrioni dell'indagine **allocare esattamente gli episodi frodati**, sia per comprenderne l'esatta **metodica** delinquenziale in relazione allo specifico ciclo produttivo o trasformativo investigato, sia a fini squisitamente processuali di **competenza territoriale** (*locus commissi delicti*) se non addirittura di radicamento della **giurisdizione** italiana (artt. 6 comma 2, 9 e 10 c.p.; 10 c.p.p.).

Di qui la decisività della ricostruzione documentale della filiera alimentare che, a seconda della genesi dell'indagine, raccoglierà:

- generalità e indirizzo degli importatori, dei produttori, dei fabbricanti, dei trasformatori, dei confezionatori, dei distributori, dei trasportatori e degli altri precedenti detentori dei prodotti agro-alimentari, dei grossisti e dei dettaglianti;

– informazioni sui lotti, sulle quantità prodotte, fabbricate, trasformate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo e la tipologia merceologica degli alimenti per cui è procedimento.

Come sperimentato nella ormai consolidata prassi investigativa sul reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (c.d. sistema del “giro bolla” su cui v. Cass., Sez. II, 26.2.2021, n. 9557; Cass., Sez. V, 11.10.2006, n. 40330), le indagini per frodi agro-alimentari impongono di procedere, “a scandaglio”, ad una serie di **acquisizioni documentali** e **verifiche incrociate**, integralmente inseribili al fascicolo del dibattimento ex art. 234 c.p.p. a condizione che i relativi verbali non includano (anche) elementi valutativi o spuri.

Tali verifiche possono consistere nel raffronto *sincronico* o *diacronico* tra la (reale) situazione di fatto (quale accertata *de visu*, ricostruita storicamente o captata in tempo reale mediante intercettazioni, anche di flussi telematici) e la (falsa) rappresentazione datane nei documenti ufficiali (ad es. registri di cantina e/o di pratica enologica o registro elettronico SIAN); oppure possono consistere nella verifica della corrispondenza reciproca tra documenti di eguale natura ma detenuti da soggetti diversi (acquirente, subfornitore, destinatario, trasportatore, ecc.), in Italia o all'estero (importatore/esportatore).

È, infine, indispensabile la **comparazione** tra i dati emergenti dalla documentazione acquisita (contrattuale, fiscale e doganale) e i dati *aliunde* acquisiti: è il caso del raffronto tra l'origine geografica o la qualità merceologica del prodotto per come dichiarata nei documenti ufficiali e la reale provenienza o identità dell'alimento lavorato ricavabile dalla consultazione di documenti aziendali (ad es. contratti di acquisto, mail, registri di movimentazione, programmi arrivi-partenze, “ricettari”, distinte-base, schede di miscelazione, analisi interne, lettere o pec di contestazione dei *clienti*, report degli enti di certificazione, *assets* digitalizzati di qualsiasi tipo, *big data* in genere).

In particolare la **documentazione extracontabile** – ove utilmente rinvenuta in sede di perquisizione (domiciliare o informatica) o di ispezione amministrativa (anche fiscale) – se opportunamente confrontata con le risultanze ufficiali sulle corrispondenti partite di prodotto, costituisce una **prova decisiva** per dimostrare la **metodica frodatoria** ed il **vantaggio economico conseguito**: ad es. nelle frodi *qualitative* realizzate mediante illecite miscele o trasformazioni *pro quota*, la distinta-base insieme alle schede di miscelazione, identificando la *reale* classe merceologica delle sotto-partite utilizzate in relazione a ciascun cliente, consente di effettuare un calcolo preciso del **profitto illecito** conseguito dall'ente agli effetti confiscatori di cui agli **artt. 19 e 53 d.lgs. n. 231/2001** in relazione ai reati-presupposto contro l'industria ed il commercio di cui all'art. 25-bis.1 lett. a), dello stesso decreto (v. *retro*, cap. X).

Il più delle volte gli accertamenti e gli incroci documentali di cui sopra vanno combinati tra loro.

Peraltro, proprio perché ci si muove – come visto (*supra*, § 3) – in contesti di criminalità di impresa *lecita* (ovvero non *totalmente* votata all'illecito), a fini di

compiuta ricostruzione documentale vanno pure valorizzate le certificazioni ed i documenti aziendali relativi alla gestione della **tracciabilità** del prodotto o sottoprodotto (da monte a valle della filiera) ovvero di **rintracciabilità** (nel processo inverso, da valle a monte della filiera), istituiti in ambito *cogente* ovvero volontario. Nell'operatività delle imprese alimentari tali sistemi e procedure di tracciabilità contribuiscono alla conservazione ed alla tutela delle informazioni, garantendo il mantenimento del nesso (almeno) a livello fornitore/cliente ed un adeguato collegamento tra i requisiti di tracciabilità e le indicazioni di etichettatura. Si tratta di un processo documentato «a cascata» attraverso:

1. le indicazioni obbligatorie previste dal reg. (CE) n. 1169/2011 e/o da altre norme «verticali» (coesistenza delle fonti);
2. le indicazioni facoltative;
3. le indicazioni libere (veritiere e documentabili).

Poiché le indicazioni e le informazioni non documentate non possono essere rivendicate dalle imprese alimentari, la modalità di gestione di tali documenti (ad es. registri elettronici, mail, fax, banche dati informatiche), siccome presenti in azienda, possono assumere decisivo rilievo a fini di prova.

A tale scopo, l'eventuale opacità dei passaggi intermedi tra la produzione e la vendita al dettaglio dell'alimento oggetto di indagine può essere verificata anche "attingendo" alla tecnologia *blockchain*, ove presente in azienda, la quale – essendo utilizzata per decentralizzare e automatizzare in maniera sicura qualsiasi transazione, scambio di valore o di dati, in modo da migliorare l'efficienza del flusso informativo aziendale – consente di poter **tracciare** l'intera catena produttiva (e, quindi, può divenire un'utile strumento di verifica investigativa *ex post*).

4.1. Il registro SIAN. – Passando, ora, ad una rassegna esemplificativa delle principali categorie documentali acquisibili ex art. 234 c.p.p., occorre prendere le mosse, anzitutto, dal **Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)** di cui all'art. 15 legge n. 194/1984: trattasi del registro telematico unificato di servizi del comparto agro-alimentare istituito dal MIPAAF e dall'AGEA a fini di rendicontazione delle movimentazioni (da parte di produttori, importatori, grossisti, utilizzatori ovvero confezionatori) degli oli vergini e extravergini di oliva, delle paste alimentari e sfarinati, delle sostanze zuccherine, del burro, della filiera del latte bufalino e, da ultimo, dei prodotti vitivinicoli. Il SIAN rappresenta il principale strumento di tracciabilità elettronica (fornitori, clienti, lavorazioni, movimentazioni, ecc.), di verifica delle conformità finalizzate alla certificazione dei prodotti DOP e IGP (reso accessibile agli enti terzi di certificazione) e di controllo (accessibile da remoto agli organi ministeriali di controllo), al quale gli operatori alimentari debbono accedere, a mezzo di credenziali autorizzate, inserendo tutti i movimenti in entrata ed uscita, per data, quantità e tipologia di

prodotto. In ogni indagine di frode o contraffazione agro-alimentare è dunque imprescindibile la consultazione del SIAN e l'estrapolazione a fini di prova dei *report* di interesse che, trattandosi di dati "dematerializzati", vanno riversati integralmente su supporti durevoli in modalità immodificabile, consigliandosi altresì la stampa cartacea delle videate relative alle partite di prodotto su cui si procede a fini di futura – ed intellegibile – produzione dibattimentale.

In secondo luogo – sfruttando appieno tutte le opportunità che la telematizzazione dei registri offre in termini di elaborazione e valutazione dei dati [(a) SEQUINO, 68; (b) 57] – può essere utile estrapolare dal cruscotto operativo del SIAN, con gli opportuni filtri, ogni altro tipo di informazione "derivata" che, anche in forma disaggregata (per singola tipologia e/o varietà e/o operazione di cantina, per singolo lotto, ecc.), permetta un'indagine più approfondita sull'andamento produttivo e sulle dinamiche commerciali dell'azienda investigata (o collegata) nonché sugli aventi e danti causa.

Le informazioni così estratte potranno a loro volta essere confrontate con le altre risultanze investigative (documentazione extracontabile, contratti, posta elettronica, ecc.) da cui risultino, partita per partita, le reali movimentazioni effettuate.

Naturalmente va identificato l'addetto abilitato ad operare nel portale SIAN per singolo stabilimento, il quale potrà concorrere (art. 110 c.p.) nelle frodi ipotizzate nella misura in cui sia dimostrabile la sua consapevolezza in ordine alle false registrazioni sull'origine o categoria merceologica dell'alimento ivi materialmente caricate; diversamente, si verterebbe in ipotesi di **autoria mediata** (art. 48 c.p.).

4.2. Gli altri documenti acquisibili. – Tra gli ulteriori documenti utili per ricostruire la filiera agro-alimentare, si annoverano i **documenti di trasporto** – cioè i documenti contabili di consegna emessi in relazione alla movimentazione di beni da parte di soggetti passivi IVA, sia che esercitino in forma individuale che in forma collettiva – la cui eventuale falsificazione, ancorché non rilevi *ex se* penalmente (non essendo né atti pubblici né autorizzazioni o certificazioni amministrative), è tuttavia sintomatica della preordinata volontà frodatrice e della sperimentata capacità organizzativa dell'agente.

Nelle frodi olearie, ad es., spesso gli indagati (intermediari esteri o destinatari dello sfuso) ricorrono alla prassi di dichiarare falsamente nella documentazione che scorta la merce la categoria di qualità più alta ("olio extravergine di oliva") a fronte della vera e più bassa qualità dell'olio trasportato, talora persino non edibile tal quale (è il caso dell'olio "lampante"). Di qui l'importanza dell'acquisizione – ovvero del sequestro probatorio – dei documenti di trasporto, spesso decisivi anche per disvelare le frodi dell'olio "di carta", ovvero quella pratica frodatrice consistente nella «produzione fittizia di olio extravergine di oliva supportata da false fatturazioni per prodotto inesistente o anche dalle rese

di molitura superiori a quelle effettive, che avvengono nell'area di base della produzione di olio vergine di oliva, ossia presso il settore agricolo. Attraverso queste produzioni fittizie di olio extravergine di oliva si introducono in Italia, direttamente al momento dell'estrazione dell'olio dalle olive italiane, oli d'oliva stranieri che sono in tal modo inseriti tra le produzioni extravergini italiane ed immessi in commercio come oli di origine italiana» [*Relazione sulla contraffazione nel settore dell'olio d'oliva*, cit., 239-240].

Peraltro, anche quando i documenti di trasporto sono autentici, è comunque utile acquisirli per localizzare *aliunde* la fase di realizzazione della frode e per ricostruire le partite reali di prodotto sulla base delle informazioni ivi iscritte sulla merce trasportata (quali: codici, descrizioni, quantità, prezzi, numero di colli trasportati, ecc.).

Laddove si proceda per contraffazione di prodotti agro-alimentari DOP e IGP, occorre provare (documentalmente) altresì il rispetto dei **requisiti di esistenza e validità del titolo di privativa**, stante l'espressa condizione contenuta nell'art. 517-*quater* comma 4 c.p., che subordina la punibilità all'osservanza delle «norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia» [v. NATALINI, *retro*, cap. IX]. In caso di imputazione *ex art.* 517-*quater* c.p., pertanto, previa consultazione del registro telematico delle denominazioni di origine e delle indicazioni protette di cui al reg. (UE) n. 1151/2012, il P.M. deve acquisire (onde produrli in dibattimento) i documenti attestanti l'avvenuta **registrazione** del titolo di privativa.

Inoltre, a fini contestativi e di prova, il P.M. deve acquisire e versare al fascicolo del dibattimento il correlato **Disciplinare di produzione** – la cui trasgressione rileva penalmente a questo specifico titolo di reato con riferimento alle materie prime utilizzate, al luogo di produzione, al metodo di ottenimento e alle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche del prodotto [Cass., Sez. III, 10.10.2019, n. 49889; (e) NATALINI, 477] – sperando in fase di indagine ogni altro approfondimento eventualmente necessario presso i Consorzi di tutela interessati.

Da ultimo, laddove l'indagine concerna – come il più delle volte – imprese agricole-alimentari costituite in forma societaria, a fini di **responsabilità amministrativa dell'ente** in relazione alla commissione dei reati-presupposto all'art. 25-*bis*.1 lett. a) d.lgs. n. 231/2001, andrà appurata documentalmente l'esistenza di modelli organizzativi e di gestione – idonei e vigilati – efficacemente adottati dall'ente prima del commesso reato ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 231/2001, comprensivi dei relativi verbali del Consiglio di amministrazione e degli eventuali aggiornamenti o integrazioni.

5. **L'acquisizione di documenti informatici all'estero (art. 234-bis c.p.p.): cooperazione di polizia giudiziaria in ambito OPSON.**

Nell'era digitale in cui si inserisce l'accertamento ormai di qualsiasi reato "post-moderno" – e, quindi, anche quelli del comparto agro-alimentare – quotidianamente ci si imbatte nella necessità di espletare perquisizioni o ispezioni informatiche, anche a dimensione extraterritoriale.

Di fronte alle nuove realtà probatorie – quali, appunto, l'*e-evidence* – un nuovo istituto processuale da valorizzare è offerto dall'art. 234-bis c.p.p. (introdotto dall'art. 2 comma 1-bis d.l. n. 7/2015, conv., con modif., in legge n. 43/2015), rubricato «*Acquisizione di documenti e dati informatici*», secondo cui:

«È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare».

Si tratta di un'inedita previsione che, pur presentando molti profili problematici – non ancora affrontati dalla giurisprudenza di legittimità – dischiude enormi potenzialità operative (anche) nel campo dei reati economici di frode agro-alimentare, la cui odierna realtà – fenomenica ed investigativa – dimostra applicazioni sempre più transfrontaliere, con conseguente indispensabilità del ricorso agli strumenti ed ai **documenti informatici** a comprova delle transazioni commerciali da o verso l'estero (*import/export*), magari remotizzate con soluzioni *Blockchain* (in ambito *supply chain* e tracciabilità del prodotto agro-alimentare).

L'*occasio legis* della norma – introdotta in sede di conversione – è (genericamente) ricostruibile dall'*incipit* del d.l. n. 2/2015, ove si comprende chiaramente che il novellatore volesse eliminare ogni ostacolo alle attività di prevenzione, di indagine e di accertamento nel caso di localizzazione all'estero dei documenti e dati informatici utili ai fini di un'efficace *intelligence* in relazione ai fatti di terrorismo internazionale, spesso veicolati (e propagandati) informaticamente.

Senonché la collocazione sistematica della disposizione tra i mezzi di prova e la sua *sedes materiae* (art. 234 bis c.p.p.) è eccedente rispetto alla *ratio* emergenziale ispiratrice, tanto più se si considera che i dati digitali sono utili più che altro nella fase delle indagini preliminari, se non addirittura nella fase di **prevenzione**, intesa come ricerca di elementi per azionare il procedimento penale. Peraltro, il legislatore antiterrorismo del 2015 non ha circoscritto la previsione *de qua* ad alcuna cornice normativa oggetto dell'investigazione né ha inserito alcuna forbice edittale limitativa in tal senso [CORTESI, 950], sicché l'ampia portata del precetto infine varato permette di ricorrere a tale procedura per qualunque reato (*plus dixit quam voluit*) e, dunque, anche per provare fatti di frode agro-alimentare connessi a prestazioni commerciali transnazionali.

Difatti, al di là delle intenzioni storiche del novellatore, l'istituto codicistico consente l'acquisizione generalizzata di «documenti e dati informatici conservati all'estero», all'unica condizione che – se non sono disponibili al pubblico (ad es. *files di log*, *files* protetti da misure di sicurezza o conservati in sistemi di archiviazione *cloud* detenuti all'estero) – vi sia il **consenso** del «*legittimo titolare*».

Tale requisito soggettivo, invero, è quello che crea maggiori dubbi, perché non è chiaro se si riferisca al soggetto che *detiene* il documento informatico oppure a quello che lo *genera* (o nel cui interesse è generato). È evidente che, in quest'ultimo caso, se si interpretasse come riferito alla **persona dell'indagato** cui i dati si riferiscono, si correrebbe il rischio di un drastico e generalizzato rifiuto dell'interessato, con conseguente inutilità pratica della previsione, giammai concretamente utilizzabile. Se invece per «titolare» si intende (anche) il **terzo estraneo** che sia il «gestore dei dati» (ad es. un istituto di credito o un rivenditore commerciale o il fornitori di applicazioni) il nuovo strumento processuale potrà avere ben più importante efficacia operativa. Lo stesso *hosting service provider* potrebbe essere ritenuto autonomo e legittimo titolare – secondo la definizione fornita dall'art. 4 lett. f) d.lgs. n. 196/2003 – dei dati immagazzinati dal *consumer* nell'ambito di un servizio di *cloud computing*, le cui condizioni contrattuali, sottoscritte dall'utente, prevedono in alcuni casi la possibilità per il *provider* di conservare, gestire, utilizzare (solitamente per scopi commerciali) i dati ivi memorizzati (VIOLA BERRUTI, 4).

Peraltro, l'art. 237 c.p.p. consente già l'acquisizione, anche d'ufficio, di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, «anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto», per cui – anche per ragioni sistematiche – occorre ricavare uno spazio esegetico ulteriore onde non far coincidere (restrittivamente) il legittimo titolare la persona dell'indagato/imputato.

Quanto alle modalità di ingresso dei dati, la norma non parla – tecnicamente – di «sequestro», bensì di «**acquisizione**», con ciò alludendo alla veicolazione del dato informatico al fascicolo processuale. Non è chiaro tuttavia se tale acquisizione debba attuarsi come «copia informatica» o come «duplicato» del «documento informatico» [v. lett. *i-quater*] e, rispettivamente, lett. *i-quinquies*) dell'art. 1 d.lgs. n. 82/2005]: prudenzialmente, per coerenza sistematica, le procedure di acquisizione dovrebbero osservare gli standard fissati dagli artt. 254-*bis* e 352 comma 1-*bis* c.p.p. per le «acquisizioni informatiche, telematiche e di telecomunicazione», quindi con le garanzie di **conformità agli originali** e quella di **immodificabilità** del dato [CISTERNA, 95].

Secondo una lettura «minimalista» datane a primo commento, la portata della disposizione *de qua* non derogherebbe i meccanismi attraverso cui si acquisiscono dall'estero i documenti informatici, i quali dovrebbero essere sempre veicolati o attraverso l'utilizzo del sistema di **cooperazione** in ambito europeo ed internazionale, che consente la rapida circolazione dei documenti, ovvero, al di fuori di tale ipotesi, attraverso l'utilizzo della **rogatoria** verso l'estero [CORTESE, 950].

In realtà – se non ci inganniamo – il *quid novi* dell'istituto in esame dovrebbe risiedere nella *voluntas* e nella formula **semplificatrice** utilizzata («è sempre consentita...»), quasi che tale illimitata acquisibilità dei dati informatici «conservati all'estero» possa intendersi come **unilaterale deroga** alle procedure rogatorie, alle convenzioni internazionali e alle forme di collaborazione interstatale. Se, infatti, fino alla novella del 2015 non era affatto scontata l'utilizzabilità processuale di documenti (cartacei o digitali che fossero) acquisiti attraverso forme di cooperazione di polizia internazionale, cioè al di fuori dei canali rogatoriali, oggi – in ciò sembra risiedere la portata innovativa della norma – una volta che il dato informatico detenuto all'estero è acquisito, sembra senz'altro **utilizzabile** per il nostro ordinamento e, come tale, riversabile al fascicolo del dibattimento come **documento**. Il che consentire di evitare, una volta ottenuti – per il tramite della polizia giudiziaria – i documenti informatici di interesse (mail, fax virtuali, fatture elettroniche, estratti conto *on line*) ovvero (nativi “analogici” poi) digitalizzati (ordini di importazione, fatture cartacee, contratti di spedizione dall'estero, bolle di consegna, documenti fiscali, documenti bancari), la necessità di attivare **rogatorie internazionali**.

Certamente in mancanza di accordi bilaterali tra l'Italia e lo Stato detentore del documento informatico, la novella del 2015 – avendo valenza *unilaterale* – non può valicare eventuali, contrarie determinazioni dello Stato richiesto che esigesse la formalizzazione della rogatoria. Tuttavia – a nostri fini «domestici» – la richiesta di assistenza giudiziaria non sembrerebbe (più) necessaria quando dallo Stato estero si ottenga il documento digitale o il dato informatico che interessa a fini di prova mediante semplice **scambio info-investigativo**, esitato attraverso i canali di cooperazione in ambito unionale ed internazionale.

Declinando il tutto al tema delle frodi agro-alimentari, poiché sotto l'egida di INTERPOL ed EUROPOL nel 2011 è nato un *network* di cooperazione internazionale di polizia denominato “**OPSON**” allo scopo di prevenire e reprimere proprio le contraffazioni di questo settore in ambito internazionale, si comprende bene come il nuovo istituto processuale offra importanti opportunità *in subiecta materia*.

La rete OPSON può essere sfruttata anche in ambito di polizia giudiziaria (e non solo a fini di analisi congiunta o di scambio info-investigativo), grazie alla latitudine applicativa dell'art. 234-*bis* c.p.p., cosicché senza avanzare defatiganti richieste rogatorie all'estero (talora necessitanti integrazioni), il P.M. può ottenere – tramite la propria polizia giudiziaria delegata, “interfacciata” coi collaterali organismi di polizia stranieri aderenti ad OPSON – tutti quei documenti informatici utili a fini di **tracciabilità** o di riscontro dell'ipotizzata frode, la cui utilizzabilità (ed inserimento al fascicolo del dibattimento) è sempre consentita, «previo **consenso** (...) del legittimo **titolare**».

6. Gli strumenti prasseologici: il dissequestro condizionato.

Passando, infine, agli strumenti “prasseologici” rilevanti *in subiecta materia*, va segnalato il “prezioso” disposto di cui all’art. 85 disp. att. c.p.p., ai sensi del quale il P.M. può accogliere l’istanza di dissequestro subordinando la *restitutio* all’apposizione di specifiche **prescrizioni** da adempiere, a cura della **parte interessata** – per tale intendendosi il titolare del diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile sul bene sequestrato, non potendosi immaginarsi un *favor possessionis* che prescindendo dal *ius possidendi* (Cass., Sez. II, 11.9.2019, n. 3788/2020; Cass., Sez. I, 13.2.2008, n. 8997; Cass., S.U., 27.9.1995, n. 10372) – entro un **termine** prefissato, scaduto il quale e rimasti disattesi gli obblighi imposti, il magistrato può, ricorrendone le condizioni, ordinare senz’altro la **vendita** o la **distruzione** dei beni.

Si tratta dell’istituto *creativo* del c.d. **dissequestro condizionato**, che è particolarmente indicato nei sequestri di beni produttivi in genere perché mitiga il **pregiudizio** derivante dal protrarsi del vincolo di indisponibilità (e d’immodificabilità) e nel settore agro-alimentare si rivela assai utile, duttile e di frequente praticabilità (si pensi alla vendita di prodotti industriali con segni mendaci ovvero alle contraffazioni o frodi *dichiarative* sugli involucri dell’alimento, recanti false stampigliature “DOC” o “*Made in Italy*”, eliminabili mediante rietichettatura del prodotto sequestrato, che può divenire nuovamente commercializzabile previa **regolarizzazione amministrativa**: cfr. Cass., Sez. III, 10.11.2004, n. 49394; Cass., Sez. III, 24.11.2005, n. 3669).

Non a caso la figura della restituzione condizionata ha una genesi **pretoria** risalente, maturata nell’ambito del settore degli infortuni sul lavoro: accadeva sovente che il pretore del lavoro ordinasse il dissequestro e la relativa restituzione delle *res* sequestrate (quali i luoghi di lavoro o le apparecchiature prive di dispositivi di protezione) solo dopo l’effettiva eliminazione delle situazioni di pericolo e/o di illegalità che avevano giustificato il provvedimento vincolistico, anche mediante l’approntamento di specifiche misure impartite dallo stesso pretore [SAMBUCO, 4420]. Ciò nell’assunto che, se tali “cose” fossero state poste nella libera disponibilità dei possessori senza la rimozione delle parti illegittime e senza l’adeguamento delle porzioni mancanti alle normative specifiche, si sarebbero riproposte le condizioni che avevano determinato l’insorgere stesso del procedimento penale e del sequestro; di qui, sulla spinta delle esigenze connesse alla **prevenzione speciale** [GIARDA, 3], la creazione di questa procedura **bifasica**, che vedeva dapprima una restituzione *di fatto*, presupposto tecnico per il ripristino dello stato dei luoghi, in osservanza delle indicazioni impartite, alla quale seguiva la definitiva e formale eliminazione del *vinculum*, una volta data (prova della) attuazione alle prescrizioni imposte.

La bontà di questa pratica creativa di matrice giudiziaria, originariamente formatasi a tutela della salubrità degli ambienti di lavoro, fu riconosciuta dalla legge n. 689/1981, il cui art. 138 la positivizzò in seno all’inedito art. 48-*bis* disp.

att. c.p.p. 1930, generalizzandola ad ogni settore di diritto positivo che interessasse il (dis)sequestro e le restituzioni (ad es., i procedimenti per reati urbanistico-edilizi).

L'art. 85 disp. att. c.p.p. ha a sua volta recepito nel vigente codice di rito l'art. 48-*bis* cit., riproducendolo pedissequamente, anche nei suoi connotati atipici («... impartendo le prescrizioni del caso ...»). Al mancato rispetto delle prescrizioni, il comma 2 dell'art. 85 cit. riconduce, qualora ne ricorrano le condizioni, l'applicazione dell'art. 260 comma 3 c.p.p.: vale a dire, a seconda dei casi, l'alienazione o l'*extinctio* (del materiale volatile o deperibile). L'inadempimento delle prescrizioni entro il termine stabilito funge, dunque, da **condizione risolutiva** della restituzione ovvero, ribaltando la prospettiva, la condizione risolutiva del vincolo processuale è rappresentata dalla completa ottemperanza alle prescrizioni imposte, sicché solo quando sono puntualmente eseguite il sequestro può considerarsi definitivamente cessato (Cass., Sez. III, 11.1.2000, n. 56).

La *littera legis* non fa distinzioni sull'appartenenza del bene sequestrato (Cass., Sez. III, 11.4.2012, n. 23112), che può essere anche di un **terzo** (come il rivenditore al dettaglio dell'alimento contraffatto, inconsapevole della frode commessa "a monte" della filiera, non indagato ma destinatario di sequestro – probatorio o preventivo – presso **terzi**).

Le prescrizioni «*del caso*» apponibili dall'Autorità giudiziaria sono quelle (ritenute di volta in volta dal magistrato inquirente) indispensabili per far venir meno i fattori (materiali) che impedirebbero la cessazione del sequestro in atto, alla stregua del quale va dunque vagliata la loro legittimità, requisito indefettibile. A fronte di questa clausola *elastica*, esse concernono l'eliminazione degli eventuali difetti della cosa sequestrata e non certo l'inalienabilità o il divieto di rendere in seguito disponibile il bene a taluni soggetti: e ciò in quanto l'apposizione di un vincolo di indisponibilità di qualsiasi tipo integrerebbe gli estremi di un'ablazione ulteriore ed *extra ordinem* di un bene patrimoniale [DE GREGORIO, 705]. In ogni caso è certo che il P.M. non possa condizionare la restituzione all'esito di ulteriori approfondimenti investigativi (Cass., Sez. VI, 11.4.2012, n. 30464).

Poiché la giurisprudenza di legittimità, non senza contrasti, ha esteso l'istituto, proprio del sequestro **probatorio**, anche al sequestro **preventivo** stante il rinvio contenuto nell'art. 104 disp. att. c.p.p. [v. Cass., Sez. III, 27.6.2019, n. 40399; Cass., Sez. III, 11.1.2000, n. 56; implicitamente Cass., Sez. III, 26.9.2013, n. 42637; Cass., Sez. VI, 11.4.2012, n. 30464; *contra* Cass., Sez. II, 20.1.2009, n. 5606], la *restitutio sub conditione* si pone come giusta alternativa alla "**conversione**" del vincolo a fini di prova in misura reale (impeditiva) [Cass., Sez. III, 10.10.2019, n. 49990; (e) NATALINI, 461 ss.]. Dovrebbe anzi rappresentare – nella prospettiva di promuovere **best practices giudiziarie** *convenzionalmente* orientate al requisito della **proporzione** (art. 1 prot. 1 CEDU) – la strada maestra per salvaguardare, in costanza d'indagini, il prosieguo delle attività produttive, pregiudicate dal protrarsi del vincolo di indisponibilità (ed immodificabilità) sui beni commerciali, tanto più se soggetti a rapida *deteriorabilità* come quelli alimentari.

Nondimeno, il disposto dell'art. 85 cit., non può essere attivato sempre ed indistintamente: esso è ancorato lessicalmente alle «cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni» e addirittura esige *de iure condito* che l'interessato le accetti espressamente («**se l'interessato consente**»: Cass., Sez. III, 13.6.2007, n. 32276), dovendo egli altresì corrispondere una **cauzione**, idonea nell'ammontare, a garanzia dell'adempimento delle prescrizioni nel termine stabilito dall'autorità giudiziaria.

Tali requisiti legali limitano – a legislazione vigente – l'impiegabilità “a tutto tondo” del dissequestro condizionato, che pure costituisce una leva **propulsiva** da valorizzare *in subiecta materia*.

Declinata sovente nelle forme del c.d. **declassamento merceologico** o della **regolarizzazione amministrativa** (in prospettiva *de iure condendo* v. *infra*, § 7), attraverso l'accorto uso della *restitutio sub conditione* il P.M. non solo mitiga – come detto – gli effetti pregiudizievoli del vincolo di indisponibilità (assoluta), ma induce la persona sottoposta ad indagini che abbia subito l'ablazione a farsi carico delle operazioni necessarie a rendere l'alimento contraffatto (ma non pericoloso per l'uomo) nuovamente commerciabile, in ossequio alla legislazione di settore e sotto il controllo della polizia giudiziaria specializzata. In breve: l'indagante “accompagna” l'indagato verso il **ripristino della legalità**.

In definitiva, al di fuori dei (rigidi) percorsi codicistici della conversione del sequestro [da probatorio a preventivo e viceversa: v. Cass., Sez. III, 10.10.2019, n. 49889; (e) NATALINI, 461 ss.], questo (elastico) strumento **polifunzionale** consente la rapida eliminazione dalle *res* delle conseguenze (dannose o pericolose) del reato senza far perdere irrimediabilmente alla parte la proprietà delle stesse. Esso se opportunamente attivato – anche parzialmente – assolve ad **esigenze special-preventive, rieducative** e al tempo stesso **propulsivo-perequative** e financo **stigmatizzanti**: l'indagato, infatti, pur di riottenere il prodotto e di rientrare, almeno in parte, delle perdite economiche derivanti dal blocco giudiziario, solitamente è persuaso ad accettare le condizioni apposte dal P.M. che – se correttamente adempiute – sono idonee a soddisfare anche le esigenze **impeditive** (protrazione del reato a conseguenze ulteriori) alla base del sequestro preventivo genetico solitamente disposto in fase di indagine: una volta **declassato** il prodotto o **regolarizzato amministrativamente**, ottenuto il dissequestro (definitivo), esso è nuovamente commerciabile sotto diversa (e più bassa) categoria merceologica, conformemente alle risultanze investigative e sempre che si tratti di alimento (frodato ma) non pericoloso per la salute pubblica.

7. Prospettive *de iure condendo*.

In prospettiva *de iure condendo*, l'art. 4 del d.d.l. **A.C. 2427** – d'iniziativa go-

vernativa, allo stato in discussione alla Camera dei deputati – nel contesto del riordino della disciplina penale in materia di delitti a tutela della salute pubblica e delle frodi agro-alimentari, reca anche modifiche al **codice di procedura penale** e alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, funzionali al migliore accertamento della responsabilità penale *in subiecta materia*.

Per quanto riguarda la disciplina sulle **intercettazioni**, si prospetta l'aggiornamento del catalogo dell'art. 266 c.p.p. corrispondentemente alle riscritte previsioni frodatorie di nuovo conio: viene eliso il riferimento alla fattispecie di cui all'art. 516 c.p., oggetto di contestuale abrogazione nel d.d.l. (art. 12), e vengono inseriti i richiami agli artt. 517-*sexies* (*Frode nel commercio di alimenti*) e 517-*septies* (*Commercio di alimenti con segni mendaci*), di nuova introduzione, per omogeneità con l'incriminazione già prevista dall'art. 516 c.p.

Nel contesto degli **atti urgenti** effettuabili **d'iniziativa** dalla polizia giudiziaria per non disperdere il materiale probatorio *ex art. 354 c.p.p.*, quando il P.M. non abbia ancora assunto la direzione delle indagini, si propone di codificare – come già avviene nella prassi operativa (anche in materia di reati ambientali) e stante l'assenza di una specifica disciplina processuale – l'attività di «**prelievo di campioni rappresentativi**» (parole che vengono all'uopo innestate in seno all'art. 354 comma 2 primo periodo, dopo la parola «*cosa*») avente ad oggetto i materiali suscettibili di dispersione o alterazione [QUARANTA, 433].

Poiché il prelievo ed il campionamento di matrici alimentari, che non comporta alcuna discrezionalità o attività tecnica [(b) MASINI, 79], è rilevante a fini di prova nelle indagini per reati alimentari, l'iniziativa legislativa qui recepisce – ma solo **parzialmente** – la corrispondente previsione novellatrice inserita nello «*Schema di disegno di legge*» predisposto nel 2015 dalla Commissione Caselli, ove però si suggeriva di intervenire, altresì, in tema di **atto di ispezione di cose** delegato dal P.M. *ex art. 346 c.p.p.*, stabilendosi il rinvio alla disciplina dell'*atto a sorpresa*.

«L'obiettivo è quello di colmare un vuoto normativo, al fine di regolare uniformemente la prassi operativa, per lo più trattata in modo disomogeneo dalle singole leggi o regolamenti di settore». [*Linee guida Commissione Caselli*, in (b) MASINI, 122].

Infine, ancora una volta traendo spunto dalla prassi operativa *in subiecta materia*, spesso caratterizzata da onerosi sequestri degli alimenti oggetto di accertamento giudiziale, si propone che, all'esito del giudizio penale di condanna, i prodotti alimentari (ancora) idonei al consumo umano (di natura **non deperibile**), fatti oggetto di **confisca**, possano essere assegnati, per la distribuzione gratuita a persone bisognose, ad **enti caritatevoli**, pubblici o privati, previa **regolarizzazione amministrativa** [rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, costituente reato, ovvero previo **declassamento merceologico**: v. Cass., Sez. III, 10.11.2004, n. 49394; Cass., Sez. III, 24.11.2005, n. 3669].

Al riguardo, già la Commissione Caselli aveva suggerito di implementare l'applicazione dell'istituto del **dissequestro condizionato** [v. *supra*, § 6] in funzio-

ne “anti-spreco” e di riduzione dei rifiuti alimentari [(b) MASINI, 80], financo incentivandone l’applicazione annettendo un regime **circostanziale attenuante** in favore dell’indagato/imputato che avesse accettato le prescrizioni impartite dall’Autorità giudiziaria agli effetti dell’art. 62 n. 6 c.p. Quest’ultima suggestione non è rifluita nel d.d.l. in esame, che però ha fatto propria l’assegnabilità delle derrate in beneficenza ad enti, pubblici o privati, che svolgano compiti assistenziali per la distribuzione gratuita a persone indigenti, con l’annessa “criminalizzazione” dell’eventuale **distrazione** a finalità diverse da quelle di beneficenza, che diverrebbe contegno espressamente **punibile ai sensi dell’art. 316-bis c.p.**

Sempre in tema di confisca, l’art. 3 del d.d.l. interviene sull’art. 240-*bis* c.p. ampliando il catalogo dei reati per i quali è consentita la **confisca allargata**, aggiungendovi le fattispecie di associazione a delinquere realizzata allo scopo di commettere i delitti – di nuovo conio – di frode nel commercio di alimenti (nuovo art. 517-*sexies* c.p.) e di commercio di alimenti con segni mendaci (nuovo art. 517-*septies* c.p.).

Il successivo art. 10 del d.d.l. incide poi sull’art. 16 legge n. 99/2009 estendendo la previsione sulla **destinazione dei sequestrati o confiscati nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria** anche in riferimento ai **delitti di frode agro-alimentare** di cui ai nuovi artt. 517-*quater*.1 (*Agropirateria*), 517-*sexies* (*Frode nel commercio di alimenti*), 517-*septies* (*Commercio di alimenti con segni mendaci*): l’Autorità giudiziaria – secondo l’intenzione dei proponenti – può affidare in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta i **beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni e i natanti** per essere utilizzati in attività di polizia ovvero potrà affidarli ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale, con oneri di gestione posti a carico degli enti che ne fanno uso. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in giudiziale custodia, l’Autorità giudiziaria può disporre «la distruzione dei beni sequestrati», secondo le modalità previste dall’art. 83 disp. att. c.p.p. In caso di confisca «a seguito di provvedimento definitivo» i beni vengono assegnati all’ente che ne ha fatto uso, oppure ove non vi sia alcuna richiesta di assegnazione, vengono distrutti.

Rispetto all’originario «*Schema di disegno di legge*» elaborato dalla Commissione Caselli, si rileva la vistosa assenza nel d.d.l. governativo in esame della previsione processuale che sarebbe stata di grande impatto nell’ambito delle indagini “pionieristiche” in materia di frodi e sofisticazioni alimentari. Mediante l’aggiunta di un nuovo capoverso all’**art. 223 disp. att. c.p.p.**, quel progetto di riforma – sul punto osteggiato sin dall’inizio dagli *stakeholders* dell’industria alimentare – proponeva di fissare *ex lege* il principio, in punto di **utilizzabilità processuale dei risultati analitici**, che gli «esiti delle analisi effettuate con **metodiche diverse** da quelle descritte in leggi speciali, disposizioni ministeriali o regolamenti comunitari» fossero [liberamente] «valutati a norma dell’**articolo 189 del codice**», quindi secondo lo statuto della c.d. **prova atipica**.

La suggestione – che recepiva, peraltro, l’indirizzo di legittimità in materia,

fondato sulla **tassatività delle nullità processuali** (Cass., Sez. III, 1.3.2006, n. 10225) e ribadito anche di recente (Cass., Sez. III, 16.6.2020, n. 27587) – muoveva dalla constatazione che, nell’esperienza giudiziaria più significativa, le frodi alimentari più insidiose non sono quasi mai disvelabili (e quindi processualmente dimostrabili) a livello organolettico dalle **analisi ufficiali**, proprio perché sono abilmente concepite dai contraffattori “seriali” per *eludere* i parametri legali, attraverso l’impiego di tecniche illecite assai sofisticate. Di qui l’opportunità, onde recidere ogni possibile contenzioso fondato su presunte patologie processuali, di positivizzare quegli arresti basati sul principio del **libero convincimento del giudice** [Cass., Sez. VI, 23.9.2020, n. 27911; QUARANTA, 434], facendo salva in ogni caso la necessità di previa verifica dell’**attendibilità** del metodo scientifico seguito nel caso concreto. Peraltro, l’esperto richiamo al disposto di cui all’art. 189 c.p.p. avrebbe impedito che il solo esito analitico derivante da metodiche sperimentali potesse fondare, di per sé solo, una pronuncia di condanna, gravando comunque sul P.M. – in forza del noto criterio giurisprudenziale sulle prove *atipiche* – l’onere di offrire al giudice del dibattimento ulteriori e convergenti elementi di prova.

Bibliografia.

BERNARDI, *Il principio di legalità alla prova delle fonti sovranazionali e private: riflessi sul diritto penale alimentare*, in *Riv. dir. alim.*, 2015, 43; BERRUTI, *Cyber terrorism: esigenze di tutela preventiva e nuovi strumenti di contrasto*, in *www.lalegislaazione penale.eu*, 15.1.2016; CAMARCA (a cura di), *Dizionario enciclopedico delle mafie in Italia*, Roma, 2013, 33; CANFORA, *Alimenti, nuovi alimenti e alimenti tradizionali nel mercato dell’Unione europea dopo il regolamento 2015/2283*, in *Dir. agroalim.*, 2016, 29; CASELLI, MASINI, *C’è del marcio nel piatto! Come difendersi dai draghi del made in Italy che avvelenano la tavola*, Milano, 2018; CISTERNA, *All’Aise l’attività di informazione verso l’estero*, in *Guida dir.*, 2015, 19, 95; CONSULICH, *La pena e il confine. La repressione delle abusive indicazioni di provenienza geografica tra diritto penale e libero mercato*, in *AIDA – Annali italiani del diritto d’autore della cultura e dello spettacolo*, 2016, 128; (a) CORBETTA, *Alimenti pericolosi per la salute dei consumatori: quale tutela in ambito europeo?*, in *Dir. pen. proc.*, 1999, 1063; (b) CORBETTA, *Brevi note a margine della riforma dei delitti alimentari contro la salute pubblica*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 1343; CORTESI, *I riflessi sul sistema processuale, penitenziario e di prevenzione*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 947; COSTATO, ALBISINNI, *L’indicazione dello stabilimento di produzione o di confezionamento nell’etichetta dei prodotti alimentari (d.lgs. n. 145 del 2017)*, in *Studium iuris*, 2018, 704; DAVIGO, *Il sistema della corruzione*, 2017, Bari, 27; DE GREGORIO, *Effetti della dichiarazione di fallimento e misure cautelari reali disposte sul patrimonio del fallito*, in *Cass. pen.*, 1993, 705; (a) DONINI, *Il Progetto 2015 della Commissione Caselli. Sicurezza alimentare e salute pubblica nelle linee di politica criminale della riforma dei reati agroalimentari*, in *Dir. agroalim.*, 2016, 207; (b) DONINI, *La riforma dei reati alimentari: dalla precauzione ai disastri. Per una modellistica pentapar-*

tita degli illeciti in materia di salute e sicurezza alimentare, in BISCOTTI, LAMARQUE (a cura di), *Cibo e acqua. Sfide per il diritto contemporaneo. Verso e oltre Expo*, Torino, 2015, 21; (c) DONINI, *Reati di pericolo e salute pubblica. Gli illeciti di prevenzione alimentare al crocevia della riforma penale*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2013, 44 (e in FOFANI, DOVAL PAIS, CASTRONUOVO (a cura di), *La sicurezza agroalimentare nella prospettiva europea. Precauzione, prevenzione, repressione*, Milano, 2014, 615); GIARDA, *Sub artt. 83-87 disp. att. c.p.p.*, in ID. (coordinato da), *Commentario (a schede). Legislazione integrativa*, 4, Milano, 1990, 3; GRIPPA, *Rintracciabilità ed etichettatura dei prodotti agroalimentari nel mercato dell'Unione europea*, Padova, 2013; IURATO, *Blockchain e tracciabilità: una strada per la competitività dell'agroalimentare italiano*, in *quotidiano NT Plus diritto*, 20.10.2020; (a) MASINI, *Frammenti per una storia delle frodi alimentari*, in *Dir. agroalim.*, 2017, 313 ss.; (b) MASINI, *Appunti sulla riforma dei reati in materia agroalimentare*, Bari, 2015; MINO, *Illeciti alimentari*, in *Dig. disc. pen., Agg.*, Torino, 2013, 285; MARTUFI, *Eterointegrazione penale e norme europee. Il caso della legislazione penale alimentare*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2012; MONTONE, *Sequestro penale*, in *Dig. disc. pen.*, XIII, Torino, 1997, 263; (a) NATALINI, *231 e industria agroalimentare. Diritto penale del cibo e responsabilità delle persone giuridiche*, Pisa, 2017; (b) NATALINI, *Primo collaudo in Cassazione del delitto di contraffazione di DOP e IGP agroalimentari: una norma-simbolo rimasta in stand-by*, in *Dir. agroalim.*, 2016, 525; (c) NATALINI, *Indagini e prova delle frodi agroalimentari: percorsi investigativi e processuali del P.M. specializzato*, in *Dir. agroalim.*, 2017, 357; (d) NATALINI, *Tutela processual-penale delle frodi alimentari*, in AA.VV., *Frodi agroalimentari*, cit., 149; (e) NATALINI, *Contraffazione di DOP o IGP agroalimentari, tra processo e sostanza: «doppiabilità» del sequestro e rilevanza penale (anche) della violazione del disciplinare*, in *Dir. agroalim.*, 2020, 455; (f) NATALINI, *Irripetibilità dei rilievi fotografici allegati ai verbali di p.g.: quali ricadute sulla prova dei reati alimentari?*, in *Dir. agroalim.*, 2019, 343; PEDRAZZI, *Le direttrici della tutela penale in materia alimentare*, in AA.VV., *Problemi penali in tema di frodi alimentari*, Milano, 1971, 67; PERRI, *Computer forensics (indagini informatiche)*, in *Dig. disc. pen., Agg.*, Torino, 2011, 95; QUARANTA, *I reati agroalimentari, fra valide proposte di riforma e insidie politiche*, in *Amb. & Svil.*, 2016, 425 (prima parte) e 511 (seconda parte); RIZZO, *Agromafie*, in MARESO, PEPINO, *Dizionario Enciclopedico di Mafie e Antimafia*, Torino, 2013; SAMBUCCO, *Sub art. 85 disp. att. c.p.p.*, in GAITO (a cura di), *Codice di procedura penale commentato. Norme complementari*, Milanofiori Assago (MI), 2012, 4420; SGUBBI, *Impresa penalmente illecita e illecito penale dell'impresa*, in *Ius17*, 2012, 1, 24; (a) SEQUINO, *La dematerializzazione dei registri tra le priorità di #Campolibero*, in *VigneVini*, 2014, 11, 68; (b) SEQUINO, *#Campolibero, al via i registri on line. Stop alla carta per 100mila imprese. Ma rischio «digital» divide, ivi*, 2015, 2, 57; (a) TUMMINELLO, *Verso un diritto penale geneticamente modificato? A proposito di un recente progetto di riforma dei reati agroalimentari*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2016, 239; (b) TUMMINELLO, *Sicurezza alimentare e diritto penale: vecchi e nuovi paradigmi tra prevenzione e precauzione*, in *Dir. pen. contemp.-Riv. trim.*, 2013, 272; (c) TUMMINELLO, *Brevi note su modelli di eterointegrazione penale e normativa U.E. in materia agroalimentare: tecniche di rinvio e 'linguaggi' europei*, in AA.VV., *Diritto penale degli alimenti*, cit., 133.